SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 agosto 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero di grazia e giustizia

Ministero delle finanze

Ministero per le politiche agricole

Ministero per i beni culturali e ambientali

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1998, n. 260.

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 22;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 5 settembre 1909, n. 776;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;

Visto il testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere reso dalla Corte dei conti, a sezioni riunite nell'adunanza del 17 settembre 1997;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Competenza

1. Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con sentenza o ordinanza esecutiva a carico di responsabili per danno erariale, provvede l'amministrazione o l'ente titolare del credito, attraverso l'ufficio designato con decreto del Ministro competente emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con provvedimento dell'organo di governo dell'amministrazione o ente interessati.

Art. 2.

Recupero delle somme

1. Il recupero è effettuato mediante ritenuta nei limiti consentiti dalla normativa in vigore su tutte le somme dovute ai responsabili in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati. Il debitore può chiedere di procedere al versamento diretto in Tesoreria, con imputazione all'apposita voce di entrata del bilancio di cui all'articolo 5.

2. Il recupero è effettuato su tempestiva richiesta dell'ufficio che ha in carico il credito alla quale l'ufficio o l'ente erogatore dà esecuzione immediata.

3. A richiesta del debitore il pagamento può essere effettuato a rate, il cui numero è determinato dall'ufficio di cui al comma 2, tenuto conto, entro i limiti di cui al comma 1, dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche del debitore.

4. Per la riscossione dei crediti dello Stato non recuperati nelle forme disciplinate dal presente regolamento, l'ufficio competente procede all'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; per i crediti vantati dagli enti locali si applicano le disposizioni previste dall'articolo 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 3.

Garanzia ipotecaria

1. Nell'ambito della procedura amministrativa di recupero, l'ufficio che ha in carico il credito può chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari ai crediti liquidati dalla Corte dei conti con sentenza o ordinanza esecutiva, alle spese di iscrizione e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855, secondo comma, del codice civile.

Art. 4.

Procedure contabili

1. Con provvedimento del Ministro competente o dell'organo di Governo dell'amministrazione o ente interessato, sono altresì individuate le procedure, la documentazione e le scritturazioni contabili necessarie per la riscossione, nonché l'apposita voce di entrata di bilancio nella quale vengono iscritte le somme riscosse.

Art. 5.

Bilancio

1. I crediti liquidati ed ogni altra somma connessa ai medesimi sono iscritti in apposita voce di entrata del bilancio dello Stato o della diversa amministrazione o ente interessati, secondo le regole che rispettivamente ne disciplinano la struttura, ferma restando in ogni caso la spettanza allo Stato delle spese di giudizio.

Art. 6.

Giudizio di interpretazione in sede di esecuzione

1. Qualora in sede di esecuzione sorgano questioni di interpretazione delle sentenze di condanna, il giudizio di interpretazione, previsto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dall'articolo 25 del regolamento di procedura, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, può essere proposto dal procuratore regionale competente, o dal titolare dell'ufficio.

Art. 7.

Comunicazioni al procuratore regionale

1. Il titolare dell'ufficio che procede all'esecuzione dà notizia al procuratore regionale competente per territorio dell'inizio della procedura indicando il responsabile del procedimento, comunica al procuratore regionale stesso la conclusione del procedimento di propria competenza, specificando le partite riscosse, quelle assoggettate a ritenuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e quelle date in carico al concessionario per la riscossione ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

Art. 8.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regio decreto 5 settembre 1909, n. 776.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ogni qualvolta altre disposizioni richiamano il regio decreto 5 settembre 1909, n. 776.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registratro alla Corte dei conti il 23 luglio 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 27

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge codificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziative del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Si riporta il testo dell'art. 20 della legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) nonché dei numeri 21 e 76 dell'allegato 1 alla stessa legge:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i princìpi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necesario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo».

«ALLEGATO 1

(Omissis).

21. Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione: art. 37 del codice della navigazione.

(Omissis).

76. Procedimenti di concessione di beni del demanio marittimo utilizzati per finalità turistiche, ricreative e per la realizzazione e la gestione di attività commerciali, ricreative, sportive, turistiche e per quelle relative ai porti:

articoli 33-37 del codice della navigazione;

articoli 5-21 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;

legge 28 gennaio 1994, n. 84;

decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo della lettera *e)* del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«*e)* previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657):

«Art. 67 *(Riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette).* — 1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto, della imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, della imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali e di ogni altro diritto o accessorio la cui riscossione è demandata all'amministrazione doganale, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, nonché alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio e penalità relativi ai predetti tributi.

2. La riscossione coattiva è effettuata secondo le seguenti modalità:

a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'art. 63, comma 1; i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile;

b) con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonché gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione;

c) l'intendente di finanza appone il visto di esecutorietà dei ruoli e li consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta, affinché lo stesso provveda alla riscossione senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'intendente di finanza trasmette copia del frontespizio dei ruoli consegnati alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai crediti indicati al comma 1, comprese le eventuali spese di esecuzione, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

— Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali):

«6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera *b)* del comma 4».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 2855, secondo comma, del codice civile:

«Art. 2855. — Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 78 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214:

«Art. 78 *(Art. 48, secondo comma, legge 14 agosto 1862, n. 800).* — Spetta alla Corte il giudizio sulle questioni di interpretazione delle sue decisioni».

— Si riporta il testo dell'art. 25 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038:

«Art. 25. — Se per l'esecuzione di una decisione della Corte sorga questione sulla interpretazione di essa, si deve proporre il giudizio dinanzi allo stesso collegio che l'ha pronunciata, mediante atto di citazione che deve essere notificato a tutte le parti in causa che vi abbiano interesse».

Nota all'art. 8:

— Il regio decreto 5 settembre 1909, n. 776, recava: «Norme per la esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizio di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato».

98G0306

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Mozzate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Mozzate (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mozzate (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luciano Straniero è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mozzate (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1998, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 9 giugno 1998, da nove membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Como, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1543/1° settore del 12 giugno 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mozzate (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Luciano Straniero.

Roma, 20 luglio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A6986

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 25 giugno 1998.

Individuazione degli organismi collegiali che svolgono attività amministrative.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale è stato disposto che, al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo politico responsabile provvede ad emanare un provvedimento di individuazione dei comitati, commissioni, consigli ed ogni altro organo collegiale che svolgono funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione interessata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle competenze e sull'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 321, con il quale è stato adottato il regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, e delle relative funzioni, del Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 16 luglio 1997, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 251, con il quale è stato adottato il regolamento concernente l'individuazione delle strutture di livello dirigenziale non generale nelle quali si articolano gli uffici del Dipartimento della funzione pubblica e delle relative funzioni;

Ritenuta la necessità di individuare gli organismi indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, di delega delle funzioni al Ministro Franco Bassanini in materia di funzione pubblica e di affari regionali;

Dispone:

Art. 1.

1. Sono indispensabili per le attività istituzionali affidate al Dipartimento della funzione pubblica, i seguenti organismi collegiali che svolgono attività amministrativa:

commissione di sorveglianza sugli archivi del Dipartimento, prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

conferenza permanente dei direttori generali degli affari generali e del personale delle amministrazioni e delle aziende autonome dello Stato e dei capi uffici organizzazione e metodo dei singoli Ministeri, prevista con delibera del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 1980;

commissione paritetica per l'inquadramento dei dipendenti pubblici, prevista dall'art. 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

commissione per la garanzia delle informazioni statistiche, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

commissione RIPAM, prevista dall'art. 4 dell'intesa di programma del 7 dicembre 1990;

comitato di settore ed organismo di coordinamento dei comitati di settore, in materia di contrattazione collettiva delle amministrazioni dello Stato ed aziende autonome, previsti dall'art. 46, commi 2 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

comitato permanente per l'attuazione della carta dei servizi pubblici, previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994;

comitato per la valutazione di elaborati relativi ad incarichi di studio individuali attinenti le competenze del Ministro per la funzione pubblica, previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 388;

comitato tecnico scientifico per l'esame dei «Progetti finalizzati», previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303;

nuclei di valutazione, per la valutazione degli stati di avanzamento dei «Progetti finalizzati», previsti dall'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303, ed istituiti con decreti del Ministro per la funzione pubblica;

commissione per gli URP, per l'attuazione della normativa di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, prevista dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1994;

comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1995, n. 207;

comitato didattico della Scuola superiore della pubblica amministrazione, previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1995, n. 207;

comitato tecnico per la definizione di incarichi di ricerca e per la valutazione dei conseguenti apporti tecnici, istituito con decreto del Ministro per la funzione pubblica 1° settembre 1997;

osservatorio permanente sull'applicazione della legge 15 maggio 1997, n. 127, istituito con decreto interministeriale del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 agosto 1997, per assicurare omogeneità e coerenza alle linee attuative ed interpretative della legge 15 maggio 1997, n. 127;

comitato di direzione del progetto denominato «Cambia P.A.», istituito con decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 aprile 1998.

Roma, 25 giugno 1998

Il Ministro: BASSANINI

98A6987

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 giugno 1998, n. **261.**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 5, lettera *g)*, e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE e successive modifiche;

Viste le richieste delle associazioni di categoria di poter impiegare l'acido sorbico ed i suoi sali di potassio e di calcio per il trattamento in superficie dei formaggi

stagionati oltre il termine del 25 marzo 1997 di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *b)*, del decreto sopracitato;

Considerato che l'impiego dell'acido sorbico e dei suoi sali di potassio e di calcio per il trattamento in superficie dei formaggi stagionati risponde ai criteri di cui all'allegato II del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209;

Ritenuto di procedere ad una modifica del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, al fine di prevedere l'impiego dell'acido sorbico e dei suoi sali di potassio e di calcio per il trattamento in superficie dei formaggi stagionati;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 29 settembre 1997;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 16 ottobre 1997 ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 83/189/CEE modificata da ultimo con la direttiva 94/10/CE;

Considerato che la Commissione dell'Unione europea non ha formulato osservazioni al riguardo;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, reso in data 6 aprile 1998;

Ritenuto di non poter aderire al suggerimento proposto dal Consiglio di Stato di inserire nel preambolo il riferimento all'articolo 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, dato che lo stesso attiene ad una fattispecie diversa non applicabile alla materia disciplinata dal presente decreto;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 7 maggio 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È consentito l'impiego degli additivi E 200 acido sorbico, E 202 sorbato di potassio ed E 203 sorbato di calcio nei formaggi stagionati, limitatamente al trattamento superficiale, alla dose «quanto basta».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 giugno 1998

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 15

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 5, lettera *g)*, della legge 30 aprile 1962, n. 283, (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), è il seguente:

«Art. 5. — È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

a)-f) (omissis);

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali».

— Il testo dell'art. 22 della citata legge 30 aprile 1962, n. 283, è il seguente:

«Art. 22. — Il Ministro per la sanità, entro sei mesi della pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.

Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.

Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti».

— Il testo dell'art. 19, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 (Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE (1/a), è il seguente:

«Art. 19. — 1. La commercializzazione e l'utilizzazione degli additivi non conformi alle disposizioni del presente decreto è vietata:

a) (omissis);

b) dal 25 marzo 1997 per i prodotti di cui al titolo II, capo III».

— L'allegato II al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, riporta «Criteri generali per l'approvazione degli additivi alimentari».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo dell'art. 7 della citata legge 30 aprile 1962, n. 283, è il seguente:

«Art. 7. — Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti, ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito».

98G0303

DECRETO 17 giugno 1998.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale HibTITER. (Decreto A.I.C./UAC n. 1/1998).

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il decreto n. 718 del 13 novembre 1995, con il quale la società Cyanamid Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Franco Gorgone, zona industriale, 95030 Catania, ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale HibTITER nelle confezioni:

1 flac. 0,5 ml + sir. monodose - A.I.C. n. 028929014;

10 flac. 0,5 ml - A.I.C. n. 028929026;

Visto il decreto del 28 gennaio 1997, con il quale è stata sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio della suddetta specialità;

Vista la decisione della Commissione europea C(98)730 del 24 marzo 1998 notificata alla Repubblica italiana il 25 marzo 1998, pervenuta a questa amministrazione il 30 aprile 1998;

Visto il decreto 7 settembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1995, registro n. 1, foglio n. 302, con il quale sono state definite le procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato sul vaccino anti-haemophilus tipo b coniugato con tossoide difterico;

Decreta:

Art. 1.

È revocata la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale HibTITER nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito indicate:

HibTITER soluzione iniettabile:

1 flac. 0,5 ml + sir. monodose - A.I.C. n. 028929014;

10 flac. 0,5 ml - A.I.C. n. 028929026.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., Via Nettunense, 90 - 04011 Aprilia (Latina).

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto è sostituito dall'allegato 3 della decisione citata in premessa.

Sono approvati gli stampati allegati al presente decreto.

Art. 2.

Il controllo di Stato sarà effettuato dall'Istituto superiore di sanità secondo quanto previsto dal decreto citato nelle premesse.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 17 giugno 1998

Il capo del Dipartimento: MARTINI

ALLEGATO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

HibTITER.

2. INDICAZIONE COMPLETA DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ECCIPIENTI.

Principio attivo.

	Quantità per dose di 0,5 ml
Oligosaccaride dell'Haemophilus influenzae tipo b (ceppo PBCC197)	μg 10
coniugato con Proteina difterica CRM197	μg 25

HibTITER è una soluzione sterile di oligosaccaridi ottenuti mediante una depolimerizzazione chimica di un polisaccaride capsulare altamente purificato, il poliribosil-ribitol-fosfato (PRP), isolato dall'Haemophilus influenzae tipo b. Gli oligosaccaridi vengono attivati selettivamente e si legano covalentemente alla proteina CRM197. La proteina CRM197 è una variante non tossica della tossina difterica.

Eccipienti.

Sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.

3. FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO.

Soluzione iniettabile.

HibTITER è un liquido chiaro ed incolore presentato in flaconi di vetro monodose.

4. CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA.

Gruppo farmacoterapeutico: vaccino Haemophilus influenzae b, coniugato con antigene purificato. Codice ATC: J07AG01.

5. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., via Nettunense, 90 - 04011 Aprilia (Latina).

Controllato da: Lederle Arzneimittel GmbH & Co., Pfaffenrieder Strasse 7 - Wolfratshausen (Germania).

Controllo di Stato: Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299 - Roma.

6. INDICAZIONI TERAPEUTICHE.

HibTITER, vaccino coniugato dall'Haemophilus b con proteina difterica CRM197 è indicato per la immunizzazione di bambini, di età compresa tra due mesi e cinque anni, da malattie invasive causate dall'Haemophilus influenzae di tipo b (Hib).

7. INFORMAZIONI NECESSARIE PRIMA DELL'USO DEL MEDICINALE.

Controindicazioni.

Ipersensibilità individuale verso qualsiasi componente presente nel vaccino, ivi incluso il tossoide difterico.

Come per altri vaccini, la somministrazione di HibTITER deve essere rinviata nel caso in cui il bambino presenti uno stato febbrile acuto grave.

Speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impiego.

HibTITER è per esclusivo uso intramuscolare. Il vaccino non deve essere iniettato né per via intradermica né per via endovenosa, dal momento che queste vie di somministrazione non sono state valutate in termini di sicurezza e di immunogenicità.

Come per ogni altro vaccino, un idoneo trattamento medico e un'attenta supervisione dovrebbe essere sempre disponibile in caso di eventuali rare reazioni anafilattiche conseguenti la somministrazione del vaccino.

HibTITER non protegge contro l'Haemophilus influenzae di ceppo diverso dal tipo b o da altri agenti patogeni responsabili di meningite o setticemie.

Se il vaccino è somministrato in soggetti con deficienze nella produzione di anticorpi, conseguenti a difetti genetici o a terapia immunosoppressiva, la risposta immunitaria attesa potrebbe non essere ottenuta.

L'infezione da virus di immunodeficienza umana (HIV) non è considerata come controindicazione per l'uso di HibTITER.

Interazioni con altri medicinali ed interazioni di qualsiasi altro genere.

Nessuna riduzione della risposta anticorpale agli antigeni individuali è stata rilevata quando HibTITER è somministrato a bambini da due a venti mesi di età contemporaneamente, ma in sedi separate, al vaccino difterico-tetanico-pertossico adsorbito più vaccino antipolio orale o contemporaneamente, ai vaccini contro morbillo, rosolia e parotite a bambini di età compresa tra quattordici e sedici mesi.

Uso durante la gravidanza e l'allattamento.

Poiché HibTITER non è destinato all'impiego in età adulta, non si hanno informazioni in merito alla sicurezza del vaccino durante la gravidanza e l'allattamento.

8. ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA UTILIZZAZIONE.

Prima della somministrazione il vaccino deve essere ispezionato visualmente per escludere l'eventuale presenza di particella e/o variazioni dell'aspetto fisico. Agitare bene il vaccino prima della somministrazione.

Posologia.

Il programma di vaccinazione primaria può essere iniziato a partire dall'età di due mesi o successivamente. Esso consiste nella somministrazione di tre iniezioni ad intervalli compresi tra quattro e otto settimane.

In alternativa il programma vaccinale può consistere in due iniezioni con intervallo di sei-otto settimane. Per una protezione a lungo termine una dose di richiamo può essere somministrata durante il secondo anno di vita, specialmente nei bambini vaccinati con programma a due dosi.

Per i bambini di età compresa tra i sei mesi e i dodici mesi, non immunizzati precedentemente, il programma vaccinale a due dosi da somministrare con un intervallo di sei-otto settimane può essere sufficiente.

Per i bambini di un anno o più di età, non immunizzati precedentemente, una sola dose può essere somministrata per ottenere un'adeguata protezione.

HibTITER può essere somministrato a bambini nati prematuri secondo la loro età cronologica.

Modo di somministrazione.

HibTITER va somministrato per via intramuscolare.

9. DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI INDESIDERATI NEL CORSO DELL'IMPIEGO NORMALE DEL MEDICINALE.

Eritema locale, senso di calore o edema si possono riscontrare nel sito di iniezione. Come per tutti i prodotti somministrati per via iniettiva, si può riscontrare dolore locale.

Gli effetti sistemici riportati dopo trattamento con HibTITER includono febbre, cefalea, malessere, irritabilità, pianto prolungato, perdita di appetito, vomito, diarrea, sonno agitato e reazioni di ipersensibilità (incluso reazioni anafilattiche e rash cutaneo).

Eritema multiforme, sindrome di Guillain-Barré e convulsioni sono stati osservati dopo somministrazione di polisaccaride Haemophilus influenzae tipo b o di vaccini coniugati; la relazione causa-effetto non è stata stabilita.

Se questi sintomi continuano o diventano gravi, oppure il bambino sviluppa qualsiasi altro sintomo, consultare il medico o il farmacista.

10. RINVIO ALLA DATA DI SCADENZA CHE FIGURA SULL'IMBALLAGGIO.

La data di scadenza del vaccino è indicata in etichetta e sulla confezione.

Il periodo di validità è di ventiquattro mesi.

HibTITER deve essere conservato ad una temperatura compresa tra +2 °C e +8 °C. Non congelare. In caso di congelamento il vaccino non deve essere utilizzato.

11. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO, GIUGNO 1998.

98A6691

DECRETO 23 luglio 1998.

Disposizioni relative al commercio degli occhiali in attuazione dell'art. 20 del decreto legislativo n. 46/1997.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva n. 93/42/CEE concernente i dispositivi medici;

Visto, in particolare, l'art. 20 che prevede che con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere, anche per singole tipologie di dispositivi, individuati i soggetti autorizzati alla vendita nonché stabilite le prescrizioni che devono essere osservate per assicurare che la conservazione e la distribuzione dei dispositivi stessi siano conformi agli interessi sanitari;

Ritenuto che i dispositivi medici rientranti nella competenza professionale degli esercenti l'arte sanitaria

ausiliaria di ottico debbano, per motivi di interesse sanitario e di tutela della salute, essere assoggettati a particolari cautele nella vendita;

Visti l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1275, e l'art. 12 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334;

Considerato che, in base alle richiamate disposizioni sanitarie, il confezionamento, l'apprestamento e la vendita diretta al pubblico di occhiali e lenti protettive e correttive dei difetti visivi rientrano nella competenza professionale dell'esercente l'arte sanitaria ausiliaria di ottico;

Ritenuto, in base al richiamato art. 20 del decreto legislativo n. 46/1997, di riservare ai soggetti in possesso del titolo abilitante all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di ottico la vendita al pubblico di occhiali e lenti su misura, protettive e correttive dei difetti visivi, e di consentire anche ad altri esercizi commerciali la vendita degli occhiali, premontati con produzione di tipo industriale, per la correzione del difetto semplice della presbiopia;

Ritenuto, ai fini della tutela della salute, di prevedere che l'esercente l'attività di ottico, unitamente al dispositivo medico, debba consegnare all'utente una attestazione sui materiali utilizzati e le istruzioni per l'uso;

Ritenuto di riservare la vendita degli occhiali premontati, oltre agli esercizi commerciali di ottica, anche alle farmacie e agli esercizi commerciali che vendono, tra l'altro, articoli sanitari;

Ritenuto che sugli occhiali premontati debba essere presente la marcatura CE, accompagnata dalle indicazioni, su etichetta o foglietto, dei dati relativi al costruttore, o all'importatore, e delle caratteristiche tecniche degli occhiali;

Decreta:

1. La vendita diretta al pubblico di occhiali e lenti su misura, protettive e correttive dei difetti visivi, è, per motivi di interesse sanitario e di tutela della salute, riservata agli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico.

2. La vendita deve essere effettuata dall'esercente l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, direttamente o sotto il suo diretto controllo.

3. L'esercente l'attività di ottico, unitamente agli occhiali e lenti, deve consegnare all'utente un attestato sui materiali utilizzati e le loro caratteristiche nonché le istruzioni per l'uso.

4. Sono esclusi dalla riserva di cui al comma 1 gli occhiali, premontati con produzione di tipo industriale, per la correzione del difetto semplice della presbiopia, limitatamente a quelli aventi entrambe le lenti con lo stesso identico potere diottrico, comunque non superiore a 3°. Sugli occhiali deve essere presente la marcatura CE, accompagnata dalle indicazioni, su etichetta o foglietto, dei dati relativi al costruttore, o all'importatore, e delle caratteristiche tecniche degli occhiali.

5. Gli occhiali premontati di cui al comma 4 possono essere venduti, oltre che negli esercizi commerciali di ottica, anche nelle farmacie e negli esercizi commerciali che vendono, tra l'altro, articoli sanitari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1998

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

98A6989

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 27 luglio 1998.

Riconoscimento di titoli accademico/professionali quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo dei biologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni

Vista l'istanza della sig.ra Muhlhauser Judith Maria, nata a Vienna il 1° genniao 1955, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «biologo»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «doktor der naturwissenschaften» conseguito presso l'Università di Salisburgo il 15 dicembre 1983, che inoltre ha dimostrato di aver esercitato la professione, per cui richiede il riconoscimento, in Austria;

Considerato che la richiedente è in possesso anche della laurea in «scienze biologiche» conseguita in Italia presso l'Università degli studi di Padova nel maggio 1993

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 27 giugno 1997, 18 dicembre 1997 e del 19 marzo 1998;

Sentito il rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi nelle sedute sopra indicate;

Decreta:

Alla sig.ra Muhlhauser Judith Maria, nata a Vienna il 1° gennaio 1955, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali austriaci, di cui in premessa, quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo dei «biologi».

Roma, 27 luglio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A6994

DECRETO 27 luglio 1998.

Riconoscimento di titoli professionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Marchese Dario, nato a Bergamo l'11 novembre 1971, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» di cui è in possesso dal marzo 1998, come attestato dal Collegi de Advocats di S. feliu de Llobregat (E), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»

Considerato che il richiedente è insignito del titolo accademico spagnolo di «licenciado e Derecho» conseguito nella sessione di febbraio 1998 presso l'Università di Barcellona;

Considerato che ha altresì conseguito il titolo di «dottore in giurisprudenza» in data 15 marzo 1996 presso l'Università degli studi di Milano;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo sopra indicato;

Decreta:

1. Al sig. Marchese Dario, nato a Bergamo l'11 novembre 1971, cittadino italiano, sono riconosciuti i titoli professionali di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

2. Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza acquisita in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Roma, 27 luglio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A6995

DECRETO 27 luglio 1998.

Riconoscimento di titoli accademico/spagnoli quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo dei biologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Labarga Martinez Maria Cristina, nata a Madrid il 17 gennaio 1963, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «biologo», di cui è in possesso, come attestato dall'iscrizione al Colegio de Biologos di Madrid dal novembre 1987;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «licenciada en Ciencias biologicas» conseguito presso l'Università Complutense di Madrid nell'ottobre 1987

Visto l'art. 12, comma 8, del predetto decreto legislativo;

Decreta:

Alla sig.ra Labarga Martinez Maria Cristina, nata a Madrid il 17 gennaio 1963, cittadina spagnola, sono riconosciuti i titoli accademico/spagnoli, di cui in premessa, quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo dei «biologi».

Roma, 27 luglio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A6996

DECRETO 27 luglio 1998.

Riconoscimento di titolo accademico estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli «psicologi» e per l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Matilde Mendo Vicente, nata a Salamanca il 22 agosto 1959, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo — il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» di cui è in possesso — come attestato dal «Colegio Oficial de Psicologos» di Madrid, a decorrere dal 20 dicembre 1996, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione;

Considerato che la richiedente è provvista del titolo accademico spagnolo denominato «Licenciada en Filosofia y Ciencias de la Educazion» conseguio nell'anno 1984;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 6 del decreto sopra indicato;

Decreta:

Alla sig.ra Matilde Mendo Vicente, nata a Salamanca il 22 agosto 1959, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo accademico di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» e per l'esercizio della professione.

Roma, 27 luglio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A7042

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 luglio 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Aversa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1991, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del 10 ottobre 1997 prot. 1/7998/UDG con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 2185 del 22 giugno 1998 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Aversa ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio registro di Aversa dal 22 giugno 1998 al 27 giugno 1998 a seguito dello svolgimento di lavori per il costituendo ufficio delle entrate di Aversa;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Aversa dal 22 giugno 1998 al 27 giugno 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 16 luglio 1998

p. *Il direttore regionale:* PALMIERI

98A6990

DECRETO 16 luglio 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Caserta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1991, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 28 gennaio 1998 prot. 1998/11772 con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 44/98 del 5 giugno 1998 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Napoli ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Caserta per il giorno 22 giugno 1998 a seguito della sostituzione della strumentazione tecnologica in uso;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Caserta per il giorno 22 giugno 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 16 luglio 1998

p. *Il direttore regionale:* PALMIERI

98A6991

DECRETO 21 luglio 1998.

Modificazioni al decreto ministeriale 5 luglio 1973 concernente i cartoncini di controllo per macchine elettriche bollatrici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni;

Visto gli articoli 15 e 16 del decreto ministeriale 5 luglio 1973, concernenti i cartoncini di controllo per macchine elettriche bollatrici;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente la modifica della disciplina in materia di servizi di cassa degli uffici del registro;

Ritenuta la necessità di stabilire le nuove caratteristiche del cartoncino delle macchine bollatrici rilasciato dall'ufficio del registro o dagli uffici delle entrate per il controllo delle bollazioni effettuate dall'utente;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 15 del decreto ministeriale 5 luglio 1973 è sostituito dal seguente:

«Detti cartoncini devono essere ritirati gratuitamente dall'utente presso l'ufficio del registro o l'ufficio delle entrate che ha in carico la macchina su presentazione dell'attestazione di versamento rilasciata dal concessionario della riscossione all'atto del versamento anticipato dall'imposta».

Art. 2.

L'art. 16 è sostituito dal seguente:

«Il cartoncino di controllo deve rispondere alle caratteristiche seguenti: cartoncini tipo 551 grammi 386; formato millimetri 185,5 × 28,75; stampa litografica, colore nero.

Il cartoncino presenta nel recto una fascetta a linea bianca che, dal lato di sinistra, corre lungo l'asse longitudinale, dilatandosi dapprima in una formella seguita da un tondo per il bollo, indi proseguendo sino al lato di destra.

Nella formella è posta la legenda «Repubblica Italiana». Nel tondo è stampata la parola "bollo". Sulla parte alta del cartoncino e nella parte bassa, sono stampate, rispettivamente a sinistra e a destra, le scritte "n. matricola macchina" e "data", "utente" e "Il direttore".

Nel verso, lungo i due margini superiore e inferiore, sono stampate le due metà contrapposte della stessa fascetta a linea bianca stampata nel recto.».

Art. 3.

I cartoncini di controllo recanti il vecchio punzone nel valore di L. 100, annullato a cura dell'ufficio finanziario, restano tuttora in corso e continueranno ad essere distribuiti gratuitamente fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A7031

DECRETO 22 luglio 1998.

Autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale degli agenti commerciali U.S.A.R.C.I.» in sigla «C.A.A.F.-U.S.A.R.C.I. S.r.l.», in Torino, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese ed iscrizione della stessa all'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 78, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale le associazioni e i sindacati di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese

se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attività;

Visto il decreto ministeriale del 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il decreto ministeriale del 17 marzo 1993, con il quale è stata riconosciuta la rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera *b)*, della citata legge n. 413, alla «U.S.A.R.C.I. - Unione sindacati agenti e rappresentanti di commercio italiani»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 17 ottobre 1997, con il quale sono stati autorizzati a costituire Centri autorizzati di assistenza fiscale, le seguenti organizzazioni:

1) U.S.A.R.C.I. Brescia; 2) A.B.A.R.C. - U.S.A.R.C.I. Bergamo; 3) U.S.A.R.C.I. - S.P.A.R.C.I. Genova; 4) U.S.A.R.C.I. Mantova; 5) U.S.A.R.C.I. Lodi; 6) U.S.A.R.C.I. Milano; 7) A.P.A.R.C. - U.S.A.R.C.I. Torino; 8) U.S.A.R.C.I. Alessandria;

Vista l'istanza pervenuta in data 10 giugno 1998, con la quale il «Centro autorizzato di assistenza fiscale degli agenti commerciali U.S.A.R.C.I. S.r.l.» in sigla «C.A.A.F - U.S.A.R.C.I - S.r.l.», legalmente rappresentato dal sig. Francesco D'Angelo, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 4 marzo 1994 della società «A.P.A.R.C. Servizi S.r.l.», a rogito notaio Bertani Paolo, (repertorio n. 121087, raccolta n. 16302), già costituita con atto notarile del 16 marzo 1989, con il quale viene deliberata la modifica della denominazione sociale in «Centro autorizzato di assistenza fiscale degli agenti commerciali U.S.A.R.C.I.», in sigla «C.A.A.F.-U.S.A.R.C.I. S.r.l.», l'aumento del capitale sociale, la nomina delle cariche sociali, e l'approvazione del nuovo testo di statuto sociale allegato al suddetto verbale, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di assistenza fiscale;

Visto che con atto del 21 maggio 1998, a rogito notaio Bertani Paolo, (repertorio n. 150057, raccolta n. 19653), il suddetto «C.A.A.F.-U.S.A.R.C.I. S.r.l», a seguito di cessione di quote, risulta regolarmente costituito tra i soggetti autorizzati alla costituzione dal succitato decreto ministeriale del 17 ottobre 1997;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con «Assicurazioni Generali S.p.a.»;

Vista la documentazione con la quale è stato dimostrato il possesso da parte del dott. Boidi Giovanni, direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992;

Considerato che è stata depositata la copia del contratto-tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del ripetuto decreto ministeriale n. 494/1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese;

Decreta:

La società «Centro autorizzato di assistenza fiscale degli agenti commerciali U.S.A.R.C.I.» in sigla: «C.A.A.F.-U.S.A.R.C.I. S.r.l.», con sede in Torino, alla via Pastrengo n. 29, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991, e successive modificazioni ed integrazioni.

La predetta società è iscritta al n. 041 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A6998

DECRETO 28 luglio 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale l'Automobile club d'Italia - Ufficio provinciale di Como, ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico

di Como in data 8 giugno 1998, dovuto alla sostituzione dei supporti informatici e alla conseguente installazione delle nuove apparecchiature automatizzate;

Vista la relazione n. 115/98 del 20 luglio 1998 del servizio ispettivo della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como in data 8 giugno 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como in data 8 giugno 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 luglio 1998

Il direttore: CONAC

98A7133

DECRETO 30 luglio 1998.

Modificazioni al regolamento del concorso pronostici «Totocalcio».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva al Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I. l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giochi di abilità, previsti dal decreto legislativo stesso, quando sono connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, che dispone che ogni gioco o concorso è disciplinato da apposito regolamento;

Visto l'art. 52 del decreto suddetto, che dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attività di gioco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il regolamento del concorso pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del C.O.N.I., approvato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 5 luglio 1963, e, da ultimo, modificato con decreto 14 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 1996;

Viste le note n. 1020 del 16 aprile 1997, n. 183 del 29 gennaio 1998, n. 1258 del 5 maggio 1998 e n. 1263 del 7 maggio 1998, con le quali il C.O.N.I. ha proposto di modificare il suddetto regolamento;

Ritenuta l'opportunità di modificare il regolamento suddetto nel senso proposto dal C.O.N.I.;

Decreta:

Art. 1.

1. Al regolamento del concorso pronostici denominato «Totocalcio», connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., approvato con proprio decreto 23 marzo 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 5 luglio 1963 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) modifiche all'art. 3:

1) al primo comma, dopo le parole «a scelta», vengono soppresse le parole «e sotto la esclusiva responsabilità»; dopo le parole «nei termini» viene soppressa la parola «all'uopo»;

2) al secondo comma, dopo le parole «da pronosticare», sono aggiunte le seguenti «e al sistema di raccolta delle giocate».

b) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — La partecipazione al concorso risulta da apposite schede distribuite dall'ente gestore consistenti in fogli composti di almeno due parti (tagliandi figlia e matrice). Sulla prima parte (tagliando figlia) sono indicati, singolarmente o accoppiati, i nomi delle squadre e/o dei competitori inclusi nel concorso.

Nel caso in cui risultano accoppiati i nomi di due squadre o di due competitori, a ogni accoppiamento corrisponde uno degli eventi da pronosticare. Il pronostico riguarda la vittoria (segno convenzionale: 1) o la sconfitta (segno convenzionale: 2) o il pareggio (segno convenzionale: X) della squadra o del competitore indicato per primo nell'accoppiamento nei confronti dell'altra squadra o dell'altro competitore.

Nel caso in cui il pronostico riguarda il risultato conseguito da singoli competitori o squadre, a ogni singolo nome corrisponde un evento da pronosticare; con il segno «1» si indica il piazzamento dal primo al terzo posto, con il segno «X» si indica il piazzamento dal quarto al sesto posto e con il segno «2» si indica il piazzamento oltre il sesto posto o la mancata classificazione del competitore o della squadra.

Nel caso in cui il pronostico riguarda il piazzamento di squadre o concorrenti partecipanti a competizioni nazionali e internazionali di calcio o di altre manifestazioni sportive, suddivise in gironi, batterie o gruppi, con il segno «1» si indica il piazzamento al primo posto, con il segno «X» si indica il piazzamento al secondo posto e con il segno «2» si indica il piazzamento dal terzo posto in poi, compresa la mancata classificazione delle squadre o dei concorrenti nei gironi, nelle batterie, o nei gruppi in cui risultano rispettivamente inseriti.

Nel caso in cui il concorso sia imperniato su competizioni olimpiche o su giochi mondiali, continentali, di area europea o extraeuropea, gli atleti o le squadre nazionali, iscritti per la partecipazione a tredici discipline sportive prescelte dall'ente gestore e indicate nella scheda, sono suddivisi in tre gruppi, ciascuno comprensivo di tre nomi, contraddistinti rispettivamente con i segni 1, X, 2. Marcando i predetti segni convenzionali, riferiti a ciascuna delle tredici discipline inserite nella scheda, il pronosticatore indica in quale dei tre gruppi (1, X, 2) figurano inclusi gli atleti o le squadre che, in base ai risultati ufficiali conseguiti al termine delle competizioni stesse, risultano primi classificati in ciascuna delle discipline elencate.

Nel caso in cui nella scheda sono inserite partite di finale di tornei, di campionati, di coppe calcistiche nazionali o internazionali, con i segni convenzionali 1-X-2 si possono altresì indicare, oltre alla vittoria, al pareggio e alla sconfitta della squadra prima indicata nell'accoppiamento, anche i pronostici riferiti a uno o più dei seguenti eventi:

a) numero dei goals segnati nel primo tempo della partita (col segno «1» si indica zero o un goal; col segno «X» si indicano due goals; col segno «2» si indicano oltre due goals);

b) numero complessivo dei goals segnati nei due tempi regolamentari della partita (col segno «1» si indica zero o un goal; col segno «X» si indicano due o tre goals; col segno «2» si indicano oltre tre goals);

c) numero dei giocatori sostituiti nei due tempi regolamentari (col segno «1» si indicano zero, uno o due giocatori; col segno «X» si indicano tre giocatori; col segno «2» si indicano quattro giocatori);

d) numero dei calci di rigore assegnati nei due tempi regolamentari (col segno «1» si indica la mancata concessione; col segno «X» si indica l'assegnazione di un calcio di rigore; col segno «2» si indica l'assegnazione di due o più calci di rigore);

e) assegnazione del titolo o conclusione del torneo, del campionato e delle coppe nazionali o internazionali (col segno «1» si indica che il titolo è stato assegnato e la partita si è conclusa al termine dei due tempi regolamentari; col segno «X» si indica che il titolo è stato assegnato e la partita si è conclusa al termine dei due tempi supplementari; col segno «2» si indica che il titolo è stato assegnato dopo i calci di rigore o la ripetizione della partita o il sorteggio, se previsti).

L'approntamento delle schede di partecipazione al concorso può essere effettuato anche prima che siano resi noti i nomi delle squadre o dei competitori; nel qual caso queste/i sono indicate/i nelle schede stesse con lettere alfabetiche, con obbligo da parte dell'ente gestore di pubblicizzarne i nomi, non appena a conoscenza, mediante comunicato stampa. L'ente gestore impartisce disposizioni affinché i ricevitori non procedano alla convalida delle giocate prima che tali nomi siano resi noti.

Qualora nella scheda siano inclusi anche eventi relativi a singoli competitori partecipanti a gare ciclistiche, riferite al Giro d'Italia, il pronostico è espresso con le modalità stabilite dall'art. 3 del regolamento del concorso pronostici Totosport.

La partecipazione al concorso può altresì effettuarsi presso ricevitorie autorizzate, con apposite schede denominate «a caratura» composte da fascicoletti comprendenti ciascuno 5 o 10 cedole, il cui costo unitario è pari a un quinto o a un decimo del valore complessivo della giocata organizzata e convalidata dal ricevitore. Le schede, compilate presso le predette ricevitorie, sono convalidabili con le modalità di cui al successivo art. 6.»;

c) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — È consentita la partecipazione al concorso anche mediante giocate sistemistiche, intendendosi per «sistema» la scritturazione abbreviata di una serie di colonne collegate in base alla combinazione di due o tre differenti pronostici (varianti doppie o triple) per una o più partite scelte tra quelle alle quali il concorso si riferisce, restando invece immutati, in ogni colonna, i pronostici delle altre partite.

Si intendono altresì comprese nel conteggio delle combinazioni le varianti relative a competizioni dichiarate non valide dall'ente gestore anche prima dello svolgimento del concorso; tali varianti, pur non avendo rilevanza ai fini della determinazione della colonna vincente, consentono di moltiplicare il numero delle colonne vincenti ottenibili in base alle varianti relative agli eventi validi, e quindi il numero dei premi.

Il sistema viene sviluppato matematicamente da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, secondo l'ordine di scritturazione dei singoli segni di pronostico di ogni variante, ivi compresi i pronostici fissi ripetuti e le varianti relative a competizioni dichiarate non valide di cui al precedente comma. Ognuno dei segni della prima variante, cominciando dall'alto, viene scritto nell'ordine una sola volta. I singoli segni di pronostico della seconda variante vengono invece scritti di seguito nell'ordine due volte oppure tre a seconda che la prima variante sia stata doppia oppure tripla. I singoli segni di pronostico della terza variante vengono pure scritti di seguito nell'ordine tante volte quante corrispondono alle colonne ottenute con la variante immediatamente precedente, e così di seguito. I gruppi di segni di ogni variante così ottenuti vengono poi ripetuti nell'ordine tante volte fino a completare l'ultima colonna risul-

tante dall'ultima variante del sistema sviluppato. I segni dei pronostici fissi vengono ripetuti per tutte le colonne del sistema.»;

d) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — Le schede distribuite dall'ente gestore consistono in fogli composti di due parti (tagliandi figlia e matrice), convalidabili mediante macchine elettroniche. Nelle schede sono indicati il numero progressivo e la data del concorso periodico, nonché la data delle giornate ufficiali di gara alle quali il concorso è connesso.

Possono essere utilizzate anche schede in cui la serie degli accoppiamenti è indicata col numero d'ordine dell'elenco degli incontri o delle competizioni, stabilito dall'ente gestore per il concorso in cui le schede stesse vengono usate, e pubblicato nel Bollettino ufficiale. In tal caso il partecipante indica sulla scheda il numero e la data del concorso.

Il tagliando figlia è formato da due sezioni, ciascuna divisa in quattro colonne. Nella prima sezione ogni colonna è suddivisa in tre finche: accanto a ogni evento da pronosticare nella prima è indicato il segno 1, nella seconda il segno X, nella terza il segno 2, prestampati in appositi circoletti e ripetuti sequenzialmente per quattro volte, tante quante sono le giocate effettuabili. Il giocatore esprime il proprio pronostico mediante l'apposizione, nell'apposito spazio, in corrispondenza dell'evento da pronosticare, di segno idoneo a essere individuato dall'apparecchiatura di lettura della macchina. Marcando il segno 1 o il segno X o il segno 2, si indica rispettivamente la vittoria, il pareggio o la sconfitta della squadra o del competitore indicati per primi negli accoppiamenti. Nella seconda sezione del tagliando figlia, le quattro colonne sono contenute in un apposito reticolo nel quale la macchina validatrice, mediante lettura ottica, stampa i segni 1-X-2, già marcati dal pronosticatore nella prima sezione in corrispondenza di ciascun pronostico. Nella seconda parte della scheda (tagliando matrice), identica alla seconda sezione del tagliando figlia, la macchina validatrice trascrive gli stessi segni stampati sul tagliando figlia.

Sulla medesima scheda è ammessa la compilazione di colonne singole o di colonne sistemistiche e, contemporaneamente, di colonne singole e sistemistiche. Una colonna singola si compila contrassegnando uno dei tre pronostici prestampati in corrispondenza di ciascuno degli eventi. Una colonna sistemistica si compila contrassegnando per ogni accoppiamento da pronosticare, o uno (pronostico fisso) o due (variante doppia) o tre (variante tripla) segni di pronostico prestampati accanto a ciascun evento.

L'ente gestore si riserva la facoltà di stabilire i limiti minimi e massimi delle giocate consentite sulla medesima scheda. Attualmente le giocate ammesse sono comprese tra un minimo di 2 e un massimo di 4096 colonne. Il limite minimo si ottiene anche giocando una sola colonna in cui, in corrispondenza di un evento, sia stata marcata una variante doppia. È ammessa la giocata sistemistica costituita da una sola variante tripla.

In corrispondenza degli eventi dichiarati non validi dall'ente gestore prima dello svolgimento del concorso, il pronosticatore è tenuto a marcare comunque un qualsiasi segno di pronostico per consentire la convalida automatica della scheda. Nel caso di marcatura di una variante doppia o tripla in corrispondenza dell'evento annullato, si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 5.

La convalida viene effettuata dal ricevitore introducendo la scheda di partecipazione al concorso nell'apposita apertura della macchina validatrice che, all'atto dell'inserimento, evidenzia automaticamente su un visualizzatore l'importo della giocata. Ottenuto l'assenso del pronosticatore, il ricevitore preme l'apposito tasto di convalida. La convalida risulta dalla scritturazione, operata dalla macchina validatrice nella parte superiore dei tagliandi figlia e matrice, dei seguenti dati: codice di ricevitoria, codice di zona, codice della validatrice, numero progressivo della giocata, numero di concorso, stagione totocalcistica, codice elettronico di controllo, numero di colonne convalidate. A tutti gli effetti della giocata valgono i segni di pronostico 1-X-2 stampati dalla macchina validatrice sul tagliando matrice. Dopo la convalida, il partecipante ritira il tagliando figlia e il ricevitore custodisce con ogni cura la capsula elettronica e le matrici immesse nell'apposito contenitore inserito nell'interno della macchina validatrice per farle pervenire, unitamente ai tagliandi figlia delle schede eventualmente annullate, all'ente gestore nei termini da quest'ultimo fissati.

All'atto del ritiro del tagliando figlia convalidato, il giocatore, nel caso di difformità tra i pronostici marcati manualmente e quelli stampati dalla macchina validatrice, ha la facoltà di chiedere l'annullo della scheda convalidata, previa consegna al ricevitore del tagliando predetto, ottenendo il rimborso della posta.

Il tagliando matrice è separato dal tagliando figlia mediante taglio meccanico effettuato dalla macchina validatrice all'atto della convalida ed è immesso automaticamente nell'apposito contenitore della macchina che viene conservato dall'ente gestore negli archivi di cui al successivo art. 7. Negli stessi archivi è conservata una copia dei supporti elettronici contenenti i dati che saranno utilizzati per lo scrutinio automatizzato, nonché per l'eventuale verifica delle vincite risultanti dallo scrutinio stesso.

È consentita anche la partecipazione al concorso mediante validatrici in collegamento telematico. Su tali validatrici i dati di gioco, stampati in chiaro sulla seconda parte del tagliando figlia, sono anche impressi in forma codificata sul tagliando inserito automaticamente dalla macchina nell'apposito contenitore interno e sono inoltre registrati nella memoria interna della validatrice e in un apposito supporto di memoria estraibile (capsula dati) da utilizzarsi in casi di emergenza. I dati di gioco sono periodicamente trasferiti per via telematica a un centro di raccolta e quindi, previ gli opportuni controlli, sono trasmessi telematicamente alla/e sede/i di zona competente/i e registrati su dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibili e non modificabili, per essere successivamente elaborati secondo le

procedure in uso, analogamente ai dati raccolti manualmente. Tali dischi vengono consegnati alla/e commissione/i di zona prima dell'inizio degli avvenimenti sportivi oggetto del concorso e costituiscono a tutti gli effetti le matrici delle schede del concorso. Dette matrici elettroniche fanno stato in caso di contestazione. In caso di parziale o totale impossibilità di lettura delle giocate su dischi ottici, vengono archiviati, previa verbalizzazione, supporti magnetici e/o capsule-dati e/o tabulati contenenti l'elenco di tutte le giocate registrate, i cui dati valgono a ogni effetto del concorso.»;

e) l'art. 6-*bis* è soppresso;

f) all'art. 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le operazioni di deposito e la custodia di matrici cartacee ed elettroniche sono controllate e sorvegliate dalle commissioni di zona. Di ognuna di esse fanno parte: un rappresentante dell'amministrazione delle finanze che la presiede, un rappresentante del C.O.N.I. e un funzionario dell'amministrazione delle finanze, che esercita anche le funzioni di segretario.»;

g) all'art. 8, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«In caso di trasmissione telematica dei dati la commissione estrae dall'archivio anche i dischi ottici e/o eventuali supporti magnetici e/o capsule-dati, inserisce la colonna vincente in apposito elaboratore e provvede alla visualizzazione e alla eventuale stampa delle matrici elettroniche che hanno totalizzato punteggio vincente e del relativo elenco, oppure estrae il tabulato dal quale rileva le giocate recanti colonne vincenti.»;

h) modifiche all'art. 9:

1) al primo comma, alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «di norma totalizzanti rispettivamente punti 13 e 12.»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«In presenza di 13 eventi regolarmente svolti, mancando colonne vincenti in prima categoria con punti 13, il relativo montepremi andrà a cumularsi con quello della corrispondente categoria con punti 13, nel concorso successivo. Qualora anche in tale concorso non si verifica colonne vincenti nella prima categoria con punti 13, la somma dei due montepremi andrà a incrementare il montepremi del concorso successivo per la stessa prima categoria con punti 13, e così fino al concorso nel quale si saranno realizzate vincite in prima categoria con punti 13. Qualora nell'ultimo concorso della stagione non sia stato ancora aggiudicato il montepremi precedentemente cumulatosi, l'importo relativo andrà ad aggiungersi al montepremi di tale concorso, riferito alla prima categoria (sia essa con 13 o 12 punti), oppure, nel caso di due o più eventi non validi, con l'intero montepremi distribuito in categoria unica. Nel caso invece che la mancanza di vincenti in prima categoria con punti 13 si verifica in occasione dell'ultimo concorso della stagione, senza cumuli precedenti, il relativo montepremi si somma al montepremi della seconda categoria, ovvero, in mancanza di vincite in tale categoria, si somma al montepremi della categoria unica. Mancando colonne vincenti in seconda categoria (punti 12), il relativo montepremi si suddivide fra tutte le colonne che avranno totalizzato un punteggio inferiore di un punto a quello della seconda categoria. Qualora in nessuna delle colonne si conseguisse tale punteggio, il montepremi sarà suddiviso fra tutte quelle in cui è stato realizzato un punteggio inferiore di due punti, e così di seguito.»;

i) modifiche all'art. 10:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Un Bollettino ufficiale edito a cura dell'ente gestore entro il secondo giorno dalla data di svolgimento del concorso, pubblica i risultati del concorso e i numeri d'ordine delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria superiore a L. 4.000.000. Gli estremi delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria pari o inferiore a L. 4.000.000, relative alla ricevitoria dove sono state effettuate le giocate, sono elencati in apposito Bollettino ufficiale edito entro il secondo giorno dalla data di svolgimento del concorso ed in visione presso la ricevitoria stessa. Il giocatore che non può consultare il Bollettino ufficiale oppure il Bollettino ufficiale di ricevitoria, è tenuto a far pervenire alla competente sede di zona il tagliando figlia entro il termine stabilito per i reclami.

2) al secondo comma, le parole «del bollino o del contrassegno meccanico» sono sostituite dalle parole «di convalida»;

3) all'ultimo comma, la parola «sei» è sostituita dalla parola «trenta» ed è aggiunto, alla fine dell'ultimo periodo, il seguente periodo. «Provvederà altresì alla consegna alla sede di zona di tutte le matrici vincenti nonché dei tabulati contenenti la stampa dello sviluppo del/i supporto/i elettronico/i di cui al secondo comma dell'art. 14»;

l) l'art. 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — È istituita in Roma presso la direzione generale dell'ente gestore, una commissione centrale composta di un rappresentante dell'amministrazione delle finanze che la presiede, di un rappresentante del C.O.N.I. e di un funzionario del Ministero delle finanze, che esercita anche funzioni di segretario. Tale commissione ha il compito di esaminare i reclami a essa trasmessi dalle commissioni di zona e di determinare, sulla base degli accertamenti delle commissioni stesse, le quote unitarie definitive dei premi da pubblicare sul Bollettino ufficiale. Trascorsi settantacinque giorni da tale pubblicazione, cesserà per l'ente gestore ogni obbligo di ulteriore conservazione delle matrici (e/o supporti elettronici) di ogni singolo concorso, fatta eccezione per quelle relative a reclami non accolti.

Ogni diritto è esercitato in giudizio, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'esito del reclamo di cui all'art. 10. Resta ferma l'esperibilità dell'azione giudiziaria ordinaria, anche in mancanza del previo esperimento del reclamo, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale dei vincenti.»;

m) all'art. 12, le parole «il premio dei quali» sono sostituite dalle parole «il cui ammontare» e le parole «del termine fissato» sono sostituite dalle parole «dei termini fissati»;

n) l'art. 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. — I premi di quota unitaria non superiore a L. 4.000.000 sono pagati a favore e a spese dell'esibitore del tagliando figlia, con le modalità stabilite dall'ente gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale. I premi di quota unitaria superiore a L. 4.000.000 sono pagati a favore e a spese del vincitore il cui nome, cognome e indirizzo risultano chiaramente indicati nell'apposito spazio a tergo della scheda. I premi conseguiti su schede a caratura di importo unitario fino a L. 20.000.000 sono pagati al titolare della ricevitoria che ha convalidato la giocata, il quale provvede a corrisponderli in quinti o in decimi a favore e a spese dei vincitori che gli hanno consegnato le cedole di partecipazione. I premi conseguiti su schede a caratura di importo unitario superiore a L. 20.000.000 sono pagati in quinti o in decimi direttamente dall'ente gestore a favore e a spese dei vincitori, previa acquisizione di ciascuna delle cedole da parte dei giocatori.

In caso di identificazione incerta, di schede anonime o con nomi di fantasia, il vincitore è tenuto a comunicare all'ente gestore il nome a favore del quale deve essere effettuato il pagamento. Il pagamento dei premi avviene dietro ritiro del tagliando figlia, escluso qualsiasi equipollente. Qualora il vincitore non sia in grado di produrlo, il pagamento del premio può essere disposto, decorso il termine di decadenza di centoventi giorni di cui al quarto comma del presente articolo, sempreché esistano ampi e obiettivi elementi di identificazione dell'effettivo avente diritto, risultanti dalle iscrizioni apposte sulla parte di scheda in possesso dell'ente gestore, sentita la Commissione centrale di cui all'art. 11.

Qualora venga richiesto il pagamento di una vincita conseguita su un tagliando figlia non decifrabile, il tagliando stesso costituisce valido documento di legittimazione al pagamento, a condizione che il tagliando matrice corrispondente risulti elencato tra quelli vincenti. La corrispondenza tra le due parti della scheda deve risultare dall'esatto abbinamento tra le due parti del logo prestampato, nonché dalla corrispondenza dei segni di pronostico scritti dal giocatore sulla parte figlia con quelli stampati sul tabulato denominato «elenco vincenti per ricevitoria» archiviato dalla commissione.

Qualsiasi comunicazione riguardante le modalità di pagamento dei premi sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale recante le quote definitive dei premi di ogni concorso. I vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione dei premi se non ne richiedono il pagamento nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale degli estremi della matrice vincente.»;

o) l'art. 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. — Concorrono alla determinazione delle colonne vincenti solamente le matrici cartacee o elettroniche che compilate e ricevute nei modi prescritti, risultino custodite a norma dell'art. 7.

Qualora per qualsiasi motivo la matrice cartacea non fosse rinvenuta nell'archivio, la commissione di zona procede allo sviluppo del supporto elettronico archiviato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6. Identica procedura si applica nel caso in cui la matrice cartacea rinvenuta nell'archivio si presenta non integra o non decifrabile per quanto attiene ai pronostici e/o ai dati di convalida della scheda.

Nel caso in cui non risulti archiviato il supporto elettronico o qualora non sia possibile effettuare lo sviluppo dello stesso, la matrice mancante o non integra o non decifrabile, non partecipa al concorso e il concorrente ha diritto solamente al rimborso della posta pagata, dietro consegna del tagliando figlia in suo possesso, esclusa — salvo i casi di dolo o colpa grave — ogni responsabilità tanto dell'ente gestore e dei suoi ausiliari, quanto dei ricevitori autorizzati, nello svolgimento delle rispettive attività.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle giocate raccolte telematicamente nel caso in cui non è possibile ottenere la matrice elettronica dai dischi ottici o dagli altri supporti elettronici, o non è leggibile il supporto cartaceo corrispondente.

L'ente gestore, i suoi ausiliari e i ricevitori autorizzati, ove in qualsiasi momento accertino la mancanza di una matrice, del relativo supporto elettronico e del relativo tabulato, ne danno notizia al pubblico mediante avviso che deve rimanere esposto nel locale di svolgimento delle attività rispettive sino alla scadenza del termine di presentazione del reclamo previsto dall'art. 10. Tali matrici mancanti sono escluse dal concorso anche nella ipotesi in cui la pubblicazione non sia stata effettuata o non sia stata regolare.»;

p) all'art. 15 il primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora, prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 8, si verifica, per causa di forza maggiore, la distruzione totale o parziale delle matrici e/o dei supporti elettronici e/o dei relativi tabulati, che hanno efficacia probatoria, ricevuti e custoditi, essi sono dichiarati esclusi dal concorso e i relativi concorrenti hanno diritto solamente al rimborso della quota destinata al montepremi. La medesima norma si applica, qualora all'inizio delle operazioni sopra menzionate dovesse essere constatata la non integrità dell'archivio o della sua serratura.»;

q) all'art. 16, secondo comma, le parole «uffici di zona.» sono sostituite dalle parole «sedi di zona.».

Il presente atto è immediatamente efficace e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1998

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO DEL CONCORSO PRONOSTICI DENOMINATO «TOTOCALCIO» CONNESSO CON LE PARTITE DI CALCIO O CON ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE O SVOLTE SOTTO IL CONTROLLO DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - C.O.N.I.

(Approvato con decreto ministeriale 23 marzo 1963 e, da ultimo, modificato con il presente decreto)

Art. 1.

1. Il Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., esercita, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, numero 496, i concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre competizioni sportive il cui pronostico possa essere espresso in modo analogo a quello previsto per gli incontri di calcio, i concorsi stessi sono disciplinati dalle norme per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, nonché dal presente Regolamento speciale (approvato con decreto ministeriale 23 marzo 1963 e modificato con DD.MM. del 23 dicembre 1965, 15 gennaio 1971, 10 luglio 1971, 5 luglio 1975, 29 luglio 1976, 27 dicembre 1977, 15 marzo 1979, 9 dicembre 1980, 31 agosto 1981, 24 giugno 1982, 7 marzo 1983, 10 maggio 1983, 30 giugno 1984, 15 giugno 1985, 19 ottobre 1985, 16 dicembre 1985, 9 maggio 1986, 13 giugno 1986, 9 ottobre 1987, 27 settembre 1988, 14 aprile 1990, 28 dicembre 1991, 8 settembre 1992, 31 gennaio 1995, 6 febbraio 1996 e 14 marzo 1996).

Art. 2.

1. Il concorso consiste nel pronosticare in un unico contesto, a mezzo di apposite schede, il risultato finale o parziale di una serie di determinati incontri di calcio o di altre competizioni sportive, in numero non superiore a 18, dei quali sia previsto lo svolgimento in giornate di gara ufficialmente stabilite. I risultati da pronosticare possono riguardare: accoppiamenti per squadre e/o competitori, piazzamenti di singole squadre e/o competitori, eventi sportivi riferiti a competizioni tra squadre e a piazzamenti di singoli concorrenti, in base ai punteggi stabiliti dai regolamenti ufficiali delle rispettive federazioni sportive.

Art. 3.

1. La posta unitaria per ogni colonna di partecipazione al concorso è di L. 637. A norma dell'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, il montepremi è costituito dal 38 per cento dell'intero complessivo ammontare delle poste di gioco. La giocata minima non può essere inferiore a due poste. La partecipazione al concorso è libera a tutti. Essa dovrà effettuarsi presso gli uffici delle sedi di zona dell'ente gestore; potrà effettuarsi, altresì, a scelta dei partecipanti presso «ricevitori autorizzati» dall'ente, i quali agiscono per incarico dei partecipanti e sono obbligati a osservare, e a far rispettare dai partecipanti stessi, tutte le norme che disciplinano il concorso. I ricevitori sono tenuti a far pervenire, nei termini prefissati, le giocate e le poste ai competenti uffici dell'ente gestore direttamente o tramite persone o enti designati dall'ente gestore stesso anche se non appartenenti alla sua amministrazione. Le ricevitorie autorizzate debbono essere contraddistinte da apposite insegne con le caratteristiche stabilite dall'ente gestore e esposte al pubblico sia all'esterno che all'interno dei locali.

2. La data di chiusura dei concorsi sarà fissata e resa nota dall'ente gestore in relazione all'ora di svolgimento degli eventi sportivi da pronosticare e al sistema di raccolta delle giocate. Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di L. 63. Identica somma è dovuta quando la partecipazione al concorso ha luogo presso gli uffici dell'ente gestore.

3. La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza del presente regolamento e l'accettazione incondizionata delle norme in esso contenute.

Art. 4.

1. La partecipazione al concorso risulta da apposite schede distribuite dall'ente gestore consistenti in fogli composti di almeno due parti (tagliandi figlia e matrice). Sulla prima parte (tagliando figlia) sono indicati, singolarmente o accoppiati, i nomi delle squadre e/o dei competitori inclusi nel concorso.

2. Nel caso in cui risultano accoppiati i nomi di due squadre o di due competitori, a ogni accoppiamento corrisponde uno degli eventi da pronosticare. Il pronostico riguarda la vittoria (segno convenzionale: 1) o la sconfitta (segno convenzionale: 2) o il pareggio (segno convenzionale: X) della squadra o del competitore indicato per primo nell'accoppiamento nei confronti dell'altra squadra o dell'altro competitore.

3. Nel caso in cui il pronostico riguarda il risultato conseguito da singoli competitori o squadre, a ogni singolo nome corrisponde un evento da pronosticare; con il segno «1» si indica il piazzamento dal primo al terzo posto, con il segno «X» si indica il piazzamento dal quarto al sesto posto e con il segno «2» si indica il piazzamento oltre il sesto posto o la mancata classificazione del competitore o della squadra.

4. Nel caso in cui il pronostico riguardi il piazzamento di squadre o concorrenti partecipanti a competizioni nazionali e internazionali di calcio o di altre manifestazioni sportive, suddivise in gironi, batterie o gruppi, con il segno «1» si indica il piazzamento al primo posto, con il segno «X» si indica il piazzamento al secondo posto e con il segno «2» si indica il piazzamento dal terzo posto in poi, compresa la mancata classificazione delle squadre o dei concorrenti nei gironi, nelle batterie, o nei gruppi in cui risultano rispettivamente inseriti.

5. Nel caso in cui il concorso sia imperniato su competizioni olimpiche o su giochi mondiali, continentali, di area europea od extraeuropea, gli atleti o le squadre nazionali, iscritti per la partecipazione a tredici discipline sportive prescelte dall'ente gestore e indicate nella scheda, sono suddivisi in tre gruppi, ciascuno comprensivo di tre nomi, contraddistinti rispettivamente con i segni 1, X, 2. Marcando i predetti segni convenzionali, riferiti a ciascuna delle tredici discipline inserite nella scheda, il pronosticatore indica in quale dei tre gruppi (1, X, 2) figurano inclusi gli atleti o le squadre che, in base ai risultati ufficiali conseguiti al termine delle competizioni stesse, risultano primi classificati in ciascuna delle discipline elencate.

6. Nel caso in cui nella scheda sono inserite partite di finale di tornei, di campionati, di coppe calcistiche nazionali o internazionali, con i segni convenzionali 1-X-2 si possono altresì indicare, oltre alla vittoria, al pareggio e alla sconfitta della squadra prima indicata nell'accoppiamento, anche i pronostici riferiti a uno o più dei seguenti eventi;

a) numero dei goals segnati nel primo tempo della partita (col segno «1» si indica zero o un goal; col segno «X» si indicano due goals; col segno «2» si indicano oltre due goals);

b) numero complessivo dei goals segnati nei due tempi regolamentari della partita (col segno «1» si indica zero o un goal; col segno «X» si indicano due o tre goals; col segno «2» si indicano oltre tre goals);

c) numero dei giocatori sostituiti nei due tempi regolamentari (col segno «1» si indicano zero, uno o due giocatori; col segno «X» si indicano tre giocatori; col segno «2» si indicano quattro giocatori);

d) numero dei calci di rigore assegnati nei due tempi regolamentari (col segno «1» si indica la mancata concessione; col segno «X» si indica l'assegnazione di un calcio di rigore; col segno «2» si indica l'assegnazione di due o più calci di rigore);

e) assegnazione del titolo o conclusione del torneo, del campionato e delle coppe nazionali o internazionali (col segno «1» si indica che il titolo è stato assegnato e la partita si è conclusa al termine dei due tempi regolamentari; col segno «X» si indica che il titolo è stato assegnato e la partita si è conclusa al termine dei due tempi supplementari; col segno «2» si indica che il titolo è stato assegnato dopo i calci di rigore o la ripetizione della partita o il sorteggio, se previsti).

7 L'approntamento delle schede di partecipazione al concorso può essere effettuato anche prima che siano resi noti i nomi delle squadre o dei competitori; nel qual caso queste/i sono indicate/i nelle schede stesse con lettere alfabetiche, con obbligo da parte dell'ente gestore di pubblicizzarne i nomi, non appena a conoscenza, mediante

comunicato stampa. L'ente gestore impartisce disposizioni affinché i ricevitori non procedano alla convalida delle giocate prima che tali nomi siano resi noti.

8. Qualora nella scheda siano inclusi anche eventi relativi a singoli competitori partecipanti a gare ciclistiche, riferite al Giro d'Italia, il pronostico è espresso con le modalità stabilite dall'art. 3 del regolamento del concorso pronostici Totosport.

9. La partecipazione al concorso può altresì effettuarsi presso ricevitorie autorizzate, con apposite schede denominate «a caratura» composte da fascicoletti comprendenti ciascuno 5 o 10 cedole, il cui costo unitario è pari a un quinto o a un decimo del valore complessivo della giocata organizzata e convalidata dal ricevitore. Le schede, compilate presso le predette ricevitorie, sono convalidabili con le modalità di cui al successivo art. 6.

Art. 5.

1. È consentita la partecipazione al concorso anche mediante giocate sistemistiche, intendendosi per «sistema» la scritturazione abbreviata di una serie di colonne collegate in base alla combinazione di due o tre differenti pronostici (varianti doppie o triple) per una o più partite scelte tra quelle alle quali il concorso si riferisce, restando invece immutati, in ogni colonna, i pronostici delle altre partite.

2. Si intendono altresì comprese nel conteggio delle combinazioni le varianti relative a competizioni dichiarate non valide dall'ente gestore anche prima dello svolgimento del concorso; tali varianti, pur non avendo rilevanza ai fini della determinazione della colonna vincente, consentono di moltiplicare il numero delle colonne vincenti ottenibili in base alle varianti relative agli eventi validi, e quindi il numero dei premi.

3. Il sistema viene sviluppato matematicamente da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, secondo l'ordine di scritturazione dei singoli segni di pronostico di ogni variante, ivi compresi i pronostici fissi ripetuti e le varianti relative a competizioni dichiarate non valide di cui al precedente comma. Ognuno dei segni della prima variante, cominciando dall'alto, viene scritto nell'ordine una sola volta. I singoli segni di pronostico della seconda variante vengono invece scritti di seguito nell'ordine due volte oppure tre a seconda che la prima variante sia stata doppia oppure tripla. I singoli segni di pronostico della terza variante vengono pure scritti di seguito nell'ordine tante volte quante corrispondono alle colonne ottenute con la variante immediatamente precedente, e così di seguito. I gruppi di segni di ogni variante così ottenuti vengono poi ripetuti nell'ordine tante volte fino a completare l'ultima colonna risultante dall'ultima variante del sistema sviluppato. I segni dei pronostici fissi vengono ripetuti per tutte le colonne del sistema.

Art. 6.

1. Le schede distribuite dall'ente gestore consistono in fogli composti di due parti (tagliandi figlia e matrice), convalidabili mediante macchine elettroniche. Nelle schede sono indicati il numero progressivo e la data del concorso periodico, nonché la data delle giornate ufficiali di gara alle quali il concorso è connesso.

2. Possono essere utilizzate anche schede in cui la serie degli accoppiamenti è indicata col numero d'ordine dell'elenco degli incontri o delle competizioni, stabilito dall'ente gestore, per il concorso in cui le schede stesse vengono usate, e pubblicato nel Bollettino ufficiale. In tal caso il partecipante indica sulla scheda il numero e la data del concorso.

3. Il tagliando figlia e formato da due sezioni, ciascuna divisa in quattro colonne. Nella prima sezione ogni colonna è suddivisa in tre finche accanto ad ogni evento da pronosticare nella prima è indicato il segno 1, nella seconda il segno X, nella terza il segno 2, prestampati in appositi circoletti e ripetuti sequenzialmente per quattro volte, tante quante sono le giocate effettuabili Il giocatore esprime il proprio pronostico mediante l'apposizione, nell'apposito spazio, in corrispondenza dell'evento da pronosticare, di segno idoneo a essere individuato dall'apparecchiatura di lettura della macchina. Marcando il segno 1 o il segno X o il segno 2, si indica rispettivamente la vittoria, il pareggio o la sconfitta della squadra o del competitore indicati per primi negli accoppiamenti. Nella seconda sezione del tagliando figlia, le quattro colonne sono contenute in un apposito reticolo nel quale la macchina validatrice, mediante lettura ottica, stampa i segni 1-X-2, già marcati dal pronosticatore nella prima sezione in corrispondenza di ciascun pronostico. Nella seconda parte della scheda (tagliando matrice), identica alla seconda sezione del tagliando figlia, la macchina validatrice trascrive gli stessi segni stampati sul tagliando figlia.

4. Sulla medesima scheda è ammessa la compilazione di colonne singole o di colonne sistemistiche e, contemporaneamente, di colonne singole e sistemistiche. Una colonna singola si compila contrassegnando uno dei tre pronostici prestampati in corrispondenza di ciascuno degli eventi. Una colonna sistemistica si compila contrassegnando per ogni accoppiamento da pronosticare, o uno (pronostico fisso) o due (variante doppia) o tre (variante tripla) segni di pronostico prestampati accanto a ciascun evento.

5. L'ente gestore si riserva la facoltà di stabilire i limiti minimi e massimi delle giocate consentite sulla medesima scheda. Attualmente le giocate ammesse sono comprese tra un minimo di 2 e un massimo di 4096 colonne. Il limite minimo si ottiene anche giocando una sola colonna in cui, in corrispondenza di un evento, sia stata marcata una variante doppia. È ammessa la giocata sistemistica costituita da una sola variante tripla.

6. In corrispondenza degli eventi dichiarati non validi dall'ente gestore prima dello svolgimento del concorso, il pronosticatore è tenuto a marcare comunque un qualsiasi segno di pronostico per consentire la convalida automatica della scheda. Nel caso di marcatura di una variante doppia o tripla in corrispondenza dell'evento annullato, si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art 5.

7. La convalida viene effettuata dal ricevitore introducendo la scheda di partecipazione al concorso nell'apposita apertura della macchina validatrice che, all'atto dell'inserimento, evidenzia automaticamente su un visualizzatore l'importo della giocata. Ottenuto l'assenso del pronosticatore, il ricevitore preme l'apposito tasto di convalida. La convalida risulta dalla scritturazione, operata dalla macchina validatrice nella parte superiore dei tagliandi figlia e matrice, dei seguenti dati: codice di ricevitoria, codice di zona, codice della validatrice, numero progressivo della giocata, numero di concorso, stagione totocalcistica, codice elettronico di controllo, numero di colonne convalidate. A tutti gli effetti della giocata valgono i segni di pronostico 1-X-2 stampati dalla macchina validatrice sul tagliando matrice. Dopo la convalida, il partecipante ritira il tagliando figlia e il ricevitore custodisce con ogni cura la capsula elettronica e le matrici immesse nell'apposito contenitore inserito nell'interno della macchina validatrice per farle pervenire, unitamente ai tagliandi figlia delle schede eventualmente annullate, all'ente gestore nei termini da quest'ultimo fissati.

8. All'atto del ritiro del tagliando figlia convalidato, il giocatore, nel caso di difformità tra i pronostici marcati manualmente e quelli stampati dalla macchina validatrice, ha la facoltà di chiedere l'annullo della scheda convalidata, previa consegna al ricevitore del tagliando predetto ottenendo il rimborso della posta.

9. Il tagliando matrice è separato dal tagliando figlia mediante taglio meccanico effettuato dalla macchina validatrice all'atto della convalida ed è immesso automaticamente nell'apposito contenitore della macchina che viene conservato dall'ente gestore negli archivi di cui al successivo art. 7. Negli stessi archivi è conservata una copia dei supporti elettronici contenenti i dati che saranno utilizzati per lo scrutinio automatizzato, nonché per l'eventuale verifica delle vincite risultanti dallo scrutinio stesso.

10. È consentita anche la partecipazione al concorso mediante validatrici in collegamento telematico. Su tali validatrici i dati di gioco, stampati in chiaro sulla seconda parte del tagliando figlia, sono anche impressi in forma codificata sul tagliando inserito automaticamente dalla macchina nell'apposito contenitore interno e sono inoltre registrati nella memoria interna della validatrice e in un apposito supporto di memoria estraibile (capsula dati) da utilizzarsi in casi di emergenza. I dati di gioco sono periodicamente trasferiti per via telematica a un centro di raccolta e quindi, previ gli opportuni controlli, sono trasmessi telematicamente alla/e sede/i di zona competente/i e registrati su dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibili e non modificabili, per essere successivamente elaborati secondo le procedure in uso, analogamente ai dati raccolti manualmente. Tali dischi vengono consegnati alla/e commissione/i di zona prima dell'inizio degli avvenimenti sportivi oggetto del concorso e costituiscono a tutti gli effetti le matrici delle schede del concorso. Dette matrici elettroniche fanno stato in caso di contestazione. In caso di parziale o totale impossibilità di lettura delle giocate su dischi ottici, vengono archiviati, previa verbalizzazione, supporti magnetici e/o capsule-dati e/o tabulati contenenti l'elenco di tutte le giocate registrate, i cui dati valgono ad ogni effetto del concorso.

Art. 7.

1. Presso ogni sede di zona dell'ente gestore l'archivio consiste in uno o più armadi di sicurezza provvisti di serrature a tre chiavi differenti e congegno di controllo.

2. Le operazioni di deposito e la custodia di matrici cartacee ed elettroniche sono controllate e sorvegliate dalle commissioni di zona. Di ognuna di esse fanno parte, un rappresentante dell'Amministrazione delle finanze, che la presiede, un rappresentante del C.O.N.I. e un funzionario dell'Amministrazione delle finanze, che esercita anche le funzioni di segretario.

3. La commissione di zona verbalizza il numero delle colonne convalidate e il numero delle colonne annullate, procede alla chiusura dell'archivio e ne custodisce le chiavi.

Art. 8.

1. Appresi i risultati degli eventi formanti oggetto del concorso, l'ufficio di ogni sede di zona dell'ente gestore provvede a individuare le schede in cui vi siano colonne che possono essere dichiarate vincenti, comunicandone i dati alla commissione di zona. La commissione, previa constatazione della integrità dell'archivio e della sua chiusura, estrae dall'archivio le matrici delle schede come sopra individuate e in base alle risultanze della verifica del loro contenuto determina le matrici vincenti.

2. In caso di trasmissione telematica dei dati la commissione estrae dall'archivio anche i dischi ottici e/o eventuali supporti magnetici e/o capsule-dati, inserisce la colonna vincente in apposito elaboratore e provvede alla visualizzazione e alla eventuale stampa delle matrici elettroniche che hanno totalizzato punteggio vincente e del relativo elenco, oppure estrae il tabulato dal quale rileva le giocate recanti colonne vincenti.

3. Le operazioni della commissione vengono svolte senza l'intervento di estranei, a eccezione di eventuali collaboratori nominati dall'Amministrazione delle finanze, e sono descritte in un verbale al quale devono essere allegate le matrici vincenti.

Art. 9.

1. In ciascuna colonna si consegue un punto per ogni risultato esatto. La somma dei punti determina la graduatoria e l'assegnazione delle colonne vincenti a una prima o a una seconda categoria di norma totalizzanti rispettivamente punti 13 e 12. Sono assegnate alla prima o alla seconda categoria le colonne nelle quali il pronostico esatto, rispettivamente per tutti gli eventi o per tutti gli eventi meno uno, formanti oggetto del concorso, risulti dalle corrispondenti matrici esistenti nell'archivio, le quali fanno stato in ogni caso di contestazione.

2. L'importo complessivo destinato ai premi a norma dell'art. 3 viene diviso a metà fra le due categorie e le colonne vincenti di ogni categoria partecipano a loro volta in parti uguali alla suddivisione del rispettivo montepremi. In nessun caso il premio conseguito dalle colonne vincenti in seconda categoria potrà essere superiore a quello delle colonne vincenti in prima categoria; in tale caso le due categorie verranno fuse in una sola.

3. In presenza di 13 eventi regolarmente svolti, mancando colonne vincenti in prima categoria con punti 13, il relativo montepremi andrà a cumularsi con quello della corrispondente categoria con punti 13, nel concorso successivo. Qualora anche in tale concorso non si verificano colonne vincenti nella prima categoria con punti 13, la somma dei due montepremi andrà a incrementare il montepremi del concorso successivo per la stessa prima categoria con punti 13, e così fino al concorso nel quale si saranno realizzate vincite in prima categoria con punti 13. Qualora nell'ultimo concorso della stagione non sia stato ancora aggiudicato il montepremi precedentemente cumulatosi, l'importo relativo andrà ad aggiungersi al montepremi di tale concorso riferito alla prima categoria (sia essa con 13 o 12 punti), oppure, nel caso di due o più eventi non validi, con l'intero montepremi distribuito in categoria unica. Nel caso invece che la mancanza di vincenti in prima categoria con punti 13 si verifica in occasione dell'ultimo concorso della stagione senza cumuli precedenti, il relativo montepremi si somma al montepremi della seconda categoria, ovvero, in mancanza di vincite in tale categoria, si somma al montepremi della categoria unica. Mancando colonne vincenti in seconda categoria (punti 12), il relativo montepremi si suddivide fra tutte le colonne che avranno totalizzato un punteggio inferiore di un punto a quello della seconda categoria Qualora in nessuna delle colonne si conseguisse tale punteggio, il montepremi sarà suddiviso fra tutte quelle in cui è stato realizzato un punteggio inferiore di due punti, e così di seguito.

4. Ai fini della graduatoria del concorso deve essere assunto quale risultato, finale o parziale, definitivo e incontestabile delle partite di calcio, quello conseguito pubblicamente sul terreno di gioco, sempre che le reti fatte o subite da ciascuna squadra siano state concesse dall'arbitro sul campo. Per le altre competizioni deve essere assunto quale risultato, finale o parziale, definitivo e incontestabile, quello pubblicamente conseguito e indicato dai giudici di gara, ai sensi delle norme che disciplinano le competizioni sportive stesse.

5. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni o altri provvedimenti qualsiasi, non sono influenti agli effetti del concorso. Non sono validi agli effetti del concorso gli eventi sportivi il cui svolgimento avvenga in giorno diverso da quello prestabilito, quelli rimasti pubblicamente incompiuti per qualsiasi motivo e quelli che l'ente gestore, a mezzo di comunicato ufficiale emesso prima della chiusura degli archivi, abbia dichiarato non validi.

6. Possono essere presi in considerazione gli eventi anticipati quando prima del loro inizio ne sia stata data notizia dall'ente gestore a mezzo bollettino o a mezzo stampa o con altri mezzi di diffusione. In tale caso, il termine per il deposito delle matrici nell'archivio verrà fissato in relazione allo svolgimento degli eventi anticipati.

7. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero degli eventi validi agli effetti del concorso fosse tale da non rendere possibile il raggiungimento del punteggio massimo previsto dal concorso, questo sarà ridotto di un punto; qualora nella ipotesi suddetta non fosse possibile raggiungere nemmeno il punteggio massimo ridotto di un punto, il concorso sarà ridotto di due punti.

8. Nel primo caso (riduzione di un punto) saranno rispettivamente assegnate alla prima o alla seconda categoria le colonne nelle quali il pronostico esatto per tutti gli eventi o per tutti gli eventi meno uno, oggetto del concorso, come sopra ridotto, risulti dalla matrice esistente nell'archivio. Mancando colonne vincenti di una delle due categorie, alla suddivisione del montepremi parteciperanno in categoria unica tutte le colonne in cui sia stato realizzato il maggiore punteggio. Nel secondo caso (riduzione di due punti), la sola categoria di vincitori sarà costituita dalle colonne nelle quali il pronostico esatto per tutti gli eventi oggetto del concorso così ridotto risulti dalla matrice esistente nell'archivio.

9. Qualora per qualsiasi motivo, il numero degli eventi non validi fosse tale da non raggiungere il punteggio necessario a determinare, nei ridotti limiti di cui sopra, le categorie vincenti del concorso, alla suddivisione del montepremi parteciperanno in categoria unica tutte le colonne nelle quali sarà stato realizzato il punteggio maggiore.

Art. 10.

1. Un Bollettino ufficiale edito a cura dell'ente gestore entro il secondo giorno dalla data di svolgimento del concorso, pubblica i risultati del concorso e i numeri d'ordine delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria superiore a L 4.000.000. Gli estremi delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria pari o inferiore a L 4.000.000, relative alla ricevitoria dove sono state effettuate le giocate, sono elencati in apposito Bollettino ufficiale edito entro il secondo giorno dalla data di svolgimento del concorso ed in visione presso la ricevitoria stessa. Il giocatore che non può consultare il Bollettino ufficiale, oppure il Bollettino ufficiale di ricevitoria, è tenuto a far pervenire alla competente sede di zona il tagliando figlia entro il termine stabilito per i reclami.

2. Il pronosticatore che si ritenga vincitore con una matrice di cui non siano stati pubblicati gli estremi di convalida o i cui estremi stessi non risultino pubblicati corrispondentemente al numero delle colonne ritenute vincenti, può richiedere la eventuale o complementare assegnazione alle categorie vincitrici del concorso soltanto mediante presentazione di reclamo scritto.

3. A pena di decadenza da ogni diritto tale reclamo, e qualsiasi altro reclamo per qualunque motivo proposto, accompagnato dal tagliando figlia di partecipazione al concorso e dall'importo di L. 15.000 restituibili in caso di accoglimento, deve pervenire alla competente sede di zona entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dei numeri delle matrici vincenti sul Bollettino ufficiale o sul Bollettino ufficiale di ricevitoria. Presso ogni sede di

zona la commissione di cui all'art. 7 procederà, sulla scorta delle matrici custodite nell'archivio, alla decisione dei reclami tempestivamente pervenuti redigendone verbale e disponendo le necessarie variazioni degli elenchi delle matrici vincenti che dovranno essere pubblicate sul Bollettino ufficiale. Provvederà altresì alla consegna alla sede di zona di tutte le matrici vincenti nonché dei tabulati contenenti la stampa dello sviluppo del/i supporto/i elettronico/i di cui al secondo comma dell'art. 14.

Art. 11.

1 È istituita in Roma presso la direzione generale dell'ente gestore, una commissione centrale composta di un rappresentante dell'Amministrazione delle finanze che la presiede, di un rappresentante del C.O.N.I. e di un funzionario del Ministero delle finanze, che esercita anche funzioni di segretario. Tale commissione ha il compito di esaminare i reclami a essa trasmessi dalle commissioni di zona e di determinare, sulla base degli accertamenti delle commissioni stesse, le quote unitarie definitive dei premi da pubblicare sul Bollettino ufficiale. Trascorsi settantacinque giorni da tale pubblicazione cesserà per l'ente gestore ogni obbligo d ulteriore conservazione delle matrici (e/o supporti elettronici) di ogni singolo concorso, fatta eccezione per quelle relative a reclami non accolti.

2. Ogni diritto è esercitato in giudizio, innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'esito del reclamo di cui all'art. 10. Resta ferma l'esperibilità dell'azione giudiziaria ordinaria, anche in mancanza del previo esperimento del reclamo, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale dei vincenti.

Art. 12.

1. Le commissioni di zona possono trasmettere i reclami che appaiono di non pronta e agevole decisione alla commissione centrale prevista nell'art. 11. Le decisioni della commissione centrale devono essere prese entro trenta giorni dalla data del concorso e devono essere pubblicate nel primo Bollettino ufficiale immediatamente susseguente. In tal caso il calcolo delle quote unitarie dei premi è effettuato comprendendo provvisoriamente tra i vincitori anche i reclami predetti, il cui ammontare viene però accantonato per essere successivamente attribuito a essi in caso di accoglimento del reclamo. Se il reclamo viene respinto, si attende il decorso dei termini fissati nell'art. 11, ultimo comma, dopo di che, se nessun giudizio è stato promosso, si procede con i criteri fissati nell'art. 9, al riparto del premio tra i vincitori definitivi; qualora invece sia stato promosso giudizio, il premio stesso rimane accantonato fino all'esito definitivo del giudizio stesso.

Art. 13.

1. I premi di quota unitaria non superiore a L 4.000.000 sono pagati a favore e a spese dell'esibitore del tagliando figlia, con le modalità stabilite dall'ente gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale. I premi di quota unitaria superiore a L 4.000.000 sono pagati a favore e a spese del vincitore il cui nome, cognome e indirizzo risultano chiaramente indicati nell'apposito spazio a tergo della scheda. I premi conseguiti su schede a caratura di importo unitario fino a L. 20.000.000, sono pagati al titolare della ricevitoria che ha convalidato la giocata, il quale provvede a corrisponderli in quinti o in decimi a favore e a spese dei vincitori che gli hanno consegnato le cedole di partecipazione. I premi conseguiti su schede a caratura di importo unitario superiore a L. 20.000.000, sono pagati in quinti o in decimi direttamente dall'ente gestore a favore e a spese dei vincitori, previa acquisizione di ciascuna delle cedole da parte dei giocatori.

2. In caso di identificazione incerta, di schede anonime o con nomi di fantasia, il vincitore è tenuto a comunicare all'ente gestore il nome a favore del quale deve essere effettuato il pagamento. Il pagamento dei premi avviene dietro ritiro del tagliando figlia, escluso qualsiasi equipollente. Qualora il vincitore non sia in grado di produrlo, il pagamento del premio può essere disposto, decorso il termine di decadenza di centoventi giorni di cui al quarto comma del presente articolo, sempreché esistano ampi e obiettivi elementi di identificazione dell'effettivo avente diritto, risultanti dalle iscrizioni apposte sulla parte di scheda in possesso dell'ente gestore, sentita la commissione centrale di cui all'art. 11.

3. Qualora venga richiesto il pagamento di una vincita conseguita su un tagliando figlia non decifrabile, il tagliando stesso costituisce valido documento di legittimazione al pagamento, a condizione che il tagliando matrice corrispondente risulti elencato tra quelli vincenti. La corrispondenza tra le due parti della scheda deve risultare dall'esatto abbinamento tra le due parti del logo prestampato, nonché dalla corrispondenza dei segni di pronostico scritti dal giocatore sulla parte figlia con quelli stampati sul tabulato denominato «elenco vincenti per ricevitoria» archiviato dalla commissione.

4. Qualsiasi comunicazione riguardante le modalità di pagamento dei premi sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale recante le quote definitive dei premi di ogni concorso. I vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione dei premi se non ne richiedono il pagamento nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale degli estremi della matrice vincente.

Art. 14.

1. Concorrono alla determinazione delle colonne vincenti solamente le matrici cartacee o elettroniche che compilate e ricevute nei modi prescritti, risultino custodite a norma dell'art. 7.

2. Qualora per qualsiasi motivo la matrice cartacea non fosse rinvenuta nell'archivio, la commissione di zona procede allo sviluppo del supporto elettronico archiviato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6. Identica procedura si applica nel caso in cui la matrice cartacea rinvenuta nell'archivio si presenta non integra o non decifrabile per quanto attiene ai pronostici e/o ai dati di convalida della scheda.

3. Nel caso in cui non risulti archiviato il supporto elettronico o qualora non sia possibile effettuare lo sviluppo dello stesso, la matrice mancante o non integra o non decifrabile, non partecipa al concorso e il concorrente ha diritto solamente al rimborso della posta pagata, dietro consegna del tagliando figlia in suo possesso, esclusa — salvo i casi di dolo o colpa grave — ogni responsabilità tanto dell'ente gestore e dei suoi ausiliari, quanto dei ricevitori autorizzati, nello svolgimento delle rispettive attività.

4. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle giocate raccolte telematicamente nel caso in cui non è possibile ottenere la matrice elettronica dai dischi ottici o dagli altri supporti elettronici o non è leggibile il supporto cartaceo corrispondente.

5. L'ente gestore, i suoi ausiliari e i ricevitori autorizzati, ove in qualsiasi momento accertino la mancanza di una matrice, del relativo supporto elettronico e del relativo tabulato, ne danno notizia al pubblico mediante avviso che deve rimanere esposto nel locale di svolgimento delle attività rispettive sino alla scadenza del termine di presentazione del reclamo previsto dall'art. 10. Tali matrici mancanti sono escluse dal concorso anche nella ipotesi in cui la pubblicazione non sia stata effettuata o non sia stata regolare.

Art. 15.

1. Qualora, prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 8, si verifica, per causa di forza maggiore, la distruzione totale o parziale delle matrici e/o dei supporti elettronici e/o dei relativi tabulati, che hanno efficacia probatoria, ricevuti e custoditi, essi saranno dichiarati esclusi dal concorso e i relativi concorrenti hanno diritto solamente al rimborso della quota destinata al montepremi. La medesima norma si applica, qualora all'inizio delle operazioni sopra menzionate dovesse essere constatata la non integrità dell'archivio o della sua serratura.

2. Ove le ipotesi di cui al comma precedente dovesse verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 8, saranno considerate valide solamente le vincite già accertate e verbalizzate, esclusa la facoltà di reclamo di cui all'art. 10.

Art. 16.

1. La responsabilità dell'ente gestore e dei suoi ausiliari, come pure quella dei ricevitori autorizzati nello svolgimento delle rispettive attività, ove non sia esclusa dalle presenti norme, è comunque limitata, salvo i casi di dolo o di colpa grave, al risarcimento dei danni, in misura non superiore a venti volte la posta pagata.

2. Di ogni comunicato relativo allo svolgimento dei concorsi sarà data legale notizia agli interessati, a ogni effetto, mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale di cui all'art. 10, e mediante affissione in apposito albo presso le sedi di zona.

3. Il Foro esclusivamente competente per territorio in ogni controversia relativa alla partecipazione al concorso e quello di Roma, sede dell'ente gestore.

98A7065

DECRETO 30 luglio 1998.

Modificazioni al regolamento del concorso pronostici «Totogol».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva al Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giochi di abilità, previsti dal decreto legislativo stesso, quando sono connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, che dispone che ogni gioco o concorso è disciplinato da apposito regolamento;

Visto l'art. 52 del decreto suddetto, che dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attività di gioco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il regolamento del concorso pronostici denominato «Totogol» connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del C.O.N.I., approvato con decreto del Ministro delle finanze 10 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1993 e, da ultimo, modificato con decreto del 6 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1996;

Viste le note n. 1020 del 16 aprile 1997, n. 183 del 29 gennaio 1998, n. 1258 del 5 maggio 1998 e n. 1263 del 7 maggio 1998, con le quali il C.O.N.I. ha proposto di modificare il suddetto regolamento;

Ritenuta l'opportunità di modificare il regolamento suddetto nel senso proposto dal C.O.N.I.;

Decreta:

Art. 1.

1. Al regolamento del concorso pronostici denominato «Totogol», connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I. - approvato con decreto del Ministro delle finanze del 10 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1993, da ultimo modificato con decreto del Ministro delle finanze del 6 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1996, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, primo comma, il numero «30» è sostituito dal numero «32»;

b) modifiche all'articolo 3:

1) al primo comma, dopo le parole «a scelta», vengono eliminate le seguenti parole «e sotto la esclusiva responsabilità»; dopo le parole «nei termini» vengono eliminate le parole «all'uopo»;

2) al secondo comma, dopo le parole «da pronosticare» sono aggiunte le seguenti:

«e al sistema di raccolta delle giocate»;

c) modifiche all'art. 4:

1) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Nella prima parte della scheda (tagliando figlia) sono indicati, accoppiati, i nomi delle squadre o dei competitori. Ogni accoppiamento di due squadre o competitori corrisponde a uno degli eventi da pronosticare. Il tagliando figlia è formato da due sezioni. Nella prima sezione sono indicati gli eventi da pronosticare, suddivisi da 1 a 15/16 e da 16/17 a 30/32, e a fianco di ciascuno risultano stampate due caselle con i numeri d'ordine riferiti a ciascun evento da pronosticare, in cui il giocatore esprime il proprio pronostico mediante l'apposizione di segno idoneo a essere individuato dall'apparecchiatura di lettura della macchina.»;

2) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Possono, altresì, essere utilizzate schede nelle quali gli eventi da pronosticare sono indicati in unica sequenza da 1 a 30/32 e le caselle, contrassegnate con i numeri d'ordine riferite a ciascun evento, sono suddivise sei volte da 1 a 15/16 e da 16/17 a 30/32 per un totale di sei possibili giocate. Nella seconda sezione del tagliando figlia, la macchina validatrice, a seguito di lettura ottica, stamperà i numeri d'ordine progressivi che identificano gli eventi marcati dal pronosticatore nella prima sezione.»;

3) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Sulla medesima scheda è ammessa l'effettuazione di giocate singole o di giocate sistemistiche e, contemporaneamente, di giocate singole e sistemistiche. Una giocata singola si compila contrassegnando otto delle trentadue caselle corrispondenti ai pronostici stampati sulla scheda. Una giocata sistemistica si effettua invece contrassegnando 9, 10, 11, 12, 13 o 14 delle trentadue caselle corrispondenti ai pronostici stampati sulla scheda.»;

4) al dodicesimo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:

«ottenendo il rimborso della posta»;

5) il tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

«Il tagliando matrice è separato dal tagliando figlia mediante taglio meccanico effettuato dalla macchina validatrice all'atto della convalida ed è immesso automaticamente nell'apposito contenitore della macchina, che viene conservato dall'ente gestore negli archivi di cui al successivo art. 5. Negli stessi archivi è conservata una copia dei supporti elettronici contenenti i dati che

saranno utilizzati per lo scrutinio automatizzato, nonché per l'eventuale verifica delle vincite risultanti dallo scrutinio stesso.»;

6) dopo il quindicesimo comma è aggiunto il seguente:

«È consentita anche la partecipazione al concorso mediante validatrici in collegamento telematico. Su tali validatrici i dati di gioco, stampati in chiaro sulla seconda parte del tagliando figlia, vengono anche impressi in forma codificata sul tagliando inserito automaticamente dalla macchina nell'apposito contenitore interno e vengono inoltre registrati nella memoria interna della validatrice e in un apposito supporto di memoria estraibile (capsula-dati) da utilizzarsi in casi di emergenza. I dati di gioco vengono periodicamente trasferiti per via telematica a un centro di raccolta e quindi, previ gli opportuni controlli, vengono trasmessi telematicamente alla/e sede/i di zona competente/i e registrati su dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibili e non modificabili per essere successivamente elaborati secondo le procedure in uso, analogamente ai dati raccolti manualmente. Tali dischi vengono consegnati alla/e commissione/i di zona prima dell'inizio degli avvenimenti sportivi oggetto del concorso e costituiscono a tutti gli effetti le matrici delle schede del concorso. Dette matrici elettroniche fanno stato in caso di contestazione. In caso di parziale o totale impossibilità di lettura delle giocate su dischi ottici, vengono archiviati, previa verbalizzazione, supporti magnetici e/o capsule-dati e/o tabulati contenenti l'elenco di tutte le giocate registrate, i cui dati valgono a ogni effetto del concorso.»;

d) all'art. 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le operazioni di deposito e la custodia di matrici cartacee ed elettroniche sono controllate e sorvegliate dalle commissioni di zona. Di ognuna di esse fanno parte un rappresentante dell'Amministrazione delle finanze che la presiede, un rappresentante del C.O.N.I. e un funzionario dell'Amministrazione delle finanze, che esercita anche le funzioni di segretario.»;

e) all'art. 6, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«In caso di trasmissione telematica dei dati, la commissione estrae dall'archivio anche i dischi ottici e/o eventuali supporti magnetici e/o capsule-dati, inserisce la colonna vincente in apposito elaboratore e provvede alla visualizzazione e alla eventuale stampa delle matrici elettroniche che hanno totalizzato punteggio vincente e del relativo elenco, oppure estrae il tabulato dal quale rileva le giocate recanti colonne vincenti.»;

f) modifiche all'art. 8:

1) al primo comma, dopo la parola «gestore», sono aggiunte le seguenti parole: «entro il secondo giorno dalla data di svolgimento del concorso»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli estremi delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria pari o inferiore a L. 4.000.000, relativi alla ricevitoria dove sono state effettuate le giocate, sono elencati in apposito Bollettino ufficiale edito entro il secondo giorno dalla data di svolgimento del concorso ed in visione presso la ricevitoria stessa. Il giocatore che non ha la possibilità di consultare il Bollettino ufficiale oppure il Bollettino ufficiale di ricevitoria, fa pervenire alla competente sede di zona il tagliando figlia entro il termine stabilito per i reclami.»;

3) al quarto comma, la parola «sei» è sostituita dalla parola «trenta» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

«Provvederà, altresì, alla consegna alla sede di zona di tutte le matrici vincenti nonché dei tabulati contenenti la stampa dello sviluppo del/i supporto/i elettronico/i di cui al primo comma dell'art. 12»;

g) modifiche all'art. 9:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«È istituita in Roma, presso la direzione generale dell'ente gestore, una commissione centrale composta di un rappresentante dell'amministrazione delle finanze, che la presiede, di un rappresentante del C.O.N.I. e un funzionario del Ministero delle finanze, che esercita anche funzioni di segretario. Tale commissione ha il compito di esaminare i reclami a essa trasmessi dalle commissioni di zona e di determinare, sulla base degli accertamenti delle commissioni stesse, le quote unitarie definitive dei premi da pubblicare nel Bollettino ufficiale.»;

2) al secondo comma, la parola «quindici» è sostituita dalla parola «settantacinque» e dopo la parola «matrici» sono aggiunte le seguenti «(e/o supporti elettronici)»;

3) l'ultimo comma, è sostituito dal seguente:

«Ogni diritto è esercitato in giudizio, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'esito del reclamo di cui all'art. 8. Resta ferma l'esperibilità dell'azione giudiziaria ordinaria, anche in mancanza del previo esperimento del reclamo, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del bollettino ufficiale dei vincenti.»;

h) all'art. 10 le parole «del termine fissato» sono sostituite dalle parole «dei termini fissati»;

i) modifiche all'art. 11:

1) al terzo comma, le parole «un'apposita commissione nominata dall'ente stesso di cui fa parte un rappresentante del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «la commissione centrale di cui all'art. 9.»;

2) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Qualora venga richiesto il pagamento di una vincita conseguita su un tagliando figlia non decifrabile, il tagliando stesso costituisce valido documento di legittimazione al pagamento, a condizione che il tagliando matrice corrispondente risulti elencato tra quelli vincenti. La corrispondenza tra le due parti della scheda deve risultare dall'esatto abbinamento tra le due parti del logo prestampato, nonché dalla corrispondenza dei segni di pronostico scritti dal giocatore sulla parte figlia

con quelli stampati sul tabulato denominato «elenco vincenti per ricevitoria» archiviato dalla commissione.»;

l) l'art. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. — Concorrono alla determinazione delle colonne vincenti solamente le matrici cartacee o elettroniche che, compilate e ricevute nei modi prescritti, risultano custodite a norma dell'art. 5. Qualora per qualsiasi motivo la matrice cartacea non fosse rinvenuta nell'archivio, la commissione di zona procederà allo sviluppo del supporto elettronico archiviato ai sensi dell'art. 4. Identica procedura è applicata anche nel caso in cui la matrice cartacea rinvenuta nell'archivio si presenti non integra o non decifrabile per quanto attiene ai pronostici e/o ai dati di convalida della scheda.

Nel caso in cui non risulti archiviato il supporto elettronico o qualora non sia possibile effettuare lo sviluppo dello stesso, la matrice mancante o non integra o non decifrabile non partecipa al concorso e il concorrente ha diritto solamente al rimborso della posta pagata, dietro consegna del tagliando figlia in suo possesso, esclusa - salvo i casi di dolo o colpa grave - ogni responsabilità tanto dell'ente gestore e dei suoi ausiliari, quanto dei ricevitori autorizzati, nello svolgimento delle rispettive attività.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle giocate raccolte telematicamente nel caso non fosse possibile ottenere la matrice elettronica dai dischi ottici o dagli altri supporti elettronici, o non fosse leggibile il supporto cartaceo corrispondente.

L'ente gestore, i suoi ausiliari, i ricevitori autorizzati, ove in qualsiasi momento accertino la mancanza di una matrice, del relativo supporto elettronico e del relativo tabulato, ne danno notizia al pubblico mediante avviso che deve rimanere esposto nel locale di svolgimento delle attività rispettive sino alla scadenza del termine di presentazione del reclamo previsto dall'art. 8. Tali matrici mancanti sono escluse dal concorso anche nella ipotesi in cui la pubblicazione non sia stata effettuata o non sia stata regolare.»;

m) all'art. 13, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora, prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 6, si verifica, per cause di forza maggiore, la distruzione, totale o parziale, delle matrici e/o dei relativi supporti elettronici e/o dei relativi tabulati, che hanno efficacia probatoria, ricevuti e custoditi, essi sono dichiarati esclusi dal concorso e i relativi concorrenti hanno diritto solamente al rimborso della quota destinata al montepremi.»;

n) all'art. 14, secondo comma, le parole: «gli uffici di zona» sono sostituite dalle parole «le sedi di zona».

Il presente atto è immediatamente efficace e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1998

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO DEL CONCORSO PRONOSTICI DENOMINATO «TOTOGOL» CONNESSO CON LE PARTITE DI CALCIO O CON ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE O SVOLTE SOTTO IL CONTROLLO DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - C.O.N.I.

(Approvato con decreto ministeriale 23 marzo 1963 e, da ultimo, modificato con il presente decreto)

Art. 1.

1. Il Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., esercita, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, i concorsi pronostici a svolgimento periodico «Totogol», connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive, il cui pronostico possa essere espresso in modo analogo a quello previsto per gli incontri di calcio. I concorsi stessi sono disciplinati dalle norme per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, nonché dal presente regolamento speciale approvato con decreto del 10 marzo 1993 e successivamente modificato con decreti ministeriali del 20 aprile 1994, 12 giugno 1995 e 6 febbraio 1996.

Art. 2.

1. Il concorso consiste nel pronosticare in unico contesto, a mezzo di apposite schede, otto partite di calcio (o di altra manifestazione sportiva di singoli o di squadre) comprese tra quelle inserite nella scheda, da un minimo di 26 ad un massimo di 32, in cui si sia verificato il più elevato punteggio finale (o parziale). Di tali partite o manifestazioni è previsto lo svolgimento in giornate di gara ufficialmente stabilite.

2. Per ciascun incontro il punteggio è dato dalla sommatoria dei goals o dei punti ottenuti dalla squadra o dal competitore prima/o indicata/o nell'accoppiamento con quelli ottenuti dalla squadra o dal competitore seconda/o indicata/o nell'accoppiamento.

3. La combinazione vincente risulta formata dalla esatta previsione di otto numeri d'ordine identificativi di altrettanti incontri, in cui si sia verificato il più elevato punteggio.

4. A parità di punteggio, precedono nella graduatoria di scelta i numeri d'ordine che identificano gli incontri in cui la squadra o il competitore seconda/o indicata/o nell'accoppiamento, abbia realizzato il maggior numero di goals o di punti. In caso di ulteriore parità tra due o più incontri, precede nella graduatoria di scelta l'incontro recante il numero d'ordine più basso.

5. Gli otto numeri che compongono la combinazione vincente vengono pubblicizzati dall'ente gestore in ordine di numerazione crescente.

Art. 3.

1. La posta unitaria per ogni giocata di partecipazione al concorso è di L. 637. A norma dell'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, il montepremi è costituito dal 38 per cento dell'intero complessivo ammontare delle poste di gioco. La giocata minima non può essere inferiore a due poste. La partecipazione al concorso è libera a tutti. Essa dovrà effettuarsi presso gli uffici delle sedi di zona dell'ente gestore; potrà effettuarsi altresì, a scelta dei partecipanti presso «ricevitori autorizzati» dall'ente, i quali agiscono per incarico dei partecipanti e sono obbligati a osservare e a far rispettare dai partecipanti stessi tutte le norme che disciplinano il concorso. I ricevitori sono tenuti a far pervenire, nei termini prefissati, le giocate e le poste ai competenti uffici dell'ente gestore direttamente o per tramite di persone o enti designati dall'ente gestore stesso anche se non appartenenti alla propria amministrazione. Le ricevitorie autorizzate debbono essere contraddistinte distinte da apposite insegne con le caratteristiche stabilite dall'ente gestore ed esposte al pubblico sia all'esterno che all'interno dei locali.

2. La data di chiusura dei concorsi sarà fissata e resa nota dall'ente gestore in relazione all'ora di svolgimento degli eventi sportivi da pronosticare e al sistema di raccolta delle giocate. Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di L. 63. Identica somma è dovuta quando la partecipazione al concorso ha luogo presso gli uffici dell'ente gestore.

3. La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza del presente regolamento e l'accettazione incondizionata delle norme in esso contenute.

Art. 4.

1. La partecipazione al concorso deve risultare da apposite schede distribuite dall'ente gestore, consistenti in fogli composti di due parti (tagliandi figlia e matrice) convalidabili mediante macchine elettro-
niche.

2. Il pronostico consiste nella marcatura degli otto incontri, tra quelli indicati nella scheda, nei quali sarà segnato il maggiore numero di goals o sarà totalizzato il maggior numero di punti.

3. Nelle schede sono indicati il numero progressivo e la data del concorso periodico, nonché la data delle giornate ufficiali di gara alle quali il concorso è connesso. Possono essere utilizzate anche schede in cui la serie degli accoppiamenti è indicata col numero d'ordine dell'elenco degli incontri stabilito dall'ente gestore, per il concorso in cui le schede stesse vengono usate, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale. In tal caso il partecipante indicherà sulla scheda il numero e la data del concorso.

4. L'approntamento delle schede di partecipazione al concorso potrà essere effettuato anche prima che siano resi noti i nomi delle squadre o dei competitori; nel qual caso queste/i saranno indicate/i nelle schede stesse con lettere alfabetiche, con obbligo da parte dell'ente gestore di pubblicizzare i nomi, non appena a conoscenza, mediante comunicato stampa. L'ente gestore impartirà disposizioni affinché i ricevitori non procedano alla convalida delle giocate prima che tali nomi siano resi noti.

5. Nella prima parte della scheda (tagliando figlia) sono indicati, accoppiati, i nomi delle squadre o dei competitori. Ogni accoppiamento di due squadre o competitori corrisponde a uno degli eventi da pronosticare. Il tagliando figlia è formato da due sezioni. Nella prima sezione sono indicati gli eventi da pronosticare, suddivisi da 1 a 15/16 e da 16/17 a 30/32, e a fianco di ciascuno risultano stampate due caselle con i numeri d'ordine riferiti a ciascun evento da pronosticare, in cui il giocatore esprime il proprio pronostico mediante l'apposizione di segno idoneo a essere individuato dall'apparecchiatura di lettura della macchina.

6. Possono altresì essere utilizzate schede nelle quali gli eventi da pronosticare sono indicati in unica sequenza da 1 a 30/32 e le caselle, contrassegnate con i numeri d'ordine riferiti a ciascun evento, sono suddivise sei volte da 1 a 15/16 e da 16/17 a 30/32 per un totale di sei possibili giocate. Nella seconda sezione del tagliando figlia, la macchina validatrice, a seguito di lettura ottica, stamperà i numeri d'ordine progressivi che identificano gli eventi marcati dal pronosticatore nella prima sezione.

7. Nella seconda parte della scheda (tagliando matrice), identica alla seconda sezione del tagliando figlia, la macchina validatrice trascriverà gli stessi numeri d'ordine stampati sul tagliando figlia.

8. Sulla medesima scheda è ammessa l'effettuazione di giocate singole o di giocate sistemistiche e, contemporaneamente, di giocate singole e sistemistiche. Una giocata singola si compila contrassegnando otto delle trentadue caselle corrispondenti ai pronostici stampati sulla scheda. Una giocata sistemistica si effettua invece contrassegnando 9, 10, 11, 12, 13 o 14 delle trentadue caselle corrispondenti ai pronostici stampati sulla scheda.

9. Marcando 9 incontri lo sviluppo matematico è di 9 giocate; 10 incontri lo sviluppo matematico è di 45 giocate; 11 incontri lo sviluppo matematico è di 165 giocate; 12 incontri lo sviluppo matematico è di 495 giocate, 13 incontri lo sviluppo matematico è di 1287 giocate, 14 incontri lo sviluppo matematico è di 3003 giocate.

10. Le giocate ammesse sono comprese tra un minimo di due e un massimo di 3003 poste.

11. La convalida viene effettuata dal ricevitore introducendo la scheda di partecipazione al concorso nell'apposita apertura della macchina validatrice che, all'atto dell'inserimento, evidenzia automaticamente su un visualizzatore l'importo della giocata. Ottenuto l'assenso del pronosticatore, il ricevitore premerà l'apposito tasto di convalida. La convalida risulta dalla scritturazione, operata dalla macchina validatrice, nella parte superiore dei tagliandi figlia e matrice, dei seguenti dati: codice di ricevitoria, codice di zona, codice della validatrice, numero progressivo della giocata, numero di concorso, stagione calcistica, tipo di gioco, codice elettronico di controllo, numero di colonne convalidate. A tutti gli effetti della giocata valgono i numeri degli incontri stampati dalla macchina validatrice sul tagliando matrice. Dopo la convalida, il partecipante ritira il tagliando figlia e il ricevitore custodisce con ogni cura le matrici immesse nell'apposito contenitore inserito nell'interno della macchina validatrice per farle pervenire, unitamente ai tagliandi figlia delle schede eventualmente annullate e alla capsula elettronica sulla quale risultano registrati i dati delle giocate convalidate, all'ente gestore nei termini da quest'ultimo fissati.

12. All'atto del ritiro del tagliando figlia convalidato, il giocatore, nel caso di difformità tra i pronostici marcati manualmente e quelli stampati dalla macchina validatrice, ha la facoltà di chiedere l'annullo della scheda convalidata, previa consegna al ricevitore del tagliando predetto, ottenendo il rimborso della posta.

13. Il tagliando matrice è separato dal tagliando figlia mediante taglio meccanico effettuato dalla macchina validatrice all'atto della convalida ed è immesso automaticamente nell'apposito contenitore della macchina, che viene conservato dall'ente gestore negli archivi di cui al successivo art. 5. Negli stessi archivi è conservata una copia dei supporti elettronici contenenti i dati che saranno utilizzati per lo scrutinio automatizzato, nonché per l'eventuale verifica delle vincite risultanti dallo scrutinio stesso.

14. I numeri d'ordine pronosticati dal giocatore mediante marcatura sulla prima sezione del tagliando figlia e trascritti automaticamente sulla seconda sezione del tagliando figlia e sul tagliando matrice, vengono riportati dalla macchina validatrice mediante registrazione in codice su un supporto elettronico (capsula) inserito all'interno della macchina. I dati della capsula vengono acquisiti presso le sedi di zona mediante appositi lettori elettronici e successivamente memorizzati ed elaborati su supporti idonei a fornire i dati per lo scrutinio.

15. La partecipazione al concorso può altresì effettuarsi presso ricevitorie all'uopo autorizzate, con apposite schede denominate «a caratura» composte da fascicoletti comprendenti ciascuno cinque o dieci cedole, il cui costo unitario è pari ad un quinto o a un decimo del valore complessivo della giocata organizzata e convalidata dal ricevitore. Le schede, compilate presso le predette ricevitorie, sono convalidabili con le modalità di cui al primo comma.

16. È consentita anche la partecipazione al concorso mediante validatrici in collegamento telematico. Su tali validatrici i dati di gioco, stampati in chiaro sulla seconda parte del tagliando figlia, vengono anche impressi in forma codificata sul tagliando inserito automaticamente dalla macchina nell'apposito contenitore interno e vengono inoltre registrati nella memoria interna della validatrice e in un apposito supporto di memoria estraibile (capsula-dati) da utilizzarsi in casi di emergenza. I dati di gioco vengono periodicamente trasferiti per via telematica a un centro di raccolta e quindi, previ gli opportuni controlli, vengono trasmessi telematicamente alla/e sede/i di zona competente/i e registrati su dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibili e non modificabili per essere successivamente elaborati secondo le procedure in uso, analogamente ai dati raccolti manualmente. Tali dischi vengono consegnati alla/e commissione/i di zona prima dell'inizio degli avvenimenti sportivi oggetto del concorso e costituiscono a tutti gli effetti le matrici delle schede del concorso. Dette matrici elettroniche fanno stato in caso di contestazione. In caso di parziale o totale impossibilità di lettura delle giocate su dischi ottici, vengono archiviati, previa verbalizzazione, supporti magnetici e/o capsule-dati e/o tabulati contenenti l'elenco di tutte le giocate registrate, i cui dati valgono ad ogni effetto del concorso.

Art. 5.

1. Presso ogni sede di zona dell'ente gestore l'archivio consiste in uno o più armadi di sicurezza provvisti di serratura a 3 chiavi differenti e congegno di controllo.

2. Le operazioni di deposito e la custodia di matrici cartacee e elettroniche sono controllate è sorvegliate dalle commissioni di zona. Di ognuna di esse fanno parte un rappresentante dell'amministrazione delle finanze che la presiede, un rappresentante del C.O.N.I. e un funzionario dell'amministrazione delle finanze, che esercita anche le funzioni di segretario.

3. La commissione di zona verbalizza il numero delle giocate convalidate e il numero delle giocate annullate, procede alla chiusura dell'archivio e ne custodisce le chiavi.

Art. 6.

1. Appresi i risultati degli eventi formanti l'oggetto del concorso, l'ufficio di ogni sede di zona dell'ente gestore provvede a individuare le schede in cui vi siano giocate che possono essere dichiarate vincenti, comunicandone i dati alla commissione di zona. La commissione, previa constatazione della integrità dell'archivio e della sua chiusura, estrae dall'archivio le matrici delle schede come sopra individuate e in base alle risultanze della verifica del loro contenuto determina le matrici vincenti.

2. In caso di trasmissione telematica dei dati, la commissione estrae dall'archivio anche i dischi ottici e/o eventuali supporti magnetici e/o capsule-dati, inserisce la colonna vincente in apposito elaboratore e provvede alla visualizzazione e alla eventuale stampa delle matrici elettroniche che hanno totalizzato punteggio vincente e del relativo elenco, oppure estrae il tabulato dal quale rileva le giocate recanti colonne vincenti.

3. Le operazioni della commissione vengono svolte senza l'intervento di estranei, a eccezione di eventuali collaboratori nominati o autorizzati dall'amministrazione delle finanze, e sono descritte in un verbale al quale devono essere allegati gli elenchi delle matrici vincenti.

Art. 7.

1. In ciascuna giocata si consegue un punto per ogni numero d'ordine esattamente pronosticato. La somma dei punti determina la graduatoria e l'assegnazione delle vincite a una prima, a una seconda e a una terza categoria. Sono assegnate alla prima, alla seconda e alla terza categoria le giocate nelle quali il pronostico esatto, rispettivamente per tutti gli eventi, per tutti gli eventi meno uno e per tutti gli eventi meno due risulti dalle corrispondenti matrici esistenti nell'archivio, le quali fanno stato in ogni caso di contestazione.

2. L'importo complessivo destinato ai premi a norma dell'art. 3 viene diviso nel modo seguente: 40% alla prima categoria, 30% alla seconda categoria, 30% alla terza categoria.

3. Le giocate vincenti di ogni categoria partecipano in parti uguali alla suddivisione del rispettivo montepremi.

4. Il premio conseguito dalle combinazioni vincenti in una categoria inferiore non potrà essere superiore a quello della categoria maggiore; in tal caso le due o tre categorie verranno fuse in una sola.

5. In mancanza di giocate vincenti con 8 punti il montepremi andrà a cumularsi con quello della corrispondente categoria nel concorso successivo. Qualora anche in tal concorso non si verifichino giocate vincenti nella prima categoria, la somma dei due montepremi andrà a incrementare il montepremi del concorso successivo per la stessa categoria, e così fino al concorso nel quale si saranno realizzate vincite con il massimo punteggio. Nel caso in cui tale eventualità si verifichi in occasione dell'ultimo concorso della stagione il montepremi non assegnato sarà sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore.

6. In mancanza di giocate vincenti con 7 punti il montepremi spettante a questa categoria verrà cumulato a quello della categoria inferiore e ripartito fra tutte le giocate nelle quali siano stati realizzate 6 punti.

7. In mancanza di giocate vincenti con 6 punti, il montepremi spettante a questa categoria verrà ripartito tra le giocate nelle quali sarà realizzato il punteggio piu elevato.

8. In mancanza di giocate vincenti con 7 e 6 punti, i montepremi della seconda e terza categoria saranno suddivisi in unica categoria fra tutte le giocate nelle quali è stato realizzato il punteggio più elevato.

9. Ai fini della graduatoria del concorso deve essere assunto quale punteggio, finale o parziale, definitivo e incontestabile delle partite di calcio, quello conseguito pubblicamente sul terreno di gioco, sempreché le reti o punti fatte/i o subite/i da ciascuna squadra siano state/i concesse/i dall'arbitro sul campo.

10. Per le altre competizioni deve essere assunto quale punteggio finale o parziale, definitivo e incontestabile quello pubblicamente conseguito e indicato dai giudici di gara, ai sensi delle norme che disciplinano le competizioni sportive stesse.

11. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni o altri provvedimenti non sono influenti agli effetti del concorso. Non sono validi agli effetti del concorso gli eventi sportivi il cui svolgimento avvenga in giorno diverso da quello prestabilito o venga comunque soppresso, quelli rimasti pubblicamente incompiuti per qualsiasi motivo e quelli che l'ente gestore, a mezzo di comunicazione ufficiale emessa prima della chiusura degli archivi, abbia dichiarato non validi.

12. Nei suddetti casi all'incontro o agli incontri non validi vengono attribuiti convenzionalmente, a tutti gli effetti, ai fini della determinazione della combinazione vincente formulata secondo le modalità di cui all'art. 2, punteggio identico a quello conseguito nel primo incontro inserito nella scheda e regolarmente disputato. Qualora detto incontro non risultasse valido sarà preso in considerazione il punteggio relativo al secondo incontro valido e così via.

13. Qualora nessun evento risultasse valido, l'intero montepremi sarà cumulato con quello del concorso successivo.

14. Sono presi in considerazione gli eventi anticipati quando prima dell'inizio del periodo di convalida ne sia stata data notizia dall'ente gestore a mezzo bollettino o a mezzo stampa o con altri mezzi di diffusione. In tal caso il termine per il deposito delle matrici verrà fissato in relazione allo svolgimento degli eventi anticipati.

Art. 8.

1. Un Bollettino Ufficiale edito a cura dell'ente gestore entro il secondo giorno dalla data di svolgimento del concorso, pubblica i risultati del concorso e i numeri d'ordine delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria superiore a L. 4.000.000.

2. Gli estremi delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria pari o inferiore a L. 4.000.000, relativi alla ricevitoria dove sono state effettuate le giocate, sono elencati in apposito Bollettino ufficiale edito entro il secondo giorno dalla data di svolgimento del concorso ed in visione presso la ricevitoria stessa. Il giocatore che non ha la possibilità di consultare il Bollettino ufficiale oppure il Bollettino ufficiale di ricevitoria, fa pervenire alla competente sede di zona il tagliando figlia entro il termine stabilito per i reclami.

3. Il pronosticatore che si ritenga vincitore con una matrice di cui non siano stati pubblicati gli estremi del contrassegno meccanico, o i cui estremi stessi non risultino pubblicati corrispondentemente al numero delle giocate ritenute vincenti, può chiedere la eventuale o complementare assegnazione alle categorie riconosciute vincenti del concorso, soltanto mediante presentazione di reclamo scritto.

4. A pena di decadenza di ogni diritto tale reclamo e qualsiasi altro reclamo per qualunque motivo proposto, accompagnato dal tagliando figlia di partecipazione al concorso e dell'importo di L. 15.000 restituibili in caso di accoglimento, deve pervenire alla competente sede di zona entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dei numeri delle matrici vincenti nel Bollettino ufficiale o nel Bollettino ufficiale di ricevitoria. Presso ogni sede di zona la commissione di cui all'art. 5 procederà, sulla scorta delle matrici custodite nell'archivio, alla definizione dell'esito dei reclami tempestivamente pervenuti, redigendone verbale e disponendo le necessarie variazioni degli elenchi delle matrici vincenti che dovranno

essere pubblicate nel Bollettino ufficiale. Provvederà altresì alla consegna alla sede di zona di tutte le matrici vincenti nonché dei tabulati contenenti la stampa dello sviluppo del/i supporto/i elettronico/i di cui al primo comma dell'art 12.

Art. 9.

1. È istituita in Roma, presso la direzione generale dell'ente gestore, una commissione centrale composta da un rappresentante dell'amministrazione delle finanze, che la presiede, di un rappresentante del C.O.N.I. e di un funzionario del Ministero delle finanze, che esercita anche funzioni di segretario. Tale commissione ha il compito di esaminare i reclami ad essa trasmessi dalle commissioni di zona e di determinare, sulla base degli accertamenti delle commissioni stesse, le quote unitarie definitive dei premi da pubblicare nel Bollettino Ufficiale.

2. Trascorsi settantacinque giorni da tale pubblicazione cesserà per l'ente gestore ogni obbligo di ulteriore conservazione delle matrici (e/o supporti elettronici) di ogni singolo concorso, fatta eccezione per quelle relative ai reclami non accolti.

3. Ogni diritto è esercitato in giudizio, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'esito del reclamo di cui all'art. 10. Resta ferma l'esperibilità dell'azione giudiziaria ordinaria, anche in mancanza del previo esperimento del reclamo, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del bollettino ufficiale dei vincenti.

Art. 10.

1. Le commissioni di zona possono trasmettere i reclami che appaiono di non pronta e agevole decisione alla commissione centrale prevista nell'art. 9. Le decisioni della commissione centrale devono essere prese entro trenta giorni dalla data del concorso e devono essere pubblicate nel primo Bollettino Ufficiale immediatamente susseguente. In tale caso il calcolo delle quote unitarie dei premi è effettuato comprendendo provvisoriamente tra i vincitori anche i reclami predetti, il premio dei quali viene però accantonato per essere successivamente attribuito a essi in caso di accoglimento del reclamo. Se il reclamo viene respinto, si attende il decorso dei termini fissati nell'art. 9, ultimo comma, dopodiché, se nessun giudizio è stato promosso, si procede, con i criteri fissati nell'art. 7, al riparto del premio tra i vincitori definitivi; qualora invece sia stato promosso giudizio, il premio stesso rimane accantonato fino all'esito definitivo del giudizio stesso.

Art. 11.

1. I premi di quota unitaria non superiore a L. 4.000.000 sono pagati a favore e a spese dell'esibitore del tagliando figlia, con le modalità stabilite dall'ente gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale. I premi di quota unitaria superiore a L. 4.000.000 sono pagati a favore e a spese del vincitore il cui nome, cognome e indirizzo risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio a tergo della scheda. In caso di identificazione incerta, di scheda anonima o con nomi di fantasia il vincitore è tenuto a comunicare all'ente gestore il nome a favore del quale deve essere effettuato il pagamento.

2. I premi conseguiti su schede a caratura di importo unitario fino a L. 20.000.000, sono pagati dall'ente gestore, previa acquisizione del tagliando figlia, al titolare della ricevitoria che ha convalidato la giocata, il quale provvederà a corrisponderli, in quinti o in decimi, a favore e a spese dei vincitori che gli abbiano consegnato le cedole di partecipazione. I premi conseguiti su schede a caratura di importo unitario superiore a L. 20.000.000 sono pagati in quinti o in decimi, direttamente dall'ente gestore a favore e a spese dei vincitori, previa acquisizione di ciascuna delle cedole da parte dei giocatori.

3. Il pagamento dei premi avviene dietro ritiro del tagliando figlia escluso qualsiasi equipollente Qualora il vincitore non sia in grado di produrlo, il pagamento del premio può essere disposto decorso il termine di decadenza di centoventi giorni di cui all'ultimo comma del presente articolo, sempreché esistano ampi e obiettivi elementi di identificazione dell'effettivo avente diritto, risultanti dalle iscrizioni apposte sulla parte di scheda in possesso dell'ente gestore, sentita la commissione centrale di cui all'art. 9.

4. Qualora venga richiesto il pagamento di una vincita conseguita su un tagliando figlia non decifrabile, il tagliando stesso costituisce valido documento di legittimazione al pagamento, a condizione che il tagliando matrice corrispondente risulti elencato tra quelli vincenti. La corrispondenza tra le due parti della scheda deve risultare dall'esatto abbinamento tra le due parti del logo prestampato, nonché dalla corrispondenza dei segni di pronostico scritti dal giocatore sulla parte figlia con quelli stampati sul tabulato denominato «elenco vincenti per ricevitoria» archiviato dalla commissione.

5. Qualsiasi comunicazione riguardante le modalità di pagamento dei premi sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale recante le quote definitive dei premi di ogni concorso.

6. I vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione dei premi se non ne richiedono il pagamento nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli estremi della matrice vincente.

Art. 12.

1. Concorrono alla determinazione delle colonne vincenti solamente le matrici cartacee o elettroniche che compilate e ricevute nei modi prescritti, risultano custodite a norma dell'art 5. Qualora per qualsiasi motivo la matrice cartacea non fosse rinvenuta nell'archivio, la commissione di zona procederà allo sviluppo del supporto elettronico archiviato ai sensi dell'art. 4. Identica procedura è applicata anche nel caso in cui la matrice cartacea rinvenuta nell'archivio si presenti non integra o non decifrabile per quanto attiene ai pronostici e/o ai dati di convalida della scheda.

2. Nel caso in cui non risulti archiviato il supporto elettronico o qualora non sia possibile effettuare lo sviluppo dello stesso, la matrice mancante o non integra o non decifrabile non partecipa al concorso e il concorrente ha diritto solamente al rimborso della posta pagata, dietro consegna del tagliando figlia in suo possesso, esclusa — salvo i casi di dolo o colpa grave — ogni responsabilità tanto dell'ente gestore e dei suoi ausiliari, quanto dei ricevitori autorizzati, nello svolgimento delle rispettive attività.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle giocate raccolte telematicamente nel caso non fosse possibile ottenere la matrice elettronica dai dischi ottici o dagli altri supporti elettronici, o non fosse leggibile il supporto cartaceo corrispondente.

4. L'ente gestore, i suoi ausiliari e i ricevitori autorizzati, ove in qualsiasi momento accertino la mancanza di una matrice, del relativo supporto elettronico e del relativo tabulato, ne danno notizia al pubblico mediante avviso che deve rimanere esposto nel locale di svolgimento delle attività rispettive sino alla scadenza del termine di presentazione del reclamo previsto dall'art. 8. Tali matrici mancanti sono escluse dal concorso anche nella ipotesi in cui la pubblicazione non sia stata effettuata o non sia stata regolare.

Art. 13.

1. Qualora, prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 6, si verifica, per causa di forza maggiore, la distruzione, totale o parziale, delle matrici e/o dei relativi supporti elettronici e/o dei relativi tabulati, che hanno efficacia probatoria, ricevuti e custoditi, essi sono dichiarati esclusi dal concorso e i relativi concorrenti hanno diritto solamente al rimborso della quota destinata al montepremi.

2. La medesima norma sarà applicata, qualora all'inizio delle operazioni sopra menzionate dovesse essere constatata la non integrità dell'archivio o della sua serratura.

3. Ove le ipotesi di cui ai due commi precedenti dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 6, saranno considerate valide solamente le vincite già accertate e verbalizzate, esclusa la facoltà di reclamo di cui all'art. 8.

Art. 14.

1. La responsabilità dell'ente gestore e dei suoi ausiliari, come pure quella dei ricevitori autorizzati nello svolgimento delle rispettive attività, ove non sia esclusa dalle presenti norme è comunque limitata, salvo i casi di dolo o di colpa grave, al risarcimento dei danni, in misura non superiore a venti volte la posta pagata.

2. Di ogni comunicato relativo allo svolgimento dei concorsi sarà data legale notizia agli interessati, a ogni effetto, mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di cui all'art. 8 e mediante affissione in apposito albo presso le sedi di zona.

3. Il Foro esclusivamente competente per territorio in ogni controversia relativa alla partecipazione al concorso è quello di Roma, sede dell'ente gestore.

98A7066

DECRETO 30 luglio 1998.

Modificazioni al regolamento del concorso pronostici «Totosei».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva al comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giochi di abilità, previsti dal decreto legislativo stesso, quando sono connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, che dispone che ogni gioco o concorso è disciplinato da apposito regolamento;

Visto l'art. 52 del decreto suddetto, che dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attività di gioco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il regolamento del concorso pronostici denominato «Totosei» connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., ivi comprese le competizioni internazionali, i giuochi mondiali, continentali, di area europea ed extraeuropea, riguardanti gli sport olimpici, approvato con decreto del Ministro delle finanze 15 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 1998;

Ritenuta l'opportunità di modificare il regolamento suddetto;

Decreta:

Al regolamento del concorso pronostici denominato «Totosei», connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., ivi comprese le competizioni internazionali, i giuochi mondiali, continentali, di area europea ed extraeuropea, riguardanti gli sport olimpici, approvato con decreto del Ministro delle finanze 15 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) modifiche all'art. 10:

1) al primo comma, le parole «Dopo tale pubblicazione avrà inizio il pagamento dei premi» sono soppresse;

2) al secondo comma, la parola «quindici» è sostituita dalla parola «settantacinque».

Il presente atto è immediatamente efficace e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A7067

DECRETO 30 luglio 1998.

Modificazioni al regolamento del concorso pronostici «Enalotto».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la «Disciplina delle attività di gioco»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante «Norme regolamentari per l'approvazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco»;

Visto, in particolare, l'art. 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1951, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, il quale prevede che il regolamento del gioco o del concorso è approvato con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il regolamento del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, denominato «Enalotto», approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1958), e da ultimo modificato con decreto 10 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Al regolamento del concorso pronostici connesso con le estrazioni del lotto (Enalotto), approvato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1957 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) modifiche all'art. 3:

1) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Per il conseguimento della vincita di seconda categoria il pronosticatore deve indovinare cinque dei sei numeri primi estratti nelle ruote del lotto di cui al primo comma del presente articolo e il numero primo estratto nella ruota di Venezia, denominato «numero complementare.»;

2) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

«La medesima procedura si applica anche nei confronti del numero complementare. Qualora non sia possibile determinare una combinazione vincente di prima categoria con punti sei o di seconda categoria, con punti cinque più il numero complementare, perché nelle sei ruote utili per l'individuazione del pronostico vengono estratti numeri uguali o per qualsiasi altro motivo, si applica la disposizione prevista al terzo comma dell'art. 14.»;

b) l'art. 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. — Le giocate vincenti sono di norma di cinque categorie. Alla prima categoria appartengono quelle in cui i pronostici relativi ai primi numeri estratti nelle sei ruote indicate nel primo comma dell'articolo 3 sono esatti; alla seconda categoria appartengono quelle in cui sono esatti cinque pronostici più il numero complementare (primo estratto nella ruota di Venezia), alla terza, alla quarta e alla quinta categoria le giocate rispettivamente con 5, 4 e 3 pronostici esatti.

Quando le categorie dei vincenti sono 5, a ciascuna categoria viene attribuito il 20 per cento dell'importo complessivo destinato ai vincitori a norma dell'art. 8. L'importo destinato alle giocate vincenti di ogni singola categoria va ripartito in parti uguali fra le giocate vincenti della rispettiva categoria.

In mancanza di vincite di prima categoria con punti 6 e/o di seconda categoria con punti 5 più il numero complementare, i relativi montepremi andranno ad accumularsi con quello della corrispondente categoria del concorso successivo. Qualora in tale concorso non si verificassero giocate vincenti con punti 6 e/o con punti 5 più il numero complementare, i rispettivi importi dei due montepremi andranno ad incrementare i relativi montepremi del concorso successivo per le stesse categorie, e così fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite con punti 6 e/o con punti 5 più il numero complementare.

In mancanza di vincite di terza categoria con punti 5 e/o di quarta categoria con punti 4 e/o di quinta categoria con punti 3 i rispettivi montepremi vengono ripartiti fra le eventuali altre categorie in cui vi siano vincenti.

Quando la categoria delle giocate vincenti è unica, la massa dei premi, detratte le eventuali quote da accantonare per mancanza di vincite di prima e/o di seconda categoria, è divisa in parti uguali fra le giocate vincenti dell'unica categoria.

Qualora in un concorso non venisse realizzato alcun punteggio vincente, l'intero montepremi andrà ad accumularsi con il montepremi del concorso successivo e se anche in tale concorso non si realizzassero punteggi vincenti, i due montepremi andranno ad incrementare il montepremi del concorso successivo fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite.

In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria potrà essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. In tale caso la categoria inferiore verrà fusa con la categoria superiore nei confronti della quale si sia determinato il divario di quota. Se la quota unitaria risultante dalla fusione di due categorie dovesse essere più alta della quota unitaria della categoria superiore, si procederà alla fusione delle tre categorie. Se la quota unitaria risultante dalla fusione di tre categorie dovesse essere più alta della quota unitaria della categoria superiore, si procederà alla fusione delle quattro categorie. Se la quota unitaria risultante dalla fusione delle quattro categorie dovesse essere superiore alla quota unitaria della massima categoria, si procederà alla fusione delle cinque categorie in una unica.»;

c) modifiche all'art. 15:

1) al primo comma, dopo la parola «pubblica» sono aggiunte le seguenti parole: «entro il secondo giorno dalla data di svolgimento del concorso,»;

2) al quarto comma, la parola «sesto» è sostituita con la parola «trentesimo»;

d) modifiche all'articolo 17:

1) al secondo comma, le parole «del termine fissato» sono sostituite dalle parole «dei termini fissati»;

2) al terzo comma, la parola «quindici» è sostituita dalla parola «settantacinque»;

3) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Ogni diritto è esercitato in giudizio, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'esito del reclamo di cui all'art. 15. Resta ferma l'esperibilità dell'azione

giudiziaria ordinaria, anche in mancanza del previo esperimento del reclamo, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale dei vincenti.»;

e) modifiche all'art. 18:

1) al primo comma, le parole: «recante le quote definitive dei premi di ogni concorso» sono soppresse;

2) al terzo comma, le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti «centoventi giorni».

Il presente atto è immediatamente efficace e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A7068

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 21 luglio 1998.

Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992, e successive modificazioni, concernente disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente i consorzi per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1997, recante nuova disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1997, concernente l'adozione del quinto Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-99;

Considerato che il quinto Piano triennale prevede, tra gli strumenti d'intervento, la possibilità di adottare misure di gestione finalizzate a rafforzare il ruolo dei consorzi per la gestione delle risorse della fascia costiera ed a delegare la conservazione e la gestione razionale degli stock di carattere locale;

Ritenuta l'opportunità di attuare la suddetta previsione del Piano triennale per quanto attiene alla gestione dei molluschi bivalvi, delegandola ai consorzi di gestione costituiti ai sensi del decreto ministeriale n. 44 del 1995 dinanzi citato;

Considerato che, in attuazione dei principi propri della normativa internazionale e nazionale in tema di pesca responsabile e di sviluppo sostenibile, i consorzi, cui è delegata la gestione della risorsa molluschi bivalvi, devono adottare tutte le misure idonee a garantire una gestione razionale degli stock ed un prelievo ottimale della risorsa molluschi;

Ritenuta la necessità che, nei compartimenti in cui non siano ancora costituiti i consorzi di gestione, le misure per la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi siano adottate dal Ministero per le politiche agricole;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 15 luglio 1998, hanno reso all'unanimità parere favorevole;

Ritenuta l'opportunità di confermare in dieci metri la lunghezza massima tra le perpendicolari del peschereccio tipo, fatta salva la facoltà per i consorzi di gestione di richiedere deroga motivata fino al limite massimo di dodici metri;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla pesca dei molluschi bivalvi con attrezzi diversi dagli attrezzi da traino.

2. Resta ferma la competenza delle regioni a statuto speciale per la disciplina della pesca di cui al precedente comma 1 nei limiti del mare territoriale prospiciente ciascuna regione.

3. In applicazione delle previsioni del quinto Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-99 la gestione della pesca dei molluschi bivalvi è affidata ai consorzi di gestione, costituiti ai sensi del decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, e riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole. I consorzi possono presentare al Ministero per le politiche agricole motivate e documentate richieste finalizzate all'assentimento di deroghe alla disciplina prevista dal presente decreto ad esclusione di quella recata dagli articoli 2, 3 e 4. Il Ministero provvede, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima.

4. Nei compartimenti, nei quali i consorzi di gestione di cui al comma 1 non siano stati costituiti ovvero non abbiano ottenuto il riconoscimento ministeriale, la pesca dei molluschi bivalvi è disciplinata con decreto ministeriale, su parere del comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare.

Art. 2.

1. Il «Sottocomitato per la gestione dei molluschi bivalvi» è soppresso. Presso ogni consorzio di gestione, di cui al comma 1, è costituito un comitato di coordinamento con i compiti indicati nel presente decreto. Le spese per il funzionamento del comitato sono a carico del consorzio di gestione.

2. Il comitato di cui al comma 1, nominato con decreto del direttore generale della pesca e dell'acquacoltura, è composto:

a) da un rappresentante della direzione generale della pesca e dell'acquacoltura;

b) dal comandante della capitaneria di porto o suo delegato;

c) dal presidente del consorzio di gestione;

d) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni professionali nazionali che promuovono, ai sensi del decreto ministeriale n. 44/1995, la costituzione del consorzio di gestione;

e) da un rappresentante dell'istituto di ricerca incaricato di effettuare la valutazione della risorsa molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento;

f) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali nazionali della pesca. Il comitato elegge nel suo seno il presidente tra i membri di cui alle lettere *a)* e *b)* ed il vice presidente tra i membri di cui alle lettere *c)* e *d)*. Il Comitato è convocato dal presidente entro sette giorni dalla richiesta del consorzio.

3. Il Ministero per le politiche agricole, su proposta dei consorzi di cui all'art. 1, provvede, a partire dal 1° gennaio 2009, all'assegnazione delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi ed all'eventuale revoca. Sono fatte salve le previsioni del decreto ministeriale in pari data con il quale sono state approvate le disposizioni attuative del piano vongole in materia di ritiro delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi.

Art. 3.

1. Le dimensioni minime dei molluschi bivalvi pescabili sono stabilite dall'art. 89 del regolamento sulla disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, come modificato dai decreti ministeriali 4 agosto 1982 e 16 luglio 1986.

2. In ogni confezione del prodotto pescato è ammessa una tolleranza di molluschi bivalvi aventi dimensioni inferiori a quelle previste di non più del 10% calcolato sul peso. Il consorzio, previo parere favorevole del comitato di coordinamento, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'applicazione delle previsioni del presente comma con riferimento al singolo sacco di prodotto ovvero all'intera partita.

Art. 4.

1. I titolari di autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi presentano al consorzio gestione del compartimento di appartenenza, entro il giorno 5 di ciascun mese, la dichiarazione statistica conforme al modello allegato al presente decreto (allegato *A*).

2. Il consorzio di gestione, entro il giorno 15 di ciascun mese, trasmette al Ministero per le politiche agricole i dati aggregati riferiti all'intero compartimento, conformemente al modello allegato al presente decreto (allegato *B*), conservando agli atti del consorzio le dichiarazioni relative alle singole unità. Il consorzio comunica altresì le unità per le quali è stata omessa la presentazione della dichiarazione ovvero la dichiarazione stessa è stata presentata in maniera irregolare o incompleta.

3. La mancata o irregolare presentazione della dichiarazione è sanzionata ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.

1. Il consorzio di gestione determina l'orario di uscita dal porto delle unità. Previo parere favorevole del comitato di coordinamento, l'orario di uscita è fissato, per il periodo aprile-settembre, in una fascia compresa tra le ore 5 e le ore 7, al fine di tenere in debito conto il tradizionale inizio dell'attività della piccola pesca.

2. Le unità di cui al comma 1 osservano il fermo dell'attività:

a) dal 1° ottobre al 31 marzo nei giorni di sabato, domenica e festivi;

b) dal 1° aprile al 30 settembre nei giorni di sabato, domenica, festivi, più un altro giorno determinato dal consorzio di gestione.

3. Nel mar Tirreno i giorni di fermo settimanali, per l'uso degli attrezzi denominati rastrello da natante e rastrelli senza ausilio di forza motrice e a piedi, sono limitati ai soli festivi.

4. Dal 1° luglio al 15 settembre la pesca dei cannolicchi con draga idraulica nel mar Tirreno può essere effettuata nel limite massimo di quattro ore. L'orario è fissato con la procedura di cui al comma 1.

5. Non sono consentite deroghe alle previsioni del presente articolo per le festività di fine anno.

Art. 6.

1. Il consorzio determina il fermo tecnico della pesca delle vongole almeno in due mesi compresi tra aprile e settembre.

2. La pesca degli altri molluschi bivalvi è vietata nei seguenti periodi:

a) cannolicchi in Adriatico: dal 1° aprile al 30 settembre; cannolicchi in Tirreno: dal 1° aprile al 31 maggio;

b) telline: dal 1° aprile al 30 aprile;

c) tartufi: dal 1° giugno al 31 luglio.

3. Non è consentita la pesca delle telline, dei tartufi e della vongola verace con la draga idraulica.

4. La pesca delle vongole veraci con rastrello a piedi e da natante e con attrezzo da traino per molluschi nelle zone di mare non assentite in concessione è consentita esclusivamente oltre la fascia di rispetto di mezzo miglio dal limite delle concessioni.

5. Nei periodi in cui è consentita la raccolta del seme di vongola verace i pescatori autorizzati alla raccolta possono pescare con gli attrezzi di cui al comma 4 anche a partire dalla distanza di trecento metri dal limite esterno delle concessioni.

6. La pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, ad eccezione dei cannolicchi, deve essere effettuata in acque profonde almeno tre metri.

7. Durante i periodi di divieto di pesca di cui al comma 1 è consentito l'esercizio degli altri mestieri di pesca autorizzati nella licenza previo sbarco degli attrezzi destinati alla cattura dei molluschi bivalvi.

Art. 7.

1. Il pescato massimo giornaliero per unità è stabilito nelle seguenti quantità:

a) vongole, longoni e cuori: complessivi kg 600, ridotti a kg 150 per i rastrelli;

b) vongole veraci: kg 100;

c) cannolicchi: kg 300;

d) tartufi o noci: kg 100;

e) fasolari: kg 350;

f) telline: kg 100;

g) cozze pelose, mussoli e canestrelli complessivi: kg 300.

2. Il consorzio, previo parere favorevole del comitato di coordinamento, può stabilire piani di utilizzo dei longoni che prevedano il prelievo fino a kg 1.000 giornalieri.

Art. 8.

1. Ai fini del controllo delle quantità massime pescabili, i molluschi bivalvi pescati sono sbarcati entro l'orario ed in un unico punto di sbarco stabilito per ogni porto dal consorzio di gestione.

2. Per particolari esigenze locali il Ministero per le politiche agricole può autorizzare, su richiesta del consorzio di gestione, un secondo punto di sbarco a condizione che siano garantite le finalità di controllo.

3. Ai fini del controllo dell'attività di pesca i consorzi di gestione adottano le misure per assicurare in ogni punto di sbarco il rispetto delle norme in materia. Al riguardo addetti alla vigilanza del consorzio verificano le operazioni di sbarco.

4. Previo accordo tra consorzi appartenenti a compartimenti limitrofi può essere consentito lo sbarco del pescato in porto compreso in compartimento diverso da quello di pesca.

5. Restano fermi i poteri di vigilanza delle capitanerie di porto e delle altre Forze di polizia ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 9.

1. L'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi è limitata alle acque del compartimento di iscrizione della nave. Il consorzio di gestione, previo parere favorevole del comitato di coordinamento, può richiedere al Ministero per le politiche agricole di consentire la pesca dei molluschi bivalvi anche alle navi dei compartimenti contigui.

2. Le navi autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi, già autorizzate ad esercitare i mestieri della piccola pesca (nasse e attrezzi da posta fissi), conservano le predette autorizzazioni.

3. I consorzi di gestione, previo parere favorevole del comitato di coordinamento, determinano piani di operatività delle unità abilitate all'esercizio di altri mestieri di pesca, oltre a quelli indicati nel comma precedente. A detti fini i consorzi propongono al Ministero per le politiche agricole la sospensione temporanea dell'abilitazione alla draga idraulica ovvero agli altri attrezzi.

Art. 10.

1. Il Ministero per le politiche agricole concede il trasferimento dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi con draga idraulica ad altra nave del medesimo proprietario avente le caratteristiche di cui all'art. 11, previo ritiro della precedente nave dall'attività di pesca per demolizione, vendita all'estero, cambio di destinazione.

2. Le navi di cui al comma 1 non possono comunque essere più abilitate alla pesca, ad eccezione dell'utilizzo negli impianti di acquacoltura.

3. Il Ministero per le politiche agricole concede il trasferimento dell'autorizzazione ad altro armatore, iscritto da almeno tre anni nel pertinente registro, esclusivamente nel caso in cui la nave rimanga iscritta nell'ambito dello stesso compartimento.

Art. 11.

1. Le caratteristiche tecniche della nave tipo per la pesca dei molluschi bivalvi sono riportate nell'allegato *C* al presente decreto.

2. Non è consentita la detenzione e l'uso di motori ausiliari per la pompa asservita alla draga.

Art. 12.

1. Le caratteristiche tecniche degli attrezzi per la pesca dei molluschi bivalvi sono riportate nell'allegato *D* al presente decreto.

2. I consorzi adottano misure concernenti il recupero ed il traino dell'attrezzo, nonché il controllo finalizzato all'osservanza delle caratteristiche tecniche degli attrezzi previsti dal presente decreto, assicurando la sospensione dell'attività di pesca delle unità i cui attrezzi non siano conformi alle previsioni del presente decreto.

Art. 13.

1. La violazione delle disposizioni del presente decreto è punita ai sensi delle leggi vigenti.

2. Sono abrogati tutti i decreti ministeriali disciplinanti la pesca dei molluschi bivalvi.

Roma, 21 luglio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 153

ALLEGATO *A*

Al
Consorzio di gestione della pesca dei
Molluschi bivalvi di ....

DICHIARAZIONE STATISTICA

NOME UNITA'............................ MATRICOLA..................
ANNO.................. MESE....................

Giorno	Zona di pesca	Specie	KG.	Giorno	Zona di pesca	Specie	KG.
1				17			
2				18			
3				19			
4				20			
5				21			
6				22			
7				23			
8				24			
9				25			
10				26			
11				27			
12				28			
13				29			
14				30			
15				31			
16					TOTALE COMPLESSIVO		

Legenda: SPECIE TOTALI

VONGOLE = V ....
LONGONI = L
CUORI = CR
CANNOLICCHI = CL
FASOLARI = F

ALLEGATO *B*

Al
Ministero per le politiche agricole
Direzione generale della pesca e
Dell'acquacoltura
ROMA

CONSORZIO DI GESTIONE DI........................
DICHIARAZIONE STATISTICA

ANNO.................. **MESE....................**

Num.	Nome unità	Specie	Q.li	Num.	Nome unità	Specie	Q.li
1				17			
2				18			
3				19			
4				20			
5				21			
6				22			
7				23			
8				24			
9				25			
10				26			
11				27			
12				28			
13				29			
14				30			
15				31			
16					TOTALE COMPLESSIVO		

Legenda: SPECIE TOTALI

VONGOLE = V
LONGONI = L
CUORI = CR
CANNOLICCHI = CL
FASOLARI = F

ALLEGATO *C*

1. PESCHERECCIO TIPO PER LE DRAGHE IDRAULICHE E GLI ATTREZZI DA TRAINO PER MOLLUSCHI E RASTRELLI DA NATANTE.

Il peschereccio tipo per la pesca con draga idraulica ed attrezzi da traino per molluschi deve - avere le seguenti caratteristiche e limitazioni:

a) lunghezza massima tra le perpendicolari 10 metri;

b) potenza massima 150 HP e 100 per i rastrelli da natante;

c) stazza lorda massima 10 tsl;

d) presenza di un solo motore senza ausiliari per le pompe;

e) assenza di mantello all'elica;

f) presenza di un solo verricello per cavo di acciaio per la manovra della draga idraulica ed il recupero dell'ancora.

È consentita la presenza di un secondo verricello ubicato nei pressi del punto di salpamento della draga con massimo due tamburi senza campane di tonnaggio, utilizzabile esclusivamente per il salpamento della draga.

ALLEGATO *D*

A) DRAGHE IDRAULICHE

1. *Descrizione.*

Si tratta di attrezzi che penetrano nel fondo fino a qualche centimetro nel substrato e raccolgono gli organismi marini ivi annidati.

La sabbia ed il fango raccolti dall'attrezzo nel suo cammino vengono spinti fuori dall'attrezzo con una serie di getti d'acqua, mentre i molluschi vengono trattenuti.

L'attrezzo di presenta come un parallelepipedo in ferro con una lama per tagliare il sedimento ed un sistema per inviare acqua in pressione agli ugelli fissati in vari punti dell'attrezzo stesso.

La draga idraulica è caratterizzata da:

a) fronte od apertura orizzontali;

b) gabbia rigida in cui si raccoglie il prodotto pescato;

c) ugelli da cui esce l'acqua in pressione;

d) grosso tubo di mandata dell'acqua da bordo oppure nel caso di pompe sommerse collegamento a bordo con tubi per l'olio che mette in funzione la pompa sommersa.

CARATTERISTICHE GENERALE DELLE DRAGHE IDRAULICHE

2. *Caratteristiche e limitazioni.*

Tutte le draghe idrauliche debbono avere le seguenti caratteristiche:

larghezza massima del fronte o apertura orizzontale metri 3;

pressione massima sull'attrezzo 1,8 bar;

peso massimo dell'attrezzo kg. 600;

la parte inferiore della gabbia dove viene raccolto il prodotto deve essere costituita da opportuni tondini metallici oppure da grigliati che garantiscono una equivalente selettività.

Le modalità del traino della draga sono determinate dal consorzio di gestione, previo parere favorevole del comitato di coordinamento. Nei compartimenti in cui non sono costituiti i consorzi di gestione o per le unità non aderenti ai consorzi il traino della draga deve avvenire solamente facendo forza, tramite il verricello sul cavo dell'ancora precedentemente calata (è inoltre vietato anche il montaggio di dispositivi che possano rendere possibile o facilitare il traino con l'elica, quali rinvii fissi per cavo laterali o poppieri. In ogni caso è necessario che i due cavi di traino della vongolare siano uguali).

2.1. *Caratteristiche della draga idraulica per la pesca delle vongole, dei longoni e dei fasolari.*

Tali draghe oltre le caratteristiche generali hanno le seguenti limitazioni:

la distanza tra i tondini metallici della parte inferiore della gabbia non deve essere inferiore a 12 mm;

sono ammesse in sostituzione dei tondini o reti metalliche a maglia quadrata aventi lato non inferiore a 17 mm oppure a maglia rettangolare i cui lati non siano rispettivamente inferiori a 25 mm e 12 mm oppure da lamiera perforata avente fori di diametro non inferiore a 21 mm ed il rapporto pieni vuoti sia inferiore ad 1/2;

il prodotto raccolto dalla vongolara deve essere separato con setacci. I setacci devono essere costituiti da tondini la cui distanza non sia inferiore a 12 mm; è ammessa la tolleranza di 1 mm;

sono ammesse reti metalliche a maglia quadrata aventi lato non inferiore a 17 mm oppure a maglia rettangolare i cui lati non siano rispettivamente inferiori a 25 mm e 12 mm, oppure la lamiera perforata aventi fori di diametro non inferiore a 21 mm ed il rapporto pieni vuoti sia inferiore ad 1/2;

il setaccio deve essere facilmente ispezionabile e deve essere collaudato. Vi deve inoltre essere possibilità di apertura sul alto di raccolta del prodotto.

2.2. *Caratteristiche della cannellara.*

Per cannellara si intende la draga idraulica per la cattura di cannolicchi o cappelonghe (Solen ed Ensis).

Oltre le caratteristiche proprie delle draghe idrauliche la cannellara è soggetta anche alle seguenti limitazioni:

presenza di ugelli che immettono acqua in pressione anche nella parte anteriore della lama che penetra nel sedimento;

la distanza dei tondini metallici dalla parte inferiore della gabbia non deve essere inferiore a mm 7;

non sono ammessi in sostituzione dei tondini grigliati metallici;

non è consentito l'uso o la detenzione a bordo del setaccio; la cernita dei cannolicchi pescati deve essere effettuata manualmente ed il resto del pescato deve essere rigettato in mare ad eccezione dei vermi.

2.3. *Caratteristiche della fasolara*

Per fasolara si intende la draga idraulica per la cattura dei fasolari (Callista chione).

La fasolara ha le caratteristiche proprie della draga idraulica soggetta anche alle seguenti limitazioni:

la distanza dei tondini metallici della parte inferiore della gabbia non deve essere inferiore a mm 25;

non è consentito l'uso di qualunque setaccio, compreso il vibrovaglio. Prima dell'inizio della campagna di pesca ai fasolari il setaccio (o vibrovaglio) deve essere sbarcato.

B) ATTREZZO DA TRAINO PER MOLLUSCHI

1. *Descrizione.*

Si tratta di attrezzi che privi di getti di acqua in pressione trainati sul fondo marino staccano e trattengono molluschi bivalvi annidati nel substrato.

Sono molto diversi l'uno dall'altro per forma e dimensioni, ma generalmente consistono di una bocca rigida seguito da un corto sacco di rete tessile.

Assomigliano molto alle reti a strascico a bocca fissa quali rapido sfogliara da cui però è possibile distinguerli per alcune caratteristiche particolari quali:

larghezza della bocca o apertura orizzontale;

dimensioni di maglia del sacco in rete tessile;

assenza di apertura posteriore del sacco;

lunghezza del sacco in rete tessile molto limitata (circa uguale alla apertura orizzontale dell'attrezzo stesso).

Il traino dei suddetti attrezzi per molluschi può venire effettuato sia in linea retta che a cerchio utilizzando l'elica e/o l'ancora.

1.1. *Caratteristiche del rampone per molluschi.*

Per rampone per molluschi si intende un attrezzo la cui bocca è armata con denti in ferro per la cattura di cozze pelose (Modiolus barbatus) e canestrelle (Proteopecten glaber).

Il ramponè è soggetto alle seguenti limitazioni:

la larghezza della bocca non deve essere superiore a m 1,60;

l'apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 50;

devono essere presentati nella parte superiore della rete tre aperture longitudinali (in direzione parallele alla direzione di avanzamento dell'attrezzo) al fine di agevolare la fuoriuscita dei detriti e degli scarti.

1.2. *Caratteristiche della sfogliare per molluschi e dell'ostreghero.*

Per sfogliare per molluschi o per ostreghero si intendono attrezzi a bocca rigida muniti di un sacco di raccolta per i molluschi catturati.

La bocca rigida è formata da un'asta trasversale su cui è montata una lima da piombi generalmente in catena. Il sacco di raccolta è montato sull'asta e sulla lima da piombi e può essere sia di materiale tessile (reti di fibra sintetica) o di materiale ferroso (reti di fili di acciaio o catenelle intrecciate).

la larghezza della bocca non deve essere superiore a metri 1,60;

l'apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 60;

non devono essere presenti le slitte che vincolano l'apertura verticale della sfogliare per le sogliole.

1.3. *Regolamentazione del rampone tradizionale e della cassa.*

Per rampone tradizionale e per cassa si intendono due attrezzi con bocca rigida formata da un rettangolo di tondino di ferro a cui è armato un sacco di rete.

Il rampone tradizionale e la cassa sono soggetti anche alle seguenti limitazioni:

la larghezza della bocca non deve essere superiore a metri 1,60;

l'apertura della maglia non deve essere inferiore a mm. 50.

C) RASTRELLO DA NATANTE

1.1. *Descrizione.*

Il rastrello da natante, che può essere usato solo in Tirreno, è attrezzo a bocca rigida con la parte inferiore della bocca armata con lunghi denti di ferro mentre la parte superiore è normalmente un semicerchio di cui la parte inferiore è il diametro. Alla bocca è montato un sacco in rete per la raccolta dei molluschi.

Il rastrello a denti è fornito di un corto manico a 1-2 metri che ha lo scopo di regolare l'inclinazione di denti rispetto al fondo.

I denti sono molto lunghi, circa 30 cm e molto affilati per penetrare bene nel substrato e raccogliere i molluschi, sono montati molto vicini l'uno all'altro, per evitare che i molluschi possano sfuggire alla cattura passando tra un dente e l'altro.

Il sacco è formato da una sola pezza di rete ed ha il solo scopo di raccogliere e trattenere i molluschi in esso convogliati dal rastrello.

Il traino deve avvenire tramite il recupero dell'ancora con verricello. Ogni natante tira due attrezzi con un cavo ciascuno che agisce direttamente sulla bocca del rastrello. Le modalità di fissaggio del manico al cavo di traino, permettono di regolare l'inclinazione dei denti rispetto al fondo. Scopo del manico è solo questa regolazione.

Per il salpamento è consentito l'uso di attrezzo meccanico che non interferisca con l'attrezzo di pesca.

2. *Caratteristiche.*

Il rastrello da natante deve avere le seguenti caratteristiche:

la larghezza della bocca non deve essere superiore a m 1,50;

l'apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 20 per la pesca delle telline e a mm 30 per gli altri molluschi;

il sacco di raccolta in rete tessile non deve avere lunghezza superiore a m 2.

Per quanto riguarda il natante esso è soggetto alle seguenti limitazioni:

la stazza non deve essere superiore a 10 t;

la potenza del motore non deve essere superiore a 100 HP.

D) RASTRELLO A PIEDI E RASTRELLO SENZA AUSILIO DI FORZA MOTRICE

1. *Descrizione.*

Per rastrello a piedi e rastrello senza ausilio di forza motrice si intendono attrezzi per la cattura di molluschi azionati esclusivamente da energia umana.

Ve ne sono essenzialmente di due tipi; infatti la bocca inferiormente può essere provvista di una lama metallica (come nel caso della vongolara manuale), o di denti (come nel caso del rastrello a denti).

L'attrezzo può essere fornito di sacco in rete tessile o cesto di raccolta in rete o grigliato metallico.

L'attrezzo può essere adoperato a piedi o da bordo di un natante, in quest'ultimo caso il traino ed il recupero sono totalmente manuali.

98A6997

DECRETO 21 luglio 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Cuneo e Torino.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e provincie autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 23 marzo 1998 al 16 aprile 1998 nelle provincie di Cuneo, Alessandria e Torino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria: gelate dal 24 marzo 1998 al 27 marzo 1998, del 16 aprile 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Avolasca, Bistagno, Brignano-Frascata, Casalnoceto, Garbagna, Monleale, Montegioco, Pontecurone, Sarezzano, Tortona, Viguzzolo, Volpedo, Volpeglino;

Cuneo: gelate dal 23 marzo 1998 al 25 marzo 1998, dal 14 aprile 1998 al 16 aprile 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Baldissero d'Alba, Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Caraglio, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Corneliano d'Alba, Cuneo, Dronero, Fossano, Frabosa Sottana, Lagnasco, Manta, Montà, Montaldo Roero, Montanera, Montemale di Cuneo, Monticello d'Alba, Peveragno, Piasco, Revello, Saluzzo, Sant'Albano Stura, Savigliano, Scarnafigi, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Tarantasca, Valgrana, Villar San Costanzo;

Torino: gelate dal 25 marzo 1998 al 14 aprile 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Bibiana, Borgomasino, Cavour, Collegno, Cumiana, Maglione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1998

Il Ministro: PINTO

98A6999

DECRETO 21 luglio 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Verona.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 detta legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'articolo 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e provincie autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 10 marzo 1998 al 27 marzo 1998 nella provincia di Verona;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare epplicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Verona: gelate dal 10 marzo 1998 al 27 marzo 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Bussolengo, Mozze-

cane, Pescantina, Povegliano Veronese, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Villafranca di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1998

Il Ministro: PINTO

98A7000

DECRETO 21 luglio 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pisa.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 detta legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'articolo 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e provincie autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 1° maggio 1998 nella provincia di Pisa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Pisa: grandinate del 1° maggio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Cascina, Crespina, Fauglia, Lari, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Terricciola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1998

Il Ministro: PINTO

98A7001

DECRETO 21 luglio 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 detta legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'articolo 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e provincie autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 27 marzo 1998 al 2 aprile 1998 nella provincia di Roma;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Roma: gelate dal 27 marzo 1998 al 2 aprile 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Montelibretti, Monterotondo, Moricone, Palombara Sabina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1998

Il Ministro: PINTO

98A7002

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 22 giugno 1998.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della città di Feltre in provincia di Belluno e del suo territorio collinare e vallivo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti 18 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 225, con il quale sono state delegate all'on.le Sottosegretaro di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939. n. 1497;

Visti i numerosi esposti di associazioni ambientalistiche e di privati cittadini nonché le interrogazioni parlamentari nei quali è stato segnalato come talune attività edificatorie programmate in aree a ridosso del centro storico di Feltre n'avrebbero potuto compromettere l'integrità sotto il profilo ambientale e paesaggistico;

Considerato che la Soprintendenza per beni ambientali ed architettonici per le provincie di Treviso, Padova, Belluno e Venezia terraferma con nota prot. n. 4529 del 9 maggio 1997, interessava la provincia di Belluno affinché convocasse la comissione provinciale vincoli ambientali per esaminare una proposta di vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939, relativa al centro storico di Feltre;

Considerato che, con nota prot. n. 7459 del 16 luglio 1997, la soprintendenza medesima relazionava in merito alla perplessità della commissione provinciale a discutere tale proposta di vincolo ma che in ogni caso la medesima commissione richiedeva che la soprintendenza definisse preliminarmente una proposta di perimetrazione;

Considerato che l'attività edificatoria nelle aree a ridosso del centro storico era stata oggetto di direttive al comune da parte della citata soprintendenza esplicitate con nota prot. n. 8812 del 18 ottobre 1994;

Considerato che la Soprintendenza precitata, con nota prot. n. 8592 del 1° settembre 1997, nel richiamare la necessità di definire una perimetrazione del territorio da sottoporre a tutela, così come richiesto dalla commissione provinciale vincoli ambientali, richiedeva l'invio di un ispettore centrale e relazionava altresì in ordine all'attività edilizia in corso nell'area del cosiddetto Piano Altanon;

Considerato che, a seguito di sopralluogo effettuato in data 19 settembre 1997, l'ispettore centrale tecnico inviato dall'ufficio centrale beni ambientali e paesaggistici, relazionava in merito rilevando il notevole interesse paesaggistico ambientale del centro storico di Feltre e aree limitrofe, minacciate da previsioni edilizie intensive, sostenendo pertanto e comunque la necessità di sottoporre a tutela ai sensi della legge n. 1497/1939 tale bellezza d'insieme e indicando l'opportunità di procedere intanto a sospendere i lavori in corso nell'area del Piano Altanon nelle more del perfezionamento del provvedimento di vincolo;

Considerato che, con nota prot. n. 2476 del 6 marzo 1998 e successiva prot. n. 3903 del 3 aprile 1998 la Soprintendenza predetta trasmetteva la documenta-

zione per l'apposizione del vincolo *ex lege* n. 1497/1939 riguardante la città di Feltre ed il suo territorio da cui emergeva chiaramente, così come evidenziato nella relazione dell'ispettore centrale precedentemente citata, il particolare interesse paesaggistico ambientale dello stato dei luoghi;

Considerato che, nelle more dell'emanazione del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico *ex lege* n. 1497/1939, al fine di evitare la prosecuzione dei lavori in corso relativi al Piano Altanon, con conseguente pregiudizio alle caratteristiche d'insieme del complesso paesaggistico ambientale costituito dal centro storico di Feltre, ai sensi del citato art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 61/1977, in data 20 marzo 1998 è stato emanato il decreto di sospensione dei lavori, notificato in data 26 marzo 1998;

Considerato che con le note sopracitate del 6 marzo 1998 e del 3 aprile 1998 la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici per le province di Treviso, Padova, Belluno e Venezia terraferma ha formulato la proposta di vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 per parte del territorio comunale di Feltre così delimitato: procedendo in senso orario, in prossimità di Lamen, a nord-ovest di Feltre, dove il confine comunale interseca il limite meridionale del parco nazionale delle dolomiti bellunesi (segnato al punto *A* della cartografia allegata al presente decreto), si segue il confine del parco fino a che questo incontra in località San Mauro il confine tra i comuni di Feltre e Cesiomaggiore (segnato al punto *B* della cartografia allegata a presente decreto), si prosegue poi sempre lungo il confine comunale a sud, fino ad incontrare, presso Nemeggio, il limite dell'area umida del Vincheto di Cellarda (segnato al punto *C* della cartografia allegata al presente decreto), costeggiando il limite occidentale del Vincheto si arriva in prossimità Cellarda ad intersecare nuovamente il confine comunale (segnato al punto *D* della cartografia allegata al presente decreto), tale linea di confine, lungo il Piave, porta la perimetrazione presso Carpen (segnato al punto *E* della cartografia allegata al presente decreto), per risalire poi il limite del piano d'area del Massiccio del Grappa fino all'intersezione con la s.s. 50 ed il confine comunale (segnato al punto *F* della cartografia allegata al presente decreto), di qui segue il confine stesso per ricongiungersi al punto di partenza (segnato al punto *A* della cartografia allegata al presente decreto);

Considerato che la città di Feltre sorge in un contesto fortemente segnato dai caratteri geomorfologici del territorio, ove il paesaggio è il risultato di continue, seppur minute azioni umane, punteggiato da una fittissima rete di insediamenti minori, spesso piccolissimi e tutti visibilmente ancorati ai luoghi, contesto nel quale sono presenti e ben individuabili bellezze naturali e beni apprezzabili come un complesso unitario, aventi una obiettiva coerenza di pregevoli caratteristiche naturali ed estetiche cosicché la stessa realtà urbanistica, lo stesso svolgersi degli eventi storici, la stessa conformazione achitettonica, lo stesso andamento del territorio geologico ed orografico hanno contribuito alla costituzione di quell'*unicum* meritevole di tutela;

Considerato che il territorio feltrino, posto in un'area di transizione tra la valle del Piave e quella del Brenta presenta una notevole complessità morfologica: la conca di fondovalle al centro della quale sorge il colle delle Capre sede della città storica, è saldata a sud-ovest alla soglia di Arten ed al bacino di Seren, è definita a nord-est dai dossi dei colli della fascia pedemontana, a sud-est dal monte Telva e dalla formazione collinare dei Collesei, che la isolano dal val Belluna e verso sud dalla stretta gola della Sonna che, in prossimità della sua confluenza nel Piave, permette il collegamento con la pianura trevigiana;

Rilevato che nella stessa relazione generale del piano regolatore si evidenzia come in tale territorio le case contadine siano diffuse in modo relativamente uniforme, a volte raggruppate in «cortivi» o coagulate attorno ai siti di castelli medievali, successivamente distrutti dai veneziani o trasformatisi in ville o case agricole, e come la zona agraria si distenda lungo le direttrici di fondovalle, conservando e «fasciando isole» forestali che coincidono con i rilievi orografici interni e come infine il rilievo collinare che interessa la parte di centro-est del comune di Feltre con la sua dolcezza valorizzata dalle colture agricole si configuri come l'elemento più equilibrato e suggestivo della conca feltrina dove sin dal '700 sono sorte ville di campagna delle maggiori famiglie;

Rilevato che dalla documentazione prodotta dall'ufficio periferico si evince come la città di Feltre si componga di parti strettamente correlate tra di loro: la cittadella dentro le mura, con il nodo piazza Maggiore, che conserva una doppia cinta di mura fortificate, quella medievale e quella rinascimentale, con palazzi, case e chiese di notevole pregio storico ed architettonico, quali casa Crico, palazzo Bellati, casa Cantoni, ora Episcopio, palazzo Muffoni, palazzo pretorio ora municipio, palazzo del Monte di Pietà, la chiesa di S.Rocco, casa Banchieri, palazzo Pasoli e palazzo Villabruna, il nucleo fuori le mura nel quale spiccano il complesso del battistero e della cattedrale con annessa area archeologica e resti di abitazioni private del periodo romano, i borghi che costituiscono la ramificazione del centro murato collinare nella direzione delle porte urbiche e sono caratterizzati da strutture lineari di abitazioni ed edifici conventuali localizzati in aree di cerniera tra la città e la campagna;

Considerato che nel territorio feltrino anche l'architettura minore tradizionale si contraddistingue per particolarità tipologiche e tecniche costruttive in pietra o legno che necessitano di opportune forme di tutela;

Riconosciuto quindi che la città di Feltre con il suo territorio collinare e vallivo riveste naturale interesse pubblico per la sua rilevanza paesaggistica, ambientale, storica ed architettonica in quanto costituisce una inscindibile continuità tra cittadella, borghi extraurbani, frazioni in aree rurali e paesaggi circostanti.

Verificato che il paesaggio di Feltre, seppur recentemente urbanizzato, è conservato nelle sue pregevoli valenze ed è godibile nel suo insieme e nei suoi tanti suggestivi scorci da diversi punti di belvedere;

Valutato che tale *continuum* frutto di armonica integrazione tra elementi naturali ed antropici può essere minacciato da incontrollate urbanizzazioni;

Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile sottoporre a vincolo *ex lege* numero 1497/1939 l'area sopradescritta al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi edilizi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 1497/1939 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista dal nono comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 così come introdotto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, e che questo Ministero può in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 18 maggio 1998 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta Soprintendenza;

Decreta:

La parte del territorio comunale, con aree collinari e vallive, della città di Feltre in provincia di Belluno, così come sopra perimetrata è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le provincie di Treviso, Padova, Belluno e Venezia terraferma provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competenente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 22 giugno 1998

Il Sottosegretario di Stato: BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1998
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 252

98A6992

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 luglio 1998.

Proroga dell'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 1-*nonies* della legge 5 giugno 1998, n. 176.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4, comma 12, del decreto-legge 1° ottobre 1956, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, relativo alla proroga dell'indennità di mobilità ai lavoratori già dipendenti di aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma;

Viste le modifiche apportate alla norma di cui al capoverso precedente dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, ai sensi dell'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1-*nonies* della legge 5 giugno 1998, n. 176, di conversione del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, che ha prorogato gli interventi di cui sopra fino al 28 febbraio 1999, nel limite delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la nota dell'INPS del 13 febbraio 1998 con la quale l'istituto ha comunicato, con riferimento alle risorse finanziarie stanziate, che la proroga dell'indennità di mobilità di cui al citato art. 4, comma 12, può essere concessa fino al 31 marzo 1998;

Visto il decreto interministeriale 19 maggio 1998 che ha destinato la somma di 1 miliardo, effettivamente introitato dall'INPS derivante dall'accertamento definitivo per adesione di cui all'art. 20, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, alla proroga dell'indennità di mobilità di cui all'art. 4, comma 12, della legge n. 608/1996 relativamente al mese di aprile 1998;

Vista la nota dell'INPS del 7 luglio 1998 che quantifica l'onere finanziario dell'art. 1-*nonies* sopra citato in L. 2.100.000 pro capite;

Considerato che occorre impegnare la cifra sopra indicata per 380 lavoratori per undici mesi, dal maggio 1998 al febbraio 1999, per un ammontare complessivo di lire 8 miliardi;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno della predetta somma;

Decreta:

Art. 1.

Viene impegnata in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma di lire 8 miliardi per la proroga dell'indennità di mobilità fino al 28 febbraio 1999 ai sensi dell'art. 1-*nonies* della legge 5 giugno 1998, n. 176, di conversione del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78.

Detta spesa graverà sul capitolo 6785 UPB 7.1.2.1 del CDR - Impiego per il corrente esercizio finanziario.

Art. 2.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per il visto di competenza.

Roma, 8 luglio 1998

Il Ministro: TREU

98A6988

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 luglio 1998.

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. I.R.A. Costruzioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 18 luglio 1996 con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. I.R.A. Costruzioni ed è nominato un collegio commissariale composto dalla dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza, dal prof. Giorgio Mazzanti e dall'avv. Achille Fassari ed è stata autorizzata la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il proprio provvedimento in data 22 maggio 1998 con il quale è stata autorizzata la vendita del ramo d'azienda afferente le costruzioni edili pubbliche della S.p.a. I.R.A. Costruzioni;

Vista l'istanza in data 19 maggio 1998, con la quale i commissari richiedono la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell esercizio d'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979;

Rilevata l'opportunità di disporre la revoca suddetta;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Rilevato che ai fini delle sopracitate disposizioni l'attività in oggetto rientra tra le attività di competenza dirigenziale;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. I.R.A. Costruzioni citata nelle premesse, è disposta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1998

Il direttore generale dello sviluppo produttivo e della competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
ZODDA

98A6993

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 27 luglio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° maggio 1998, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 luglio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a lire 59.106 miliardi e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 aprile, 25 maggio, 22 giugno 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° maggio 1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante, fra l'altro, disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'articolo 4, ove si prevede cha gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° maggio 1998, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 aprile 1998 citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 aprile 1998.

Art. 2.

Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 40 del decreto legislativo n. 213 del 1998, l'art. 3 del decreto ministeriale del 23 aprile 1998, citato nelle premesse, è così sostituito:

«L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è di lire 5 milioni.

Ogni tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che verrà custodito nel sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

I certificati provvisori di cui al comma precedente potranno essere successivamente sostituiti da uno o più certificati globali definitivi, e restituiti, previo annullamento, al Ministero del tesoro.

Non sono ammesse operazioni di frazionamento dei suddetti certificati globali provvisori o definitivi, né di tramutamento in nominativi.

I certificati hanno circolazione nel suddetto sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia».

Art. 3.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 23 aprile 1998, entro le ore 13 del giorno 30 luglio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 23 aprile 1998.

Art. 4.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avra inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 23 aprile 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 luglio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascun «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 agosto 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 agosto 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previ-sionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi alla prima cedola dei certificati di cui al presente decreto, valutati in lire 78.000.000.000, faranno carico al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A7061

DECRETO 27 luglio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% di durata triennale, con godimento 1° luglio 1998, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di

competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'articolo 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 luglio 1998, ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a lire 59.106 miliardi, e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 giugno, 10 luglio 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% - 1° luglio 1998/2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante, fra l'altro, disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato e ritenuto, nell'attesa dell'entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'art. 40 dello stesso decreto legislativo, di continuare a provvedere alle operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché alle operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali, utilizzando gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'articolo 4, ove si prevede cha gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta trance dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% - 1° luglio 1998/2001, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 22 giugno 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Art. 2.

Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 40 del decreto legislativo n. 213 del 1998, l'art. 2 del decreto ministeriale del 22 giugno 1998, citato nelle premesse, è così sostituito:

«L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di lire 5 milioni.

Ogni tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che verrà custodito nel sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

I certificati provvisori di cui al comma precedente potranno essere successivamente sostituiti da uno o più certificati globali definitivi, e restituiti, previo annullamento, al Ministero del tesoro.

Non sono ammesse operazioni di frazionamento dei suddetti certificati globali provvisori o definitivi, né di tramutamento in nominativi.

I buoni hanno circolazione nel suddetto sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.».

L'art. 5 del decreto ministeriale del 22 giugno 1998, citato nelle premesse, è così sostituito:

«Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria».

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 giugno 1998, citato nelle premesse, compatibili con quanto stabilito dal presente decreto, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investi-

menti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 4 agosto 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione, o comunque alla data di pubblicazione del decreto ministeriale attuativo dell'art. 40 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Sui titoli rilasciati in dipendenza di tali operazioni non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione né di tramutamento.

Art. 3.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 22 giugno 1998, entro le ore 13 del giorno 31 luglio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 giugno 1998.

Art. 4.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avra inizio, in base all'articolo 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 giugno 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 luglio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascun «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 agosto 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 4 agosto 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), articolo 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1999 al 2001, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A7062

DECRETO 27 luglio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, di durata quinquennale, con godimento 15 luglio 1998, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro

del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 luglio 1998, ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a lire 59.106 miliardi, e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1998, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% - 15 luglio 1998/2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto ancora, al rinnovo dei menzionati BTP 10% - 1° agosto 1993/1998, nominativi;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante, fra l'altro, disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato e ritenuto, nell'attesa dell'entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'art. 40 dello stesso decreto legislativo, di continuare a provvedere alle operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché alle operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali, utilizzando gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni;

Ravvisata l'opportunità di prevedere il rinnovo dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 10% 1° agosto 1993/1998 emessi con decreto ministeriale del 22 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1993;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% - 15 luglio 1998/2003, fino all'importo massimo di nominali lire 3.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 10 luglio 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

L'importo indicato nel primo comma del presente articolo è incrementabile di lire 1.035.000.000, da destinare al rinnovo dei BTP 10% di scadenza 1° agosto 1998, nominativi.

Art. 2.

Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 40 del decreto legislativo n. 213 del 1998, l'art. 2 del decreto ministeriale del 10 luglio 1998, citato nelle premesse, è così sostituito:

«L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di lire 5 milioni.

Ogni tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che verrà custodito nel sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

I certificati provvisori di cui al comma precedente potranno essere successivamente sostituiti da uno o più certificati globali definitivi, e restituiti, previo annullamento, al Ministero del tesoro.

Non sono ammesse operazioni di frazionamento dei suddetti certificati globali provvisori o definitivi, né di tramutamento in nominativi.

I buoni hanno circolazione nel suddetto sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia».

L'art. 5 del decreto ministeriale del 10 luglio 1998, citato nelle premesse, è così sostituito:

«Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria».

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 luglio 1998, citato nelle premesse, compatibili con quanto stabilito dal presente decreto, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 20, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 4 agosto 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione, o comunque alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo dell'art. 40 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Sui titoli rilasciati in dipendenza di tali operazioni non sono ammesse operazioni di riunione, di divisione o di tramutamento.

Art. 3.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 10 luglio 1998, entro le ore 13 del giorno 31 luglio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 10 luglio 1998.

Art. 4.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 10 luglio 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 luglio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 5.

Le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali, nominativi, di cui al secondo comma del precedente art. 1, sono affidate alla Banca d'Italia; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 4 al 6 agosto 1998.

Art. 6.

Le operazioni di rinnovo dei titoli nominativi dei predetti B.T.P. 10%, di scadenza 1° agosto 1998, ad essi relative, sono eseguite con le consuete modalità in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto.

Art. 7.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 10%, di scadenza 1° agosto 1998, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 15 luglio 1998; dovranno essere corrisposti dietimi d'interesse per diciannove giorni.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sui buoni in scadenza sarà operata la ritenuta di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 10% di scadenza 1° agosto 1998, versati per il rinnovo.

Art. 8.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 10%, di scadenza 1° agosto 1998, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 10% di scadenza 1° agosto 1998, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste

dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Art. 9.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 10%, di scadenza 1° agosto 1998, al nome, da rinnovare, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 10.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 agosto 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per diciannove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 4 agosto 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1999 al 2003, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A7063

DECRETO 27 luglio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, di durata decennale, con godimento 1° maggio 1998, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo.

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 luglio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a lire 59.106, miliardi e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 aprile, 25 maggio, 22 giugno 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5% - 1° maggio 1998/2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante, fra l'altro, disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato e ritenuto, nell'attesa dell'entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'art. 40 dello stesso decreto legislativo, di continuare a provvedere alle operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché alle operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali, utilizzando gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5% - 1° maggio 1998/2008, fino all'importo massimo di nominali lire 5.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 aprile 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Art. 2.

Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 40 del decreto legislativo n. 213 del 1998, l'art. 2 del decreto ministeriale del 23 aprile 1998, citato nelle premesse, è così sostituito:

«L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di lire 5 milioni.

Ogni tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che verrà custodito nel sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

I certificati provvisori di cui al comma precedente potranno essere successivamente sostituiti da uno o più certificati globali definitivi, e restituiti, previo annullamento, al Ministero del tesoro.

Non sono ammesse operazioni di frazionamento dei suddetti certificati globali provvisori o definitivi, né di tramutamento in nominativi.

I buoni hanno circolazione nel suddetto sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.».

L'art. 5 del decreto ministeriale del 23 aprile 1998, citato nelle premesse, è così sostituito:

«Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.».

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 aprile 1998, citato nelle premesse, compatibili con quanto stabilito dal presente decreto, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 20, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 3 agosto 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione, o comunque alla data di pubblicazione del decreto ministeriale attuativo dell'art. 40 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Sui titoli rilasciati in dipendenza di tali operazioni non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione né di tramutamento.

Art. 3.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 23 aprile 1998, entro le ore 13 del giorno 30 luglio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 23 aprile 1998.

Art. 4.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 23 aprile 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 luglio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascun «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi

compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 agosto 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 agosto 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in L. 137.500.000.000 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2008, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3.) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblioa italiana.

Roma, 27 luglio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A7064

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 27 luglio 1998.

Autorizzazione all'Europ Assistance Italia S.p.a. all'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa nei rami incendio ed elementi naturali ed altri danni ai beni e riassicurativa nei rami infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri e perdite pecuniarie di vario genere di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo n. 175/1995. (Provvedimento n. 932).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1993 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato alla Europ Assistance Italia S.p.a., con sede in Milano, piazza Trento n. 8;

Vista l'istanza con la quale la Europ Assistance Italia S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami incendio ed elementi naturali ed altri danni ai beni e riassicurativa nei rami infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri e perdite pecuniarie di vario genere di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo n. 175/1995;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 2 luglio 1998, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa e riassicurativa previsti dall'art. 16 del decreto legislativo n. 175/1995 si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla società Europ Assistance Italia S.p.a.;

Dispone:

La società Europ Assistance Italia S.p.a., con sede in Milano, piazza Trento n. 8, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami incendio ed elementi naturali ed altri danni ai beni e riassicurativa nei rami infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri e perdite pecuniarie di vario genere di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo n. 175/1995.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A7003

PROVVEDIMENTO 28 luglio 1998.

Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo tutela giudiziaria per la società Euritass - Compagnia di assicurazione e riassicurazioni S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 935).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 11 luglio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 1968, n. 190, con il quale la società Euritass S.p.a., Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nel ramo tutela giudiziaria di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 175;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Euritass S.p.a., Compagnia di assicurazione e riassicurazioni, con sede in Roma, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo tutela giudiziaria.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A7004

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 12 maggio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione sup., approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli Statuti delle Università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 giugno 1997 - Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 luglio 1997 supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Visto l'art. 25 dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia è ulteriormente modificato come segue:

Il titolo X - Facoltà di farmacia viene così sostituito:

TITOLO X
FACOLTÀ DI FARMACIA

Art. 207.

1. La facoltà di farmacia conferisce:

a) la laurea in farmacia;

b) la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche;

c) il diploma universitario in tecnologie farmaceutiche.

Art. 208.

Per coloro che siano forniti di altra laurea o diploma di studi superiori, la facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, sentito il competente consiglio di corso di laurea, determina l'anno di corso al quale essi possono essere iscritti e consiglia il piano di studi per il completamento del *curriculum* necessario per il conseguimento della laurea.

CORSO DI LAUREA IN FARMACIA

Art. 209.

1. Il corso di laurea in farmacia ha lo scopo di assicurare la preparazione indispensabile per le molteplici funzioni ed attività che possono essere svolte dai laureati del settore farmaceutico e che sono definite e regolamentate dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea in farmacia ha lo scopo di fornire le competenze scientifico-professionali necessarie per operare nelle farmacie, nonché per concorrere ad attività di informazione ed educazione sanitaria.

Art. 210.

1. La durata del corso di laurea in farmacia è fissata in cinque anni e comprende un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera.

2. Il quinto anno deve avere non più di due insegnamenti al fine di consentire allo studente di dedicarsi al lavoro di tesi e al tirocinio professionale.

3. Il consiglio delle strutture didattiche competente può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

4. L'impegno complessivo è di almeno 1800 (milleottocento) ore di attività didattica assistita corrispondenti a 22 (ventidue) annualità.

5. I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 213.

6. L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite di corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma ogni

corso di insegnamento monodisciplinare o integrato ha durata complessiva di 70 (settanta) ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per attività didattiche si intendono le lezioni e le esercitazioni teoriche e le dimostrazioni pratiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 (centoventi) ore complessive. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più docenti e comunque con un unico esame finale. Della commissione d'esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

7. La frequenza ai corsi è obbligatoria.

8. Parte sia dell'attività pratica dei corsi di insegnamento che dell'attività di tesi potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso o del docente guida, rispettivamente, previa stipula di apposite convenzioni.

9. Per l'accertamento del profitto il consiglio delle strutture didattiche può accorpare due discipline della stessa area in un unico esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 20 (venti) e 22 (ventidue).

10. Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi teorica o sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in farmacia.

11. Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 211.

1. La facoltà, nel recepire nello statuto di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale, indicherà per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 213, nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunità europea di cui al successivo art. 212.

Art. 212.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio della struttura didattica determinerà, con apposito regolamento e in conformità al Regolamento didattico di Ateneo, quanto espressamente previsto dal comma secondo dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 213 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.), che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

c) indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

(*) I contenuti delle materie previste dalla diret-tiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, trovano riscontro nei settori scientifico-disciplinari indicati tra parentesi:

biologia animale e vegetale (E02A; E08X; E13X);

fisica (B01B);

chimica generale ed inorganica (C03X);

chimica organica (C05X);

chimica analitica (C01A);

chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);

biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B);

anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A);

microbiologia (E12X; F05X);

farmacologia e farmacoterapia (E07X);

tecnologia farmaceutica (C08X);

tossicologia (E07X);

farmacognosia (E07X; E08X);

legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).

Art. 213.

Articolazione del corso di laurea: settori scientifico-disciplinari, annualità, obiettivi didattico-formativi:

Area 1 - FISICA MATEMATICA. Annualità 2 (due).

Obiettivi dell'attività didattica:

fornire le basi di fisica indispensabili per l'apprendimento delle discipline presenti nel corso di laurea;

acquisire le competenze pratiche per l'uso dei mezzi di calcolo, la gestione del software e l'analisi dei dati.

Settori scientifico-disciplinari e relativi insegnamenti:

A02A - *Analisi matematica:*

Istituzioni di matematiche

Matematica

A02B - *Probabilità e statistica matematiche:*

Istituzioni di matematiche

Matematica

Statistica matematica

Metodi matematici e statistici

A04A - *Analisi numerica:*

Istituzioni di matematiche

Matematica

B01B - *Fisica:*

Fisica

Laboratorio di fisica

K05A - *Sistemi per l'elaborazione dell'informazione:*

Fondamenti di informatica

Informatica medica

K05B - *Informatica:*

Fondamenti di informatica

Informatica generale

Laboratorio di informatica

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*

Statistica

Statistica applicata alle scienze biomediche

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, viene attivato l'insegnamento di fisica (settore B01B).

Area 2 - CHIMICA. Annualità 3 (tre).

Obiettivi dell'attività didattica:

fornire i principi fondamentali della chimica generale ed inorganica nei suoi molteplici aspetti generali;

fornire i principi basilari della chimica organica compresi il chimismo dei gruppi funzionali, la stereochimica ed i principali sistemi carbociclici ed eterociclici;

fornire i principi basilari della chimica analitica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea.

In ottemperanza al decreto 30 giugno 1995 *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996 sono obbligatorie almeno una annualità nel settore C03X, almeno una annualità nel settore C05X e almeno 0,5 annualità nel settore C01A.

Settori scientifico-disciplinari e relativi insegnamenti:

C01A - *Chimica analitica:*

Chemiometria

Chimica analitica

Chimica analitica strumentale

Laboratorio di chimica

Laboratorio di chimica analitica

Laboratorio di chimica analitica strumentale

C03X - *Chimica generale ed inorganica:*

Chimica generale ed inorganica

Chimica inorganica

Laboratorio di chimica

Laboratorio di chimica generale ed inorganica

Laboratorio di chimica inorganica

C05X - *Chimica organica:*

Chimica dei composti eterociclici

Chimica delle sostanze organiche naturali

Chimica organica

Chimica organica applicata

Laboratorio di chimica organica

Stereochimica

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di chimica analitica (settore C01A), di chimica generale ed inorganica (Settore C03X) e di chimica organica (settore C05X).

Area 3 - BIOLOGICA. Annualità 4 (quattro).

Obiettivi dell'attività didattica:

fornire le nozioni fondamentali dell'anatomia umana e della terminologia medica;

fornire i concetti della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi vegetali ed animali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;

fornire le nozioni relative alle piante ad attività medicinale;

fornire le conoscenze di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico-disciplinari e relativi insegnamenti:

E02A - *Zoologia:*

Biologia animale

Zoologia

Zoologia generale

E05A - *Biochimica:*

Biochimica

Biochimica applicata

Biochimica cellulare

Chimica biologica

Enzimologia

E05B - *Biochimica clinica:*

Metodologie biochimiche

E07X - *Farmacologia:*

Farmacognosia

Metodologie farmacologiche e farmacognostiche

Saggi farmacologici e farmacognostici

E08X - *Biologia farmaceutica:*

Biologia vegetale

Botanica farmaceutica

Botanica farmaceutica applicata

Farmacognosia

Saggi e dosaggi farmacognostici

E09A - *Anatomia umana:*

Anatomia topografica

Anatomia umana

Istologia ed anatomia

E13X - *Biologia applicata:*

Biologia animale

Biologia cellulare

Biologia generale

Biologia e genetica

Genetica generale

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di biologia vegetale (settore E08X), di biologia animale (settori E02A o E13X), di anatomia umana (settore E09A), di biochimica (settore E05A), di biochimica applicata (settore E05A) e di farmacognosia (settori E07X o E08X).

Area 4 - FISIOPATOLOGICA. Annualità 3 (tre).

Obiettivi dell'attività didattica:

fornire le basi di fisiologia generale e della terminologia medica;

fornire le cognizioni generali sulla eziopatogenesi e sulla denominazione delle malattie umane e sulla terminologia medica;

fornire sufficienti cognizioni di microbiologia ed igiene.

Settori scientifico-disciplinari e relativi insegnamenti:

E04A - *Fisiologia generale:*

Elettrofisiologia

Fisiologia cellulare

Fisiologia generale

Fisiologia della nutrizione

Laboratorio di tecniche fisiologiche

Neurofisiologia

E12X - *Microbiologia generale:*

Microbiologia generale

F04A - *Patologia generale:*

Fisiopatologia generale

Patologia generale

F05X - *Microbiologia e microbiologia clinica:*

Microbiologia

Virologia

F22A - *Igiene:*

Igiene ed educazione sanitaria

Igiene

Igiene ambientale

Igiene degli alimenti

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di fisiologia generale (settore E04A), di microbiologia (settore F05X) e di patologia generale (settore F04A).

Area 5 - FARMACEUTICO-TECNOLOGICO. Annualità 5 (cinque).

Obiettivi dell'attività didattica:

fornire una adeguata conoscenza della chimica farmaceutica riguardante la sintesi, le proprietà i meccanismi d'azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci e le conoscenze fondamentali sui rapporti struttura attività;

fornire la conoscenza delle metodologie per il riconoscimento e il dosaggio dei farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee;

fornire le basi per la manipolazione delle materie prime farmaceutiche, la loro utilizzazione nelle formulazioni dei preparati terapeutici, le metodologie della tecnica farmaceutica, nonché le norme legislative e deontologiche inerenti all'esercizio dell'attività professionale.

In ottemperanza al decreto 30 giugno 1995 *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996 sono obbligatorie quattro annualità nel settore C07X di cui due con esercitazioni individuali di laboratorio e una annualità nel settore C08X con esercitazioni individuali di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari e relativi insegnamenti:

C07X - *Chimica farmaceutica.*

Tutti gli insegnamenti compresi in questo settore scientifico disciplinare. Supp. Ord. *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1994 - serie generale n. 184.

C08X - *Farmaceutico tecnologico-applicativo.*

Tutti gli insegnamenti compresi in questo settore scientifico disciplinare. Supp. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1994 - serie generale n. 184.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di chimica farmaceutica

e tossicologica (settore C07X), di analisi dei medicinali (settore C07X) e di tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutica (settore C08X).

Area 6 - FARMACOLOGIA. Annualità 2 (due).

Obiettivi dell'attività didattica:

fornire i concetti fondamentali della farmacologia e farmacoterapia e della tossicologia per lo studio dei farmaci negli aspetti relativi alla somministrazione, all'azione, al metabolismo, alla tossicità.

Settori scientifico disciplinari e relativi insegnamenti:

E07X - *Farmacologia.*

Tutti gli insegnamenti compresi in questo settore scientifico disciplinare. Supp. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1994 - serie generale n. 184.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di farmacologia e farmacoterapia (settore E07X) e di tossicologia (settore F07X).

Aree specifiche di sede. Annualità 3 (tre).

Le tre annualità, eventualmente divisibili in moduli, da attivare obbligatoriamente saranno costituite da tre corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati la cui denominazione sarà desunta tra le discipline afferenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari.

Settori scientifico disciplinari e relativi insegnamenti:

C07X - *Chimica farmaceutica.*

Tutti gli insegnamenti compresi in questo settore scientifico disciplinare. Supp. Ord. *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1994 - serie generale n. 184.

C08X - *Farmaceutico tecnologico-applicativo.*

Tutti gli insegnamenti compresi in questo settore scientifico disciplinare. Supp. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1994 - serie generale n. 184.

E07X - *Farmacologia.*

Tutti gli insegnamenti compresi in questo settore scientifico disciplinare. Supp. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1994 - serie generale n. 184.

C09X - *Chimica bromatologica:*

Analisi chimica degli alimenti
Chimica bromatologica
Chimica degli alimenti
Dietofarmacia
Prodotti dietetici

P02A - *Economia aziendale:*

Economia aziendale

C02X - *Chimica fisica:*

Chemiometria
Chimica fisica biologica
Chimica fisica organica

Essi rispondono a specifiche competenze della sede, del mercato del lavoro e delle richieste della professionalità.

Norme transitorie.

Quando la facoltà si sarà adeguata al suddetto ordinamento didattico, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facoltà inoltre provvederà a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro i cinque anni dalla data di immatricolazione.

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Art. 214.

1. Il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche ha lo scopo di assicurare la preparazione scientifico-professionale e fornire competenze multidisciplinari necessarie ai laureati per operare nella progettazione, produzione e controllo dei farmaci e delle specialità medicinali, dei prodotti dietetici, dei prodotti cosmetici. Il corso di laurea ha inoltre il fine di fornire le competenze per le altre funzioni professionali dei laureati del settore farmaceutico, come definito e regolamentato dalla normativa nazionale e comunitaria. Per accedere ad esse i laureati dovranno aver svolto sei mesi di tirocinio professionale che non potrà essere svolto durante il corso degli studi.

Art. 215.

1. La durata del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche (CTF) è fissata in cinque anni articolati in un quadriennio ed un ultimo anno di indirizzo di specializzazione professionale.

2. Il consiglio della struttura didattica competente può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

3. L'impegno complessivo è di almeno 2200 (duemiladuento) ore di attività didattica assistita corrispondenti a 28 (ventotto) annualità.

4. I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 218.

5. L'attività didattico-formativa organizzata sulla base di annualità costituite di corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento monodisciplinare o integrato ha durata di 70 (settanta) ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per attività didattiche si intendono le lezioni e le esercitazioni teoriche e le dimostrazioni pra-

tiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 (centoventi) ore complessive. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più due moduli didattici coordinati, impartiti anche da più docenti e comunque con un unico esame finale. Della commissione d'esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

6. La frequenza ai corsi è obbligatoria.

7. Parte dell'attività pratica sia dei corsi di insegnamento che dell'attività di tesi potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso o del docente guida, rispettivamente, previa stipula di apposite convenzioni.

8. Per l'accertamento del profitto il consiglio della struttura didattica può accorpare due discipline della stessa area in un unico esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 26 (ventisei) e 28 (ventotto).

9. Lo studente dovrà superare inoltre un esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica e tecnologia farmaceutiche, indipendentemente dall'indirizzo seguito del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

10. Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 216.

1. La facoltà, nel recepire nello statuto di Ateneo e nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale, indicherà per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico disciplinari indicati nell'art. 218, nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunità europea di cui al successivo art. 217.

Art. 217.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio della struttura didattica determinerà, con apposito regolamento e in conformità al Regolamento didattico di Ateneo, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 218 della legge 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico disciplinari indicati nell'art. 11 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.), che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) attiva gli indirizzi;

c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

c) indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

(*) I contenuti delle materie previste dalla diret-tiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, trovano riscontro nei settori scientifico disciplinari indicati tra parentesi:

biologia animale e vegetale (E02A; E08X; E13X);

fisica (B01B);

chimica generale ed inorganica (C03X);

chimica organica (C05X);

chimica analitica (C01A);

chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);

biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B);

anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A);

microbiologia (E12X; F05X);

farmacologia e farmacoterapia (E07X);

tecnologie farmaceutiche (C08X);

tossicologia (E07X);

farmacognosia (E07X; E08X);

legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).

Art. 218.

Articolazione del corso di laurea: Aree didattiche, settori scientifico-disciplinari, discipline, annualità, obiettivi didattico-formativi.

QUADRIENNIO DI BASE

Area 1 - FISICO-MATEMATICA. Annualità 2 (due).

Obiettivi dell'attività didattica:

fornire le conoscenze di matematica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea;

fornire le nozioni principali della fisica classica compresi la termodinamica e l'elettromagnetismo.

Settori scientifico disciplinari e relativi insegnamenti:

A01B - *Algebra:*

Istituzione di matematiche

Matematica

A01C - *Geometria:*

Istituzione di matematiche

Matematica

A02A - *Analisi matematica:*

Istituzioni di matematiche

Matematica

A02B - *Probabilità e statistica matematica:*

Istituzioni di matematiche

Matematica

Metodi matematici e statistici

Statistica matematica

A03X - *Fisica matematica:*

Istituzione di matematiche

Matematica

B01B - *Fisica:*

Fisica

Fisica sperimentale

Laboratorio di fisica

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, viene attivato l'insegnamento di fisica (settore B01B).

Area 2 - CHIMICA. Annualità 6 (sei).

Obiettivi dell'attività didattica:

fornire un'approfondita conoscenza di tutti i concetti fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale ed inorganica, necessari per affrontare le varie discipline professionali;

fornire i principi basilari della chimica organica, nonché i meccanismi di reazione dei composti organici, il chimismo dei gruppi funzionali organici, i composti ciclici, la stereochimica e le famiglie dei composti naturali di interesse biologico;

fornire i principi della spettroscopia nei suoi vari aspetti applicativi.

In ottemperanza al decreto 30 giugno 1995 *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996 sono obbligatorie tre annualità nel settore C05X.

Settori scientifico disciplinari e relativi insegnamenti:

C01A - *Chimica analitica:*

Chemiometria

Chimica analitica

Chimica analitica strumentale

Laboratorio di chimica

Laboratorio di chimica analitica

Laboratorio di chimica analitica strumentale

C02X - *Chimica fisica:*

Chemiometria

Chimica fisica

Chimica fisica biologica

Chimica fisica organica

Fotochimica

Laboratorio di Chimica fisica

C03X - *Chimica generale ed inorganica:*

Chimica generale ed inorganica

Chimica inorganica

Laboratorio di chimica

C05X - *Chimica organica:*

Chimica dei composti eterociclici

Chimica delle sostanze organiche naturali

Chimica organica

Chimica organica applicata

Fotochimica

Laboratorio di chimica organica

Metodi fisici in chimica organica

Sintesi e tecniche speciali organiche

Stereochimica

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di chimica analitica (settore C01A), di chimica generale ed inorganica (settore C03X) e di chimica organica (settore C05X).

Area 3 - FARMACEUTICA. Annualità 5 (cinque).

Obiettivi dell'attività didattica:

fornire una approfondita conoscenza della chimica farmaceutica inerente la sintesi, le proprietà i meccanismi d'azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci e i rapporti struttura attività;

fornire le conoscenze teoriche e pratiche di base del laboratorio di analisi farmaceutica e le metodologie analitiche per riconoscere e dosare i farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee.

In ottemperanza al decreto 30 giugno 1995 *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996 sono obbligatorie tre annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Settori scientifico disciplinari e relativi insegnamenti:

C07X - *Chimica farmaceutica.*

Tutti gli insegnamenti compresi in questo settore scientifico disciplinare. Supp. ord. *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1994 - serie generale n. 184.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di chimica farmaceutica e tossicologia (settore C07X), di analisi dei medicinali (settore C07X).

Area 4 - TECNOLOGICO-APPLICATIVA. Annualità 3 (tre).

Obiettivi dell'attività didattica:

fornire le basi per la formulazione e preparazione dei medicamenti nonché la conoscenza delle metodologie della tecnica farmaceutica anche in campo industriale ed una adeguata conoscenza degli aspetti legislativi e deontologici;

fornire le basi fondamentali della chimica farmaceutica applicata.

In ottemperanza al decreto 30 giugno 1995 *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996 è obbligatoria una annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Settori scientifico disciplinari e relativi insegnamenti:

C08X - *Farmaceutico tecnologico-applicativo.*

Tutti gli insegnamenti compresi in questo settore scientifico disciplinare. Supp. Ord. *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1994 - serie generale n. 184.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, viene attivato l'insegnamento di Tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutica (settore C08X).

Area 5 - BIOLOGICA. Annualità 6 (sei).

Obiettivi dell'attività didattica:

fornire i concetti fondamentali della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi animali e vegetali oltre alle principali nozioni di Farmacognosia;

fornire le basi di fisiologia generale e di anatomia umana e della terminologia medica;

fornire adeguate cognizioni di microbiologia;

fornire le cognizioni di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

In ottemperanza al decreto 30 giugno 1995 *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996 sono obbligatorie due annualità nel settore E05A (Biochimica).

Settori scientifico disciplinari e relativi insegnamenti:

E02A - *Zoologia:*

Biologia animale

Zoologia

Zoologia generale

E04A - *Fisiologia generale:*

Elettrofisiologia

Fisiologia cellulare

Fisiologia generale

E05A - *Biochimica:*

Biochimica

Biochimica applicata

Biochimica cellulare

Chimica biologica

Enzimologia

E05B - *Biochimica clinica:*

Metodologie biochimiche

E07X - *Farmacologia:*

Farmacognosia

Metodologie farmacologiche e farmacognostiche

Saggi farmacologici e farmacognostici

E08X - *Biologia farmaceutica:*

Biologia vegetale

Botanica farmaceutica

Farmacognosia

Saggi e dosaggi farmacognostici

E09A - *Anatomia umana:*

Anatomia topografica

Anatomia umana

Istologia ed Anatomia

E12X - *Microbiologia generale:*

Microbiologia generale

E13X - *Biologia applicata:*

Biologia animale

Biologia generale

Biologia cellulare

Biologia e genetica

Genetica generale

F04A - *Patologia generale:*

Fisiopatologia generale

Patologia generale

F05X - *Microbiologia e microbiologia clinica:*

Microbiologia

Microbiologia e parassitologia

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di Biologia vegetale (settore E08X), di Biologia animale (settore E02A o E13X), di Anatomia umana (settore E09A), di Biochimica (settore E05A), di Biochimica applicata (settore E05A), e di Farmacognosia (settore E07X o E08X), di Fisiologia generale (settore E04A), di Microbiologia (settore F05X) e di Patologia generale (settore F04A).

Area 6 - FARMACOLOGICA. Annualità 2 (due).

Obiettivi dell'attività didattica:

fornire i concetti fondamentali della farmacologia e della farmacoterapia e della tossicologia relativi alle metodologie per lo studio dei farmaci negli aspetti riguardanti la somministrazione, l'azione, il metabolismo, la tossicità, le interazioni e gli effetti collaterali.

Settori scientifico disciplinari e relativi insegnamenti:

E07X - *Farmacologia.*

Tutti gli insegnamenti compresi in questo settore scientifico disciplinare. Supp. Ord. *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1994 - serie generale n. 184.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di Farmacologia e farmacoterapia (settore E07X) e di Tossicologia (settore F07X).

Quinto anno - INDIRIZZI DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE. Annualità 4 (quattro).

Chimico farmaceutico e di analisi del farmaco: finalità: fornire approfondimenti sulle procedure di sintesi di sostanze di interesse farmaceutico, sulle metodiche di progettazione di nuovi farmaci e sugli studi di modellazione molecolare; fornire le conoscenze necessarie per fuire delle più avanzate metodologie analitiche per il controllo qualitativo e quantitativo di sostanze bioattive, anche in senso tossicologico, presenti in forme farmaceutiche, in materie biologiche, in fluidi biologici e negli alimenti.

Settori scientifico disciplinari e relativi insegnamenti:

C07X - *Chimica farmaceutica.*

Tutti gli insegnamenti compresi in questo settore scientifico disciplinare. Supp. Ord. *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1994 - serie generale n. 184.

C09X - *Chimica bromatologica:*

Analisi chimica degli alimenti

Chimica bromatologica

Farmacologico: finalità: fornire la preparazione scientifico professionale necessaria ad affrontare le tematiche nel campo della ricerca farmaceutica e farmacologica quali: la progettazione e sviluppo di nuovi farmaci, rapporti struttura-attività, distribuzione, metabolismo e veicolazione dei farmaci, valutazione dell'attività farmacologica, metodologie biochimiche e biotecnologiche.

Settori scientifico disciplinari e relativi insegnamenti:

E07X - *Farmacologia.*

Tutti gli insegnamenti compresi in questo settore scientifico disciplinare. Supp. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1994 - serie generale n. 184.

E04A - *Fisiologia generale.*

Tutti gli insegnamenti compresi in questo settore scientifico disciplinare. Supp. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1994 - serie generale n. 184.

E05A - *Biochimica.*

Tutti gli insegnamenti compresi in questo settore scientifico disciplinare. Supp. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1994 - serie generale n. 184.

E04B - *Biologia molecolare:*

Biologia molecolare

Biopolimeri

Tecnologico applicativo: finalità: fornire un'ampia ed approfondita conoscenza teorica e sperimentale dei problemi di formulazione connessi con la preparazione di medicamenti e di cosmetici, in particolare fornire ampia ed approfondita conoscenza delle tecniche e dei nuovi materiali connessi alla veicolazione e al direzionamento dei principi attivi. Fornire conoscenze relative alla produzione ed al controllo di farmaci di origine microbiologica e biotecnologica. Approfondimento delle nozioni concernenti aspetti normativi e brevettistici nel campo farmaceutico e cosmetologico.

Settori scientifico disciplinari e relativi insegnamenti:

C08X - *Farmaceutico tecnologico applicativo.*

Tutti gli insegnamenti compresi in questo settore scientifico disciplinare. Supp. ord. *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1994 - serie generale n. 184.

C09X - *Chimica bromatologica:*

Analisi Chimica degli Alimenti

Chimica Bromatologica

F05X - *Microbiologia e microbiologia medica:*

Microbiologia e Microbiologia applicata

Norme transitorie.

Quando la facoltà si sarà adeguata al suddetto ordinamento didattico, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facoltà inoltre provvederà a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro 5 (cinque) anni dalla data di immatricolazione.

L'attivazione degli indirizzi e la loro dettagliata articolazione saranno precisati in occasione della definizione del manifesto degli studi.

Art. 219.

Diploma universitario in tecnologie farmaceutiche

Presso la facoltà di farmacia è istituito il corso di diploma universitario della durata triennale in tecnologie farmaceutiche.

Il diploma di tecnologie farmaceutiche è articolato in due orientamenti:

1) tossicologia dell'ambiente;

2) prodotti cosmetici.

Tale corso ha lo scopo di fornire agli studenti un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dai vari settori dell'area farmaceutica.

Al compimento del ciclo di studi viene conferito il titolo di diploma in «Tecnologie farmaceutiche» completato dalla denominazione dell'orientamento seguito.

Art. 220.

Accesso al diploma

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero di iscritti al corso è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà in base alle strutture disponibili alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9 comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione vengono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 221.

Corsi di laurea e di diploma affini - Riconoscimenti

Ai fini del proseguimento degli studi, ciascun corso di diploma di cui all'art. 1 è dichiarato affine ad uno dei corsi di laurea della facoltà di cui alle tabelle XXVII e XXVII-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995 (*Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 1996, n. 41).

I corsi di diploma affini al medesimo corso di laurea sono affini tra loro.

Nei trasferimenti tra corsi di diploma e tra corsi di laurea e di diploma, come anche nelle iscrizioni ad altro corso di coloro che hanno già conseguito un titolo di diploma o di laurea, la facoltà riconosce gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di provenienza considerando la loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione prevista dal corso al quale è richiesto il trasferimento o iscrizione. La facoltà indica altresì l'anno di iscrizione che, nel caso di diplomati che si iscrivono ad un corso di laurea affine, deve essere di norma il terzo.

Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto dei criteri seguenti:

a) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza ed aventi uguale denominazione ed annualità nel corso affine al quale si chiede l'iscrizione o il trasferimento. Nei passaggi tra corsi non affini, si dovrà tener conto degli insegnamenti che, nella sede, vengono riconosciuti nei passaggi tra i due corsi di laurea;

b) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza per i quali, in assenza dei requisiti indicati in *a)*, sia possibile, a giudizio della facoltà, sostenere un esame integrativo;

c) il numero di insegnamenti di cui in *a)* ed in *b)* che può essere riconosciuto all'atto dell'iscrizione di un diplomato ad un corso di laurea affine, dovrà variare da un minimo di cinque ad un massimo di sette annualità considerando, a riguardo, due insegnamenti semestrali equivalenti ad uno annuale. Di tali disposizioni si dovrà tener conto nei trasferimenti dal corso di diploma a quello di laurea.

Art. 222.

Articolazione del corso di studi

L'attività didattica complessiva comprende lezioni ed esercitazioni pratiche.

Le attività pratiche possono essere svolte presso qualificati enti pubblici o privati con i quali siano state stipulate apposite convenzioni.

Le attività pratiche e di laboratorio non possono essere superiori ad un terzo delle attività didattiche complessive.

Ogni corso di diploma è costituito da un numero di insegnamenti pari a quindici annualità con un numero di esami convenzionali non superiore a quindici. L'accertamento del profitto dei corsi integrati (anche se svolti da più docenti) viene effettuato con un unico esame.

Un numero di annualità variabile da sei a otto sarà costituito da insegnamenti «istituzionali» facenti parte ciascuno di uno specifico gruppo disciplinare secondo quanto indicato in ogni singolo diploma. Gli insegnamenti istituzionali, per l'aliquota eccedente le cinque annualità monodisciplinari, potranno eventualmente essere impartiti come corsi integrati di discipline appartenenti ad uno o più gruppi concorsuali.

La scelta degli insegnamenti istituzionali dall'elenco di discipline riportate nei singoli gruppi concorsuali indicati per ciascun diploma deve rispondere alle esigenze di fornire agli studenti i principi ed i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari anche in vista del ruolo propedeutico di tali principi e contenuti per l'approfondimento degli altri insegnamenti del corso di diploma universitario.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica in lingua inglese; tale capacità sarà accertata con modalità che saranno definite dal Consiglio di facoltà.

Le rimanenti annualità, fino alla concorrenza di quindici, saranno costituite da insegnamenti «caratterizzanti» lo specifico corso di diploma o lo specifico orientamento.

Tali annualità, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341/1990, sono ripartite per aree disciplinari secondo i rapporti specificati nelle tabelle riferite ad ogni singolo diploma e riportate al successivo art. 223. I relativi insegnamenti potranno essere strutturati sia come corsi monodisciplinari che come corsi integrati.

La Facoltà nell'attivare il corso degli studi potrà discostarsi dalle indicazioni delle tabelle attivando insegnamenti alternativi in base a particolari esigenze culturali e professionali, per un numero di annualità non superiore a tre.

Art. 223.

Ordinamento didattico

La tabella che segue riporta il *curriculum* del diploma universitario. In essa sono indicate le specifiche competenze del diplomato, le aree disciplinari con le relative annualità e gli insegnamenti utili alla formazione della figura professionale. Le discipline riportate nella tabella hanno mero carattere esemplificativo non vincolante.

Tale diploma è considerato affine al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Esso si articola in due orientamenti:

1) tossicologia dell'ambiente;

2) prodotti cosmetici.

L'obiettivo del diploma è quello di fornire operatori aventi conoscenze culturali e competenze professionali specifiche utili in laboratori di indagine scientifico-sperimentale. Il diplomato avrà competenze specifiche per il controllo e la preparazione di prodotti di interesse cosmetico e per le analisi chimico-tossicologiche utili alla valutazione della sicurezza dell'ambiente.

Il numero di annualità, di insegnamenti e la loro appartenenza e distribuzione tra i diversi settori scientifico-disciplinari sono riportati in tabella.

Orientamenti Tossicologia dell'ambiente
Prodotti cosmetici

Tipo	Sigla	Settore Scientifico disciplinare	annualità		Esempi di discipline
Ist.	E05A	Biochimica	1	1	Chimica biologica
Ist.	C03X	Chimica gener. ed inorganica	1	1	Chimica generale ed inorganica
Ist.	C05X	Chimica organica	1	1	Chimica organica
Ist.	A02A	Analisi matematica	1	1	Matematica
Ist.	B01B	Fisica	1	1	Fisica
Ist.	F05X	Microbiologia e microbiologia clinica	1	1	Microbiologia, igiene
	F22A	Igiene generale ed applicata			
Ist.	E09A	Anatomia umana		1	Anatomia e fisiologia della cute
	E04A	Fisiologia generale			
	F04A	Patologia generale			
Carat.	C07X E07X	Chimica farmaceutica Farmacologia	2	2	Chimica tossicologica, tossicologia
Carat.	C01A C07X C08X	Chimica analitica Chimica farmaceutica Farmaceutico tecnologico applicativo	2	2	Analisi prodotti cosmetici, analisi chimica e tossicologica degli alimenti, tecniche analitiche ambientali
Carat.	C08X	Farmaceutico tecnologico applicativo	1	1	Socioeconomia e legislazione farmaceutica, legislazione degli alimenti e dell'ambiente, legislazione dei prodotti cosmetici
Carat.	C08X	Farmaceutico tecnologico applicativo		2	Forme farmaceutiche, chimica dei prodotti cosmetici, chimica degli olii essenziali, prodotti cosmetici
Carat.	C09X	Chimica bromatologica	1		Chimica degli alimenti, Chimica bromatologica
Carat.	E07X	Farmacologia	1		Tossicologia cellulare
Carat.		Ambientale	1		Chimica dell'ambiente
Carat.			1	1	Annualità libera a scelta delle sedi

Art. 224.

Esame di diploma

L'esame di diploma consiste in un colloquio tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in tale colloquio potrà anche essere discusso un eventuale elaborato finale.

Art. 225.

Regolamento del corso di diploma

I consigli di facoltà determinano, con apposito regolamento ed in conformità con il regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare nel regolamento sarà indicato il piano di studi nel rispetto dei vincoli di cui agli articoli 4 e 5.

Nel piano di studi saranno individuati:

gli insegnamenti «istituzionali» e «caratterizzanti» definiti dall'art. 4 specificandone il carattere monodisciplinare o integrato. Di questi corsi dovrà essere indicata la durata annuale (almeno 70 ore) o semestrale (almeno 35 ore) oltre al numero di esercitazioni pratiche destinato a ciascun insegnamento;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri) e le relative propedeuticità; le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione agli anni successivi al primo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 12 maggio 1998

Il rettore: SCHMID

98A6536

DECRETO RETTORALE 13 maggio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 «Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore» convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652. Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, «Introduzione insegnamenti negli statuti delle Università»;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, «Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, «Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994, «Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341»;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, dipartimento per l'autonomia universitaria dell'8 agosto 1997, n. 2079;

Visto il decreto ministeriale del 10 settembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 1997 recante gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria: «di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale»;

Visto il parere favorevole espresso dagli organi accademici: consiglio di facoltà del 13 gennaio 1998, comitato ristretto del senato accademico del 3 febbraio 1998 e del comitato ristretto del consiglio di amministrazione del 30 aprile 1998;

Visto l'art. 25 dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo ed approvato con regio decreto del 14 ottobre 1926, n. 2130 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia è ulteriormente modificato come segue:

al titolo VII (1ª facoltà di medicina e chirurgia);

1. all'art. 138 nell'elenco dei corsi di diploma viene depennato il n. 13 D.U. di terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e vengono aggiunti:

D.U. terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;

D. U. tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale;

2. vengono depennati gli articoli dal 164 al 166;

3. dopo l'articolo 168 vengono inseriti i seguenti articoli:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA

Art. 169.

Finalità organizzazione, requisiti di accesso

1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario di terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Il corso di diploma ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Lo statuto dell'università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva ai sensi del decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 56.

Art. 170.

Ordinamento didattico

1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere nel 10% del monte ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1600 ore complessive; quella pratica è di 3000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni, ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti affianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente:

a) le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e psicofisiopatologici necessarie per procedere agli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuropsicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo. Deve inoltre acquisire le attitudini ed i comportamenti per potere, secondo la diagnosi e le prescrizioni del neuropsichiatra infantile, compiere le attività proprie della figura professionale atte agli interventi terapeutici specifici per i pazienti in età evolutiva.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di D.U.: B01B Fisica; E05A Biochimica; E06A Fisiologia umana; E09A Anatomia umana; E13X Biologia applicata; F03X Genetica medica; F04A Patologia generale; F07B Malattie dell'apparato respiratorio; F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare; F16A Medicina fisica e riabilitativa; F19A Pediatria generale e specialistica; F19B Neuropsichiatria infantile; F15A Otorinolaringoiatria; F23D Scienze di riabilitazione in logopedia; M11A Psicologia dinamica; M11E Psicologia clinica.

3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

I Anno - I semestre.

Area *A* - *Propedeutica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le conoscenze di base per comprendere i principi di funzionamento neuropsicobiologico degli organi, la valutazione qualitativa e quantitativa dei fenomeni fisiobiologici e le nozioni di base della riabilitazione e della terapia in età evolutiva.

A1. Corso di fisica medica, statistica ed informatica.

Settori : B01B - Fisica, F01X - Statistica medica, K05B - Informatica.

A2. Corso integrato di chimica, propedeutica biochimica e chimica biologica.

Settore: E05A - Biochimica.

A3. Corso integrato di istologia, neuroanatomia dello sviluppo e neuroanatomia dello sviluppo delle funzioni neuropsicologiche.

Settori : E09A - Anatomia umana, E09B - Istologia.

A4. Corso integrato di biologia applicata e genetica medica.

Settori E13X - Biologia applicata, F03X - Genetica medica.

A5. Corso integrato di scienze infermieristiche e metodologia generale della riabilitazione neuropsichiatrica in età evolutiva.

Settori : F23D - Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica:

A6. Inglese scientifico.

Settore: L18C - Linguistica inglese.

A7. Attività di tirocinio guidato: da svolgersi in servizi universitari, ospedalieri e in strutture convenzionate di neuropsichiatria infantile (700 ore nell'intero anno).

I Anno - II semestre.

Area B - *Anatomofisiologia del sistema nervoso e fondamenti neurofisiologici dell'attività psichica* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi dell'anatomia e del funzionamento del sistema nervoso durante lo sviluppo, le basi neurofisiologiche e neuropsicologiche dell'attività motoria e dei comportamenti psichici in età evolutiva, nonché i principi di fisiopatologia e quelli applicativi della terapia neuropsicomotoria in età evolutiva; deve inoltre apprendere i principi dello sviluppo psichico in età evolutiva.

B1. Corso integrato di anatomofisiologia speciale del sistema nervoso, neurofisiologia e psicofisiologia dello sviluppo.

Settore : E06A - Fisiologia umana.

B2. Corso integrato di patologia generale, neurofisiopatologia dell'età evolutiva e neuropsicologia dello sviluppo.

Settori: F04A - Patologia generale, F06B - Neuropatologia.

B3. Corso integrato di cinesiologia e metodi di riabilitazione neuropsicomotoria dell'età evolutiva.

Settori: F16A - Malattie dell'apparato locomotore, F16B - Medicina fisica e riabilitativa, F19B - Neuropsichiatria infantile.

B4. Corso integrato di psicologia dello sviluppo cognitivo, sociale, affettivo e psicologia clinica dell'età evolutiva.

Settori: M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, M11B - Psicologia sociale, M11D - Psicologia dinamica, M10C - Metodologia e tecnica della ricerca psicologica, M11E - Psicologia clinica.

II Anno - I semestre.

Area C - *Fisiopatologia e principi della riabilitazione neurologica e neuromotoria nell' età evolutiva. Fisiopatologia e principi della riabilitazione neurocognitiva e della riabilitazione psicomotoria dello sviluppo* (Crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi relativamente alle modalità dell'approccio alle disabilità proprie dell'età evolutiva e dell'intervento riabilitativo, alla terapia neuromotoria alla terapia neurocognitiva e alla terapia psicomotoria, nonché alle tecniche di assistenza ai pazienti.

C1. Corso integrato di neuropsichiatria infantile e metodologia generale della riabilitazione dell'età evolutiva.

Settori: F16B - Medicina fisica e riabilitativa, F19B - Neuropsichiatria infantile.

C2. Corso integrato di neurofisiologia clinica neurofisiopatologia e psicopatologia dell'età evolutiva.

Settori: E06A - Fisiologia umana, F19B - Neuropsichiatria infantile.

C3. Corso integrato di pediatria.

Settori: F19A - Pediatria generale e specialistica, F23B - Scienze infermieristiche pediatriche.

C4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica dell'età evolutiva.

Settori: F19B - Neuropsichiatria infantile, F23F - Scienze di riabilitazione in logopedia, M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

C5. Corso integrato di riabilitazione neuropsicomotoria dello sviluppo I, riabilitazione neurocognitiva dello sviluppo I, riabilitazione psicomotoria dello sviluppo.

Settori: F23D - Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, F19B - Neuropsichiatria infantile, M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

C6. Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed extraospedalieri di neuropsichiatria infantile (1000 ore nell'intero anno).

II Anno - II semestre.

Area D - *Riabilitazione delle disabilita neurologiche e neuropsichiatriche infantili delle disabilita delle funzioni viscerali in età evolutiva e degli organi apparati della comunicazione in età evolutiva.*

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze sia sugli esiti delle disabilità su basi neurologiche, motorie, della comunicazione e viscerali, sia sulle specifiche tecniche di prevenzione, terapia e riabilitazione del disabile in età evolutiva.

D1. Corso integrato di neurologia pediatrica e neuropatologia dello sviluppo.

Settori : F06B - Neuropatologia, F19B - Neuropsichiatria infantile.

D2. Corso integrato di patologia, terapia e riabilitazione degli organi e degli apparati della comunicazione in età evolutiva.

Settori: F14X - Malattie dell'apparato visivo, F15A - Otorinolaringoiatria, F15B - Audiologia, F19B - Neuropsichiatria infantile, F23F - Scienze di riabilitazione in logopedia.

D3. Corso integrato di terapia e riabilitazione delle disabilita viscerali in età evolutiva.

Settori: F07B - Malattie dell'apparato respiratorio, F07C - Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D - Gastroenterologia, F16B - Medicina fisica e riabilitativa, F19B - Neuropsichiatria infantile, F23D - Scienze infermieristiche e tecniche di riabilitazione neuropsichiatrica.

III Anno - I semestre.

Area E - *Metodi e tecniche di riabilitazione speciale* (crediti: 5.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di terapia e riabilitazione speciale neurologica, neuropsicologica, neurolinguistica, neuromotoria e dell'apparato osteo-articolare, nonché apprendere ed applicare le rispettive metodiche riabilitative nel paziente in età evolutiva.

E1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione in età evolutiva: tecniche della riabilitazione neuropsicomotoria II; tecniche della riabilitazione neuropsicologica e neurolinguistica; tecniche della riabilitazione psicomotoria II; tecniche della riabilitazione neurocognitiva II.

Settori: F16B - Medicina fisica e riabilitativa, F19B - Neuropsichiatria infantile, M10B - Psicobiologia e psicologia fisiologica, M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

E2. Corso integrato di cinesiologia speciale, kinesiterapia e terapia occupazionale in età evolutiva.

Settori: F16B - Medicina fisica e riabilitativa, F19B - Neuropsichiatria infantile, F23D - Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E3. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione osteo-articolare: ortopedia e traumatologia in età evolutiva; ortesi e protesi; tecniche della riabilitazione.

Settori: F16B - Medicina fisica e riabilitativa, F23D - Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, F16A - Malattie dell'apparato locomotore.

E4. Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso strutture universitarie ospedaliere ed extraospedaliere convenzionate di neuropsichiatria infantile (1000 ore per l'intero anno).

III Anno - II semestre (crediti 3.0.).

Area F - *Metodi e tecniche speciali della riabilitazione neuropsichiatrica nell'età evolutiva.*

Obiettivo: lo studente deve apprendere le conoscenze teoriche specifiche della neuropsichiatria infantile e della psicopatologia dell'età evolutiva, le tecniche di riabilitazione speciale per lo sviluppo.

F1. Corso integrato di neuropsichiatria infantile: neuropsichiatria infantile, riabilitazione neuropsicomotoria III, riabilitazione psicomotoria III, riabilitazione neurocognitiva III.

Settore: F19B - Neuropsichiatria infantile.

F2. Corso integrato di medicina sociale: medicina sociale, legislazione sanitaria sociale, sociologia per l'età evolutiva.

Settori: F22A - Igiene generale ed applicata, F22B - Medicina legale, Q05A - Sociologia generale.

STANDARD FORMATIVO PRATICO E DI TIROCINIO

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver compiuto in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, i seguenti interventi di prevenzione, cura e riabilitazione (decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 56):

relazione scritta di osservazioni su 10 soggetti sani, distribuiti nelle diverse fasce d'età nell'arco dell'età evolutiva, con approfondimento delle trasformazioni funzionali proprie dei diversi stadi di sviluppo;

esperienze di educazione psicomotoria e pratica psicomotoria con bambini sani;

esperienze di formazione personale corporea, psicologica e psicodinamica per almeno 300 ore;

esperienze di osservazione di trattamento riabilitativo di 50 soggetti in età evolutiva distribuiti per fascia di età e per patologie neuropsichiatriche infantili nelle diverse aree della neuropsicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo, per almeno 800 ore;

esperienze di trattamento, mirato alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle disabilità dello sviluppo, svolte autonomamente, su almeno 120 soggetti in età evolutiva, comprensivo di diagnosi e di verifica a distanza;

relazione scritta ed esposizione di 12 casi clinici, completi di diagnosi funzionale globale, di valutazione neuropsicomotoria e/o neuropsicologica e/o neurocognitiva, del progetto terapeutico e distribuiti nelle diverse aree della patologia neuropsichiatrica infantile;

processo diagnostico mirato all'intervento e programma terapeutico, scritti sulla base di 15 cartelle cliniche di soggetti seguiti in equipe multidisciplinare di neuropsichiatria infantile, distribuiti per fasce d'età e per aree di disturbo;

almeno 30 relazioni scritte su procedure di inserimento scolastico di soggetti con disabilità dello sviluppo neuropsicomotorio, cognitivo e psicoaffettivo, che evidenzino la collaborazione nell'equipe multiprofessionale dei servizi neuropsichiatrici infantili e degli operatori degli asili nido e scolastici;

effettuazione di almeno 100 delle seguenti procedure valutative e terapeutiche, strutturate attraverso modalità e tecniche specifiche per l'età evolutiva: valutazione per la diagnosi funzionale neuropsicomotoria; valutazione per la diagnosi funzionale psicomotoria; valutazione per la diagnosi funzionale neuropsicologica; valutazione per la diagnosi funzionale neurocognitiva; valutazione per la diagnosi funzionale neurolinguistica; valutazione per la diagnosi funzionale dei disturbi percettivo-motori precocissimi; valutazione per la diagnosi funzionale dei disturbi precoci di interazione-comunicazione e di simbolizzazione; applicazione di tecniche di prevenzione, terapia e rieducazione funzionale, specifiche per fascia d'età e per singoli stadi di sviluppo delle disabilità neuropsicomotorie, psicomotorie, neuropsicologiche e psicopatologiche dell'età evolutiva; applicazione di procedure di valutazione dell'interrelazione tra funzioni neuropsicomotorie, funzioni affettive funzioni cognitive per ogni singolo disturbo neurologico, neuropsicologico e psicopatologico dell'età evolutiva; applicazione di procedure di rieducazione viscerale nelle patologie pediatriche; applicazione di procedure interattivo-ludiche e di tecniche di rilasciamento individuali e di gruppo;

frequenza regolare, per l'intera durata del tirocinio pratico, di strutture cliniche neuropsichiatriche infantili, universitarie, ospedaliere o territoriali ad alta qualificazione, mostrando attitudine al lavoro in collaborazione nelle équipe multidisciplinari e competenze specifiche nel mantenere i delicati rapporti con le famiglie di bambini disabili.

Nel regolamento didattico di ogni ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti e relativo peso specifito od altre integrazioni.

DIPLOMA UNIVERSITARIO TECNICO DELL'EDUCAZIONE E DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE.

Art. 171.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

1. Presso la Facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

Il corso ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale (esame di Stato con valore abilitante) con il rilascio del titolo di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative.

2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie e a svolgere un'attività professionale, compresa quella educativa, nel campo della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, individuale, familiare e di comunità.

Art. 2.

Ordinamento didattico

1. Il corso di diploma prevede 4600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), e 1250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree, che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti. Le aree comprendono i corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti; ai corsi integrati afferiscono i settori scientifico-disciplinari, che indicano le competenze scientifico-professionali, mentre le discipline concernono le titolarità dei docenti dei singoli settori.

Nei corsi integrati previsti dall'ordinamento sono attivabili le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti al corso integrato. Le discipline attengono unicamente la titolarità dei docenti e non danno luogo a verifiche di profitto autonome. Esse sono attivate con atto programmatorio della facoltà e sono in tale evenienza inserite nel Manifesto annuale degli studi, che è anche forma di pubblicazione dei docenti.

3. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di fornire allo studente le basi per comprendere le situazioni di disagio psichico e psicosociale e porre in essere le metodologie individuali, familiari, e di comunità per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei pazienti.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di D.U.:

Settori: B01B - Fisica, E05A - Biochimica, E06A - Fisiologia umana, E07X - Farmacologia, E09A - Anatomia umana, E06A - Fisiologia, E13X - Biologia applicata, F11A - Psichiatria, F11B - Neurologia, F19B - Neuropsichiatria infantile, F23D - Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

4. Lo standard formativo-pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A* - *Obiettivo didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.*

I Anno - I semestre.

Area A - *Propedeutica (crediti: 6).*

Obiettivo: lo studente deve acquisire le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

A1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica.

Settori: B01B -Fisica, F01A -Statistica medica.

A2. Corso integrato di chimica medica e biochimica.

Settore: E05A - Biochimica.

A3. Corso integrato di biologia e genetica.

Settori: E13X - Biologia applicata, F03X - Genetica medica.

A4. Corso integrato di istologia ed anatomia.

Settori: E09A - Anatomia umana, E09B - Istologia.

A5. Inglese scientifico.

Settore: L18C - Linguistica inglese.

A6. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (360 ore).

I Anno - II semestre.

Area B - *Funzioni neuropsicologiche* (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve acquisire nozioni generali sul funzionamento dell'organismo umano e specificatamente del sistema nervoso centrale, nonché le basi per la comprensione della dimensione psicologica delle funzioni verbali e gestuali.

B1. Corso integrato di fisiologia e neurofisiologia.

Settore: E06A - Fisiologia umana.

B2. Corso integrato di psicologia generale e psicometria.

Settori: M10B - Psicobiologia e psicologia fisiologica, M11E - Psicologia clinica.

B4. Corso integrato di fonetica e linguistica.

Settori: F23D - Scienze infermieristiche e della riabilitazione neuropsichiatrica, F23F - Scienze di riabilitazione logopedica.

B5. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (360 ore).

II Anno -I semestre.

Area C - *Fisiopatologia generale* (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve acquisire i fondamenti della dimensione patologica e terapeutica fisica e psicopatologica, apprendendo fondamenti della fisiopatologia generale e speciale, della farmacologia, dell'igiene e della psicopatologia.

C1. Corso integrato di patologia generale e neuropatologia.

Settori: F04A - Patologia generale, F06B - Neuropatologia.

C2. Corso integrato di farmacologia e psicofarmacologia.

Settori: E07X - Farmacologia, F11A - Psichiatria.

C3. Corso integrato di igiene e medicina sociale.

Settori: F22A - Igiene generale ed applicata, F22B - Medicina legale.

C4. Corso integrato di psicopatologia generale e dell'età evolutiva e dell'anziano.

Settori: F11A - Psichiatria, F23D - Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E - Psicologia clinica.

C5. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (450 ore).

II Anno - II semestre.

Area D - *Psichiatria, psicoterapia e psicopedagogia* (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve acquisire i fondamenti teorici della psichiatria, nonché elementi generali di psicoterapia e psicopedagogia.

D1. Corso integrato di psichiatria.

Settore: F11A - Psichiatria.

D2. Corso integrato di psicoterapia.

Settori: F11A - Psichiatria, M11E - Psicologia clinica.

D3. Corso integrato di psicopedagogia.

Settori: M09E - Pedagogia speciale, M11E - Psicologia clinica.

D4. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali, residenziali e semiresidenziali e presso comunità terapeutiche (450 ore).

III Anno - I semestre.

Area E - *Riabilitazione psichiatrica generale e tecniche riabilitative specifiche* (crediti: 5).

Obiettivo: lo studente deve acquisire cognizioni di riabilitazione psichiatrica, nonché le tecniche riabilitative specifiche, cognitive, di terapia occupazionale, di espressività grafica e figurativa, di animazione teatrale e musicoterapia.

E1. Corso integrato di riabilitazione psichiatrica generale.

Settori: F11A - Psichiatria, F23D - Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E2. Corso integrato di terapia comportamentale - cognitiva e terapia occupazionale.

Settori: F11A - Psichiatria, F23D - Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E3. Corso integrato di tecniche grafiche, di animazione teatrale e musicoterapiche.

Settori: F11A - Psichiatria, F23D - Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E4. Corso integrato di psicoterapia di gruppo e familiare.

Settori: F11A - Psichiatria, F23D - Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E5. Corso integrato di riabilitazione speciale psicogeriatrica.

Settori: F11A - Psichiatria, F23D - Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E6. Corso integrato di comunità terapeutica.

Settori: F11A - Psichiatria, F23D - Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E7. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali, residenziali e semiresidenziali e presso comunità terapeutiche (625 ore).

III Anno - II semestre.

Area F - *Riabilitazione psichiatrica speciale, infantile e geriatrica* (crediti: 5).

Obiettivo: Lo studente apprende tecniche riabilitative specifiche per le patologie dell'età infantile e dell'anziano.

F1. Corso integrato di organizzazione dei servizi socio-sanitari e legislazione del cooperativismo e privato sociale.

Settori: F11A - Psichiatria, F23D - Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

F2. Corso integrato di riabilitazione speciale psichiatrica infantile.

Settori: F11A - Psichiatria, F23D - Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

F3. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali, residenziali e semiresidenziali e presso comunità terapeutiche (625 ore).

TABELLA *B* - *Standard formativo-pratico del tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.*

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver partecipato ai seguenti atti o averli condotti in prima persona:

A. Aver partecipato a 70 colloqui con persone con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o con pazienti affetti da disturbi mentali ospitati in diversi ambienti (strutture di degenza, servizi territoriali, strutture residenziali e semi-residenziali, comunità terapeutiche e servizi socio-sanitari);

B. Aver partecipato a 70 colloqui con componenti della rete spciale di riferimento (familiari, amici, medico di famiglia, datore e colleghi di lavoro, ecc.) della persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o paziente affetto da disturbi mentali;

C. Aver partecipato a 70 riunioni con l'équipe socio-sanitaria responsabile del progetto terapeutico (psichiatra, psicologo, assistente sociale, infermiere facenti del gruppo di lavoro) sviluppato per la persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o paziente affetto da disturbi mentali;

D. Aver partecipato a 50 valutazioni mediante strumenti standardizzati (interviste, scale, questionari, ecc.) della disabilità sociale di persone con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o di pazienti affetti da disturbi mentali, ed averne condotte in prima persona almeno 20;

E. Aver partecipato a 30 valutazioni del carico assistenziale e del benessere dei familiari o dei conviventi che vivono e si prendono cura della persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o con il paziente affetto da disturbi mentali, ed averne condotte in prima persona almeno 15;

F. Aver partecipato a 50 incontri nell'ambito di progetti di socializzazione, ricreativi, di attività espressive e psicomotorie, o di gruppi di discussione per problemi finalizzati allo sviluppo delle abilità di vita;

G. Aver partecipato alla programmazione di 20 progetti integrati di riabilitazione psichiatrica e psicosociale individualizzati per persone con disabilità sociale, con valutazione e verifica degli esiti dei progetti riabilitativi in base agli obiettivi di recupero;

H. Aver partecipato a 20 progetti di attivazione ed intervento sulla rete sociale (rapporti con enti locali, scuole, scuole di formazione professionale, agenzie di lavoro, cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di familiari, altre associazioni sociali, ecc.) finalizzati all'inserimento abitativo, scolastico/lavorativo e sociale, ed averne condotte in prima persona almeno 10;

I. Aver condotto in prima persona 15 interventi specifici per la promozione e/o l'insegnamento di abilità sociali delle persone con disabilità sociali a livello individuale e di gruppo;

L. Aver condotto in prima persona almeno 2 interventi psico-educativi sui familiari e sui conviventi, che vivono e si prendono cura della persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o con il paziente affetto da disturbi mentali;

M. Aver partecipato a 10 sedute di équipe, impostate sul metodo di risoluzione dei problemi relativi agli aspetti organizzativi del servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Pavia, 13 maggio 1998

Il rettore: SCHMID

98A6537

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 agosto 1998

Dollaro USA	1761,44
ECU	1943,40
Marco tedesco	986,69
Franco francese	294,31
Lira sterlina	2860,40
Fiorino olandese	875,03
Franco belga	47,849
Peseta spagnola	11,620
Corona danese	258,92
Lira irlandese	2478,87
Dracma greca	5,942
Escudo portoghese	9,641
Dollaro canadese	1163,13
Yen giapponese	12,118
Franco svizzero	1172,73
Scellino austriaco	140,23
Corona norvegese	231,98
Corona svedese	220,51
Marco finlandese	324,57
Dollaro australiano	1062,68

98A7173

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto della fondazione Pro Juventute don Carlo Gnocchi

Con decreto ministeriale 30 maggio 1998 sono state approvate le modificazioni dello statuto sociale, deliberate dal consiglio di amministrazione della Fondazione in data 15 gennaio 1998 e 17 marzo 1998.

Le modifiche riguardano in particolare:

la nuova denominazione «Fondazione don Carlo Gnocchi - ONLUS»;

il trasferimento della sede legale a Milano, piazzale Rodolfo Morandi n. 6;

l'adeguamento delle norme statutarie, per ciò che concerne segnatamente le finalità della Fondazione, alle mutate esigenze assistenziali e alle prescrizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

98A7005

COMUNE DI TORRETTA

Comunicato in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998

Il comune di Torretta (provincia di Palermo) ha dato notizia che la deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 26 febbraio 1998, di determinazione dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, pubblicata per estratto sul supplemento ordinario n. 97 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 23 maggio 1998, a pag. 383, prima colonna, è stata annullata dal Co.Re.Co., sezione provinciale di Palermo, con decisione n. 393/04 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1993 l'aliquota da applicare, per l'anno 1998, è determinata nella misura del 4 per mille. Rimane invariata la detrazione per l'abitazione principale a L. 200.000.

98A7030

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Brescia è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: H06X «Geotecnica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si fa presente che la presa di servizio del docente chiamato a ricoprire il posto sarà condizionata al reperimento dei fondi per il pagamento degli emolumenti dovuti.

98A7024

UNIVERSITÀ DELL'INSUBRIA IN VARESE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare: P02B «Economia e gestione delle imprese».

Gli aspiranti al trasferimento, professori di ruolo di seconda fascia presso altro Ateneo, potranno presentare domanda solamente se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo anno di servizio presso la loro attuale sede.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, in carta legale, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di ruolo di seconda fascia presso l'università di appartenenza.

98A7023

SECONDA UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1998, si comunica che presso la facoltà di scienze statistiche (in corso di attivazione) della seconda Università degli studi di Milano - sede Bicocca, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, con oneri a carico della medesima seconda Università e alla cui copertura si intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di scienze statistiche:

settore scientifico-disciplinare S01A - Statistica, per la disciplina «statistica matematica» (per il corso di laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Milano - via Conservatorio, 7 - Milano, allegando certificato di servizio dell'Università di provenienza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7134

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto rettorale 5 giugno 1998 dell'Università di Palermo concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 10 luglio 1998)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, riportato alla pag. 54, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nel dispositivo del decreto, secondo capoverso, dove è scritto: «Per il *passaporto* dal primo al secondo biennio ...», leggasi: «Per il *passaggio* dal primo al secondo biennio ...».

98A7069

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	484.000
- semestrale	L.	275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	396.000
- semestrale	L.	220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	110.000
- semestrale	L.	66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	102.000
- semestrale	L.	66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	260.000
- semestrale	L.	143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	101.000
- semestrale	L.	65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	254.000
- semestrale	L.	138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	1.045.000
- semestrale	L.	565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	935.000
- semestrale	L.	495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 8 0 0 9 8 *

L. 1.500